



# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 maggio 2002

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 maggio 2002, n. 0112/Pres.

**Legge 426/1971. Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione componente.**

pag. 5974

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 maggio 2002, n. 0114/Pres.

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998. Approvazione.**

pag. 5975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 maggio 2002, n. 0116/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 4/2001. Approvazione.**

pag. 5980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 maggio 2002, n. 0130/Pres.

**Legge regionale 23/1999, articolo 12. Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo. Costituzione.**

pag. 5982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 maggio 2002, n. 0131/Pres.

**Legge regionale 57/1982. Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo. Sostituzione componente.**

pag. 5983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 maggio 2002, n. 0132/Pres.

**Legge regionale 27/1988 articolo 5. Commissioni tecniche provinciali di Udine e Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche. Ricostituzione.**

pag. 5983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2002, n. 0134/Pres.

**Proroga incarico del Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda regionale di promozione turistica.**

pag. 5985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 maggio 2002, n. 0135/Pres.

**Legge regionale 47/1996 e legge regionale 9/2002. Estensione dei benefici della riduzione del prezzo alla pompa al gasolio per autotrazione. Fasce territoriali.**

pag. 5985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 maggio 2002, n. 0136/Pres.

**Legge regionale 27/1996, articoli 9 e 10. Ricostituzione della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.**

pag. 5986

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 14 maggio 2002, n. 12.

**I.P.A.B. «Pia Fondazione Scaramangà» di Trieste. Approvazione aggiornamento statutario.**

pag. 5987

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 maggio 2002, n. EST. 319-D/ESP/4705. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione dei lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria (Rio Pisara), 10° lotto.**

pag. 5991

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
10 aprile 2002, n. 1108.

**Legge 405/2001 articolo 7. Adeguamento dei criteri e delle direttive per la determinazione del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione non coperti da brevetto.**

pag. 5992

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
18 aprile 2002, n. 1196.

**Legge regionale 14/1999, articolo 5, comma 12. Individuazione dei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e privi di rete distributiva al dettaglio. Esclusione del Comune di Clauzetto (Pordenone).**

pag. 6005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
7 maggio 2002, n. 1477.

**Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Euro Verde Bonsai Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Coseano.**

pag. 6005

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
7 maggio 2002, n. 1482.

**Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 di cui alla D.G.R. n. 4219/2001. Integrazioni.**

pag. 6006

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 maggio 2002, n. 1603.

**Misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'anno 2002.**

pag. 6007

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE  
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  
TOLMEZZO  
(Udine)

**Avviso di acquisizione dei sedimenti. FIO 85 sub 5 - Viabilità forestale di servizio «Frassenetto-Umbril» in Comune di Forni Avoltri.**

pag. 6007

**Avviso di acquisizione dei sedimi. FIO 1983 sub 12 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Boscon» in Comune di Dogna.**

pag. 6008

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale/Artigianale.**

pag. 6009

**Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale. (articolo 127, legge regionale 52/1991).**

pag. 6009

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6009

**Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6009

**Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6009

**Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6009

**Comune di Preone. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.**

pag. 6010

**Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6010

**Comune di Travesio. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6010

**Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.**

pag. 6010

---



---

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE**

---

CORTE COSTITUZIONALE

N. 212 Reg. ordinanze 2002.

**Ordinanza del 15 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Manente Gianfranco.**

pag. 6010

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 91 del 18 aprile 2002)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65.

**Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.**

pag. 6017

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100 del 30 aprile 2002)*

MINISTERO DELLA DIFESA

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Paluzza**

pag. 6019

---



---

**PARTE TERZA  
CONCORSI E AVVISI**

---

**Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine:**

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato per n. 11 alloggi in Comune di Muzzana del Turignano - zona Peep.

pag. 6019

---

Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato in via S. Osvado a Udine - 2 lotti.

pag. 6019

---

**Comune di Carlino (Udine):**

Avviso pubblico di project financing.

pag. 6020

---

**Comune di Colloredo di Monte Albano (Udine):**

Avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per trasporto alunni.

pag. 6021

---

**Comune S. Dorligo della Valle-Dolina (Trieste):**

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia aree comunali per il periodo 17 giugno 2002-16 giugno 2003.

pag. 6021

---

**Comune di Terzo di Aquileia (Udine):**

Bando di gara mediante il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose per l'aggiudicazione della fornitura di materiale informatico.

pag. 6021

---

**Comune di Trieste:**

Bando di gara per l'affidamento del servizio di postalizzazione dei verbali di infrazione al Codice della strada.

pag. 6022

**Comune di Zoppola (Pordenone):**

Avviso d'asta per la vendita di una porzione del terreno di proprietà del Comune di Zoppola denominato «Martuiz di là» posto nel capoluogo.

pag. 6023

---

**Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone - Monfalcone (Gorizia):**

Avviso di gara esperita (ai sensi dell'articolo 20 della legge 55/1990) per l'appalto dei lavori di realizzazione di edifici per uffici e magazzini in zona Portuale del Lisert a Monfalcone - Fase C - Magazzini.

pag. 6023

---

**Fondazione «Zaina Bernardi» - Susegana (Treviso):**

Estratto dell'avviso d'asta ad unico incanto, per l'alienazione dei terreni di proprietà in Comune di Carlino (Udine).

pag. 6023

---

**Camera di commercio industria artigianato e agricoltura - Gorizia:**

Delibera 14 maggio 2000 del Comitato provinciale prezzi di Gorizia di fissazione dei prezzi massimi per la distribuzione dello zucchero agevolato.

pag. 6024

---

**Comune di Carlino (Udine):**

Modifica e aggiornamento dello Statuto comunale. Delibera del Consiglio comunale 28 marzo 2002, n. 3. (Estratto).

pag. 6025

---

**Comune di Cordenons (Pordenone):**

Statuto comunale.

pag. 6026

---

**Comune di Gradisca d'Isonzo (Gorizia):**

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Ponte».

pag. 6054

**Comune di Grado (Gorizia):**

Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto della variante n. 2 al Piano regolatore dei porti.

pag. 6055

**Comune di Turriaco (Gorizia):**

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano particolareggiato d'iniziativa pubblica dell'ambito «via Aquileia».

pag. 6055

**Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia-Lis S.p.A. - Locazioni industriali di sviluppo - Udine:**

Legge regionale 26/1995, capo 3° - Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali. Invito per la presentazione delle domande.

pag. 6055

**Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:**

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente veterinario.

pag. 6057

**Comune di Cividale del Friuli (Udine):**

Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore VI q.f. - Area economica finanziaria - U.O. amministrativa presso l'Istituzione Casa per Anziani di Cividale del Friuli.

pag. 6066

Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore VI q.f. (Fisioterapista) - Area socio sanitaria presso l'Istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.

pag. 6066

Avviso per la presentazione di curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore (geometra) VI q.f.

pag. 6066

**Comune di Gorizia:**

Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni

a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di personale rivestente il profilo di educatore asili nido, VI q.f., area educativa.

pag. 6067

Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di personale rivestente il profilo di insegnante scuola materna, VI q.f., area educativa.

pag. 6067

**Comune di Trieste:**

Avviso di reclutamento per l'inclusione nelle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (asili nido) VI q.f., aspiranti ad incarichi di supplenza presso asili nido del Comune di Trieste.

pag. 6067

Avviso di reclutamento per l'inclusione nelle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (scuole materne) VI q.f. riservate al personale abilitato, aspiranti ad incarichi di supplenza presso scuole materne del Comune di Trieste.

pag. 6068

Avviso di reclutamento per l'inclusione nelle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (scuole materne) VI q.f. riservate al personale non abilitato, aspiranti ad incarichi di supplenza presso scuole materne del Comune di Trieste.

pag. 6069

---



---

**PARTE PRIMA**


---

**LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE**


---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 maggio 2002, n. 0112/Pres.

**Legge 426/1971. Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione componente.**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO il decreto n. 0239/Pres. del 19 giugno 2001, con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la disciplina del commercio, ai sensi dell'articolo

17 della legge 426/1971 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1971;

VISTA la nota prot. 2314/Comm. del 5 marzo 2002, con la quale la Direzione regionale del commercio e turismo, nel trasmettere le note di designazione del 28 febbraio 2002 dell'Unione regionale del commercio e turismo e Servizi del Friuli-Venezia Giulia e del 5 marzo 2002 della Confesercenti, chiede la sostituzione, nell'ambito della predetta Commissione, del dott. Franco Milan, dimissionario, con il rag. Piero Mucelli, quale esperto dei problemi della distribuzione designato dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti;

VISTA la nota di dimissioni del dott. Franco Milan;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dall'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME delibera della Giunta regionale n. 1160 del 18 aprile 2002,

#### DECRETA

- Il rag. Piero Mucelli è nominato componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio, quale esperto dei problemi della distribuzione designato dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti, in sostituzione del dott. Franco Milan.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 maggio 2002, n. 0114/Pres.

**Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998. Approvazione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» che, al comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassa-

zione sulle emissioni di anidride carbonica siano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente del 20 luglio 2000, n. 337, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente 21 maggio 2001 «Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla Carbon Tax», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia un finanziamento pari a lire 4.828.874.000;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, spetta alle Regioni definire le priorità dell'intervento e le modalità procedurali di attuazione, ivi comprese quelle relative alla spesa nell'ambito delle risorse assegnate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000 «Acquisizione di un primo parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra», con la quale è stato approvato il programma per la formazione di un primo elenco di interventi realizzabili sul territorio regionale e sono stati autorizzati i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i programmi, azioni e progetto congruenti con gli indirizzi di cui all'allegato 1 dell'allora emanando decreto n. 337/2000;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000 e n. 2142 del 27 giugno 2001, con le quali sono stati individuati gli Uffici regionali competenti per materia e destinatari dei fondi statali che saranno trasferiti alla Regione al fine dell'adozione degli ulteriori atti necessari per la concessione ed erogazione dei finanziamenti statali;

CONSIDERATO che, relativamente agli interventi per la realizzazione di impianti di cogenerazione nell'industria, viene individuata la Direzione regionale dell'industria assegnandole per i suddetti interventi una quota delle predette risorse statali pari a lire 482.887.400;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso» che all'articolo 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare il «Regolamento concernente la concessione dei finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998» di competenza della Direzione regionale dell'industria;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 4179 dell'11 dicembre 2001 come modificata con successiva deliberazione n. 1246 del 18 aprile 2002;

#### DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti per le finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 maggio 2002

TONDO

---

#### **Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998.**

##### Art. 1

*(Oggetto)*

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998 e del D.M. 20 luglio 2000, n. 337, disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti per la riduzione dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) nel settore industriale.

##### Art. 2

*(Struttura competente ai fini del procedimento)*

1. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei finanziamenti, di cui all'articolo 1, sono demandati alla Direzione regionale dell'industria.

##### Art. 3

*(Beneficiari)*

1. Possono accedere ai finanziamenti le imprese industriali ubicate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia che svolgono attività produttiva da almeno due anni, a

decorrenza dalla data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. I beneficiari di cui al comma precedente sono le imprese, non artigianali, indicate nella classificazione ISTAT '91 alle lettere C, D, E, F.

##### Art. 4

*(Iniziativa ammissibili a finanziamento)*

1. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale riguardanti impianti di cogenerazione per un uso efficiente dei combustibili, che rispettano la condizione tecnica di ammissibilità definita dal provvedimento CIP 6/1992 Titolo I. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 51.000 euro.

2. Il finanziamento è pari al 40% del costo aggiuntivo rispetto alla soluzione tradizionale non cogenerativa.

3. I finanziamenti di cui al presente Regolamento seguono le regole de minimis secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

##### Art. 5

*(Risorse finanziarie disponibili)*

1. In attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 4133 del 28 dicembre 2000 e n. 2142 del 27 giugno 2001, le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 4 relative agli interventi che comportano la riduzione dell'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) nel settore industriale ammontano a lire 482.887.400 (249.390,52 euro).

##### Art. 6

*(Presentazione delle domande)*

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, presentate in carta bollata, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al successivo comma 5.

2. Esse vanno presentate, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, alla Direzione regionale dell'industria in via Trento n. 2 a Trieste.

3. Per la decorrenza e scadenza del termine di presentazione si richiamano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. Le domande, allorchè già presentate, possono fare riferimento alla documentazione già inoltrata all'Amministrazione regionale a seguito dell'avviso per la formazione del parco progetti pubblicato nel Bol-

lettino Ufficiale della Regione n. 20 del 17 maggio 2000, purchè gli interventi rientrino nella fattispecie di cui all'articolo 4.

5. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, con specificazione della data e del codice ISTAT '91;
- b) progetto di massima dell'intervento da realizzare;
- c) progetto di massima per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa;
- d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, iscritto all'albo dell'ordine o del collegio professionale competente per tipologia di intervento, controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la quantità di CO2 evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato A, attestante altresì la congruità delle spese preventivate;
- e) preventivo di spesa dettagliato riferito ai progetti di cui alle lettere b) e c);
- f) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;
- g) scheda riassuntiva contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto, firmata dal tecnico abilitato come alla lettera d);
- h) descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione;
- i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il legale rappresentante dichiara di aver o meno percepito, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, contributi a titolo di de minimis.

#### Art. 7

##### *(Modalità per la concessione dei finanziamenti)*

1. Il finanziamento degli interventi cogenerativi nel settore industriale avviene con le procedure di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, con procedura valutativa a bando, fermo restando che le domande vengono sottoposte all'esame del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ambito di una coordinata collaborazione tra le strutture regionali l'Ufficio di piano, Servizio per la programmazione energetica, svolge l'istruttoria sui progetti sottoposti a contributo, con riferimento all'ammissibilità dell'intervento e delle spese preventivate,

sia del progetto da realizzare che di quello per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa.

3. L'Ufficio di piano nello svolgimento della fase istruttoria potrà richiedere direttamente all'impresa eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione.

4. Un rappresentante dell'Ufficio di piano relazionerà al Comitato tecnico sugli esiti dell'istruttoria.

#### Art. 8

##### *(Termini del procedimento)*

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle già presentate, di cui all'articolo 6, comma 4, è approvata la graduatoria di ammissibilità delle domande al finanziamento ed è autorizzata la relativa spesa, previo parere del Comitato tecnico consultivo per la politica industriale.

#### Art. 9

##### *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili le spese sostenute per progetti da realizzare, comprovate da documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda.

2. Per costo di investimento imputabile, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, si intende il costo complessivo preventivato, relativo alle opere attinenti alla quantità di CO2 evitata/anno.

3. Le voci di spesa ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., sono:

- a) progettazione dell'iniziativa;
- b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa nonché le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
- c) opere edili strettamente connesse e dimensionate ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature;
- d) altre attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'investimento oggetto del contributo;
- e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
- f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle precedenti lettere b), c), d) ed e);
- g) spese per l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato ed ai requisiti di legge;

- h) spese che l'impresa dovesse sostenere per l'utilizzo di proprie maestranze e prelievi da magazzino;
- i) acquisto dell'area necessaria all'installazione di quanto previsto alle precedenti lettere b), c) e d), ove l'acquisto sia strettamente finalizzato alla predetta installazione.

4. Le spese tecniche di cui alle lettere a), f), g) sono ammissibili nella misura non superiore del 10% del restante investimento.

#### Art. 10

##### *(Criteri di priorità)*

1. Con riferimento alle iniziative ammesse a finanziamento di cui all'articolo 4 si privilegiano gli interventi in base al maggior rapporto di CO2 evitata per anno/euro di finanziamento.

2. In caso di pari rapporto di CO2 evitata per anno/euro di finanziamento, è data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

#### Art. 11

##### *(Metodo di calcolo della CO2 evitata/anno)*

1. L'anidride carbonica (CO2) evitata/anno è calcolata come specificato nell'allegato A.

#### Art. 12

##### *(Eventuali risorse non utilizzate)*

1. L'eventuale eccedenza finanziaria, che si rendesse disponibile ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di altre domande ex articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 448/1998, non coperte finanziariamente relative ad altri gruppi di intervento.

2. Il trasferimento di risorse fra i gruppi è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Ufficio di piano, Servizio per la programmazione energetica.

#### Art. 13

##### *(Comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio)*

1. I beneficiari dei contributi devono inviare alla Direzione regionale dell'industria specifica comunicazione scritta di inizio e fine dei lavori firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del contributo.

2. Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 4 del D.M. 337/2000 e delle informative semestrali di cui all'articolo 4 del D.M. 21 maggio 2001, è fatto obbligo ai beneficiari dei finan-

ziamenti di cui al presente Regolamento di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo l'accesso agli impianti e ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

4. La Direzione regionale dell'industria trasmette all'Ufficio di piano - Servizio della programmazione energetica, copia delle domande pervenute, copia della graduatoria, nonché copia delle comunicazioni di cui al primo comma e della documentazione di cui all'articolo 15.

#### Art. 14

##### *(Variazioni progettuali)*

1. I soggetti richiedenti sono tenuti a dare tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento.

2. Nel caso di variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del finanziamento, si dovrà provvedere, sentito il parere dell'organo che ha approvato il progetto all'eventuale conferma dello stesso, senza riconoscimento, ai fini del finanziamento, delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, se contenute nel limite del 10%, comportano una conseguente proporzionale riduzione del finanziamento.

4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto in misura superiore al 10% rispetto alla spesa ammessa, comportano una conseguente proporzionale riduzione del finanziamento previa acquisizione del parere dell'organo che si è espresso sul progetto.

#### Art. 15

##### *(Modalità di presentazione del consuntivo)*

1. Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, che deve avvenire non oltre 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 13, l'impresa presenta alla Direzione regionale dell'industria, che l'inoltra per l'istruttoria tecnica all'Ufficio di piano:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, dalla quale risulti che le fatture, di cui si dà elencazione, riferite all'intervento,

sono state interamente quietanzate e che sugli originali è stata apposta la dicitura di annullamento:

«Fattura utilizzata per l'erogazione di contributo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera f)»

(Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione regionale dell'industria) (atto) n. ... del ...;

b) una perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per tipologia d'intervento, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che attesti la corrispondenza del progetto realizzato con quello ammesso a contributo, l'esito delle verifiche sulla CO2 evitata dall'intervento realizzato calcolata come disposto all'articolo 11 del presente Regolamento, nonché la congruità e corrispondenza delle spese sostenute con quelle preventivate.

2. L'Ufficio di piano valuterà congiuntamente alla Direzione regionale dell'industria la coerenza della documentazione presentata.

3. L'erogazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione prevista.

4. L'Ufficio di piano potrà compiere controlli a campione al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata.

#### Art. 16

*(Variazione dei risultati)*

1. E' ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato, che comporti una minore riduzione di CO2, purchè contenuta nella misura del 10%.

#### Art. 17

*(Revoca del contributo)*

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del finanziamento concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi calcolati ai sensi di legge.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Titolo III del Capo II della legge regionale 7/2000.

#### Art. 18

*(Trattamento dei dati personali)*

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la Direzione regionale dell'industria e presso l'Ufficio di piano e sono trattati anche mediante strumenti in-

formatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

#### Art. 19

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

#### **Metodi di calcolo della CO2 evitata Riduzione dei consumi energetici nel settore industriale Cogenerazione nell'industria**

La quantità di CO2 evitata è pari a quella emessa da un sistema convenzionale di riferimento per ottenere lo stesso effetto utile (energia elettrica e energia termica) prodotto dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento. Da tale quantità va dedotta la CO2 emessa dal combustibile fossile tradizionale utilizzato per alimentare l'impianto di cogenerazione.

$$Z = 0,67 E + 0,25 T - f C$$

Dove:

Z = quantità di CO2 evitata [kg CO2/anno]

E = energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata [kwh<sub>e</sub>/anno]

T = energia termica prodotta annualmente dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata [kwh<sub>t</sub>/anno]

C = quantità annua di combustibile utilizzata dall'impianto di cogenerazione [m<sup>3</sup>/anno oppure kg/anno a seconda del tipo di combustibile (vedi tabella allegata)]

f = fattore di emissione relativo al combustibile utilizzato nell'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento, come specificato nella tabella allegata

N.B.: Nel caso in cui l'impianto attuale sia alimentato da più combustibili, il termine (C\*f) dovrà essere calcolato come sommatoria dei consumi annui dei vari combustibili utilizzati moltiplicati per i rispettivi coefficienti di emissione.

### Tabella dei fattori di emissione dei principali combustibili

<i>Combustibile</i>		
<i>Tipo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Fattore di emissione f [kg CO2/unità di combustibile]</i>
Benzina	kg	3,02
carbone di legna	kg	2,95
Coke	kg	2,98
Coke di petrolio	kg	3,47
Energia elettrica dalla rete	kWh	0,67
Gas di cokeria	Sm <sup>3</sup>	0,83
Gas di altoforno	Sm <sup>3</sup>	0,91
Gas di raffineria	Sm <sup>3</sup>	3,32
Gas naturale (metano)	Sm <sup>3</sup>	1,93
Gasolio	kg	3,13
GPL	kg	2,87
Lignite	kg	1,04
Olio combustibile denso (BTZ)	kg	3,15
Torba	kg	1,14

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
2 maggio 2002, n. 0116/Pres.

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 4/2001. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», ed in particolare l'articolo 8, comma 52, il quale dispone che «Per le proprie esigenze operative correnti le Direzioni regionali ed i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line ed inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi di aggiornamento professionale»;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione n. 0262/Pres. dell'11 luglio 2001 con il quale è stato

approvato il Regolamento, attualmente in vigore, per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4;

ACCERTATO che il limite di importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del Regolamento stesso, attualmente di euro 5.164,57 (lire 10.000.000) è esiguo ai fini dell'acquisizione di beni di particolare tipologia (attrezzature informatiche, personal computers portatili, stampanti anche a colori);

RITENUTO, inoltre, che è opportuno disciplinare diversamente le procedure relative al parere di congruità sulle forniture;

RITENUTO pertanto necessario approvare un nuovo Regolamento, in sostituzione del vigente;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1289 del 23 aprile 2002;

DECRETA

E' approvato il nuovo «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», quale risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 2 maggio 2002

TONDO

**Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio per le esigenze operative correnti della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4**

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità concernenti le spese dirette che la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali sostiene, ai sensi

dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

#### Art. 2

##### *(Individuazione delle spese)*

1. Le spese di cui all'articolo 1 sono le seguenti:

- a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer portatili, stampanti anche a colori;
- b) materiali accessori e ausiliari, di ricambio, ricarica e di consumo inerenti i beni di cui alla lettera a); forniture di pannelli, lavagne luminose;
- c) materiali ed attrezzature d'ufficio quali video-registratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; macchine da calcolo;
- d) materiali di ricambio, di consumo, ausiliario e accessorio inerenti i beni di cui alla lettera c) nonché prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione e restauro per tutto quanto precede;
- e) libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti agli impiegati quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e quotidiani;
- f) materiali e attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti urgente ed indifferibile.

2. Le spese di cui al comma 1 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

#### Art. 3

##### *(Limiti di importo)*

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare euro 9.000 (lire 17.426.430) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

#### Art. 4

##### *(Competenze per l'esecuzione delle spese)*

1. Il Direttore regionale della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

#### Art. 5

##### *(Modalità di esecuzione delle spese)*

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 6, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente, secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si intende validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

#### Art. 6

##### *(Ricorso ad un determinato contraente)*

1. E' consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità o specificità o urgenza della fornitura;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di euro 2.582,28 (lire 5.000.000) al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Salvo i casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal Direttore del servizio competente per materia.

#### Art. 7

##### *(Ordinazione dei beni)*

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato su disposizione del Direttore regionale della sanità e delle politiche sociali, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'articolo 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

#### Art. 8

##### *(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)*

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, in base a fatture o note di addebito munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito di cui al comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 9

##### *(Gestione dei beni mobili)*

1. Al Vice consegnatario della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

#### Art. 10

##### *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

#### Art. 11

##### *(Abrogazione)*

1. Il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0262/Pres. dell'11 luglio 2001 è abrogato.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
7 maggio 2002, n. 0130/Pres.

**Legge regionale 23/1999, articolo 12. Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo. Costituzione.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che l'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 dispone che per ottenere l'autorizzazione alla raccolta del tartufo il raccogliitore debba sostenere un esame d'idoneità presso la Direzione regionale dell'agricoltura, che istituirà apposita commissione, e nel contempo prevede la composizione di detta commissione;

VISTE le note prot. n. AGR/1-7/17917 dell'1 agosto 2001, n. AGR/1-7/2949 del 19 febbraio 2002, n. AGR/1-7/6006 del 6 marzo 2002 e n. AGR/1-7/7632 del 4 aprile 2002 con le quali la Direzione regionale dell'agricoltura nel chiedere di provvedere alla costituzione della Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo ne indica la composizione, la durata, suggerisce di stabilire in lire 60.000 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti esterni all'Amministrazione regionale e fornisce ogni altro elemento utile;

VISTE le note di designazione da parte delle Associazioni ed Organizzazioni interessate;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2002, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1323 del 23 aprile 2002;

## DECRETA

È costituita, presso la Direzione regionale dell'agricoltura, la Commissione d'esame per l'idoneità alla raccolta del tartufo, con la seguente composizione:

*Presidente*

dott. Eros Mauro, Direttore sostituto del Servizio produzioni vegetali designato dal Direttore regionale dell'agricoltura

*Componenti*

Alfredo Pergolini, Rappresentante delle associazioni micologiche friulane

dott. Gianluigi D'Orlandi, Rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori

*Segretario*

Francesca Nardin, Segretario contabile presso il Servizio produzioni vegetali della Direzione regionale dell'agricoltura

La Commissione durerà in carica per cinque anni.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 30,99 per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 53.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 maggio 2002, n. 0131/Pres.

**Legge regionale 57/1982. Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo. Sostituzione componente.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 234/Pres. del 20 luglio 1999 è stato ricostituito il Comitato regionale per la prevenzione

delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1982, n. 57;

VISTE le note prot. 93377/SAI II/B/44 del 26 novembre 2001 e prot. 7474/SAI/II/B/44 del 26 marzo 2002 con le quali l'Assessore regionale alla sanità ed alle politiche sociali chiede di provvedere alla sostituzione del componente dott. Ennio Flaminio, esperto nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore medesimo, scelto in quanto Sovrintendente scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ed attualmente posto in quiescenza, proponendo il nominativo del dott. Dino Del Ponte, Dirigente scolastico;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relativa al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1037 del 10 aprile 2002;

## DECRETA

- il dott. Dino Del Ponte, esperto nominato dalla Giunta regionale, Dirigente scolastico, è componente del Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, in sostituzione del dott. Ennio Flaminio.

- Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 maggio 2002, n. 0132/Pres.

**Legge regionale 27/1988 articolo 5. Commissioni tecniche provinciali di Udine e Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche. Ricostituzione.**

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che la legge regionale 9 maggio 1988 n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 5, istituisce le Commissioni tecniche per l'effettuazione della verifica sull'osservanza delle norme sismiche;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140/Pres. del 29 aprile 1997, con il quale sono state ricostituite le Commissioni tecniche provinciali di Udine e Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche;

CONSIDERATO che le stesse sono venute a scadere;

VISTA la nota prot. n. EST/5711-B/9/a/117 del 17 aprile 2002 della Direzione regionale dell'edilizia e dei Servizi tecnici, con la quale l'Assessore regionale all'edilizia ed ai Servizi tecnici, nel chiedere la ricostituzione delle Commissioni tecniche provinciali di Udine e Pordenone, ne indica la composizione sulla base delle designazioni, delle norme di legge e delle scelte effettuate;

VISTE le note di designazione, nonché le terne indicate dai rispettivi ordini professionali;

CONSIDERATO che il comma 10 dell'articolo 5 della predetta legge regionale 27/1988 prevede che agli esperti componenti le commissioni compete un gettone di presenza pari all'importo massimo previsto dall'articolo 2 della legge regionale 63/1982;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 1324 del 23 aprile 2002;

## DECRETA

Sono ricostituite le Commissioni Tecniche Provinciali di Udine e Pordenone per l'osservanza delle norme sismiche, con la seguente composizione:

### *Commissione tecnica provinciale di Udine*

#### *Presidente*

- il Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine;

#### *Componenti*

- il Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Gorizia, se del caso, ai sensi del 4° comma, articolo 29, legge regionale 31/1995;

- dott. ing. Giovanni Ceschia dipendente regionale con qualifica di consigliere ingegnere;

- dott. ing. Patrizia Dari Canciani esperto;

- dott. ing. Roberto Franceschinis esperto;

- dott. geol. Mario Cuttini esperto;

- dott. arch. Alberto Tondolo esperto;

#### *Segretario:*

- geom. Giulio De Giorgio consigliere tecnico in servizio presso la Direzione provinciale dei Servizi tecnici di Udine.

### *Commissione tecnica provinciale di Pordenone*

#### *Presidente:*

- il Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Pordenone;

#### *Componenti:*

- dott. arch. Roberto Zambet dipendente regionale con qualifica funzionario tecnico;

- dott. ing. Vinicio Perin esperto;

- dott. ing. Antonino Colussi esperto;

- dott. geol. Piergiuseppe Dal Mas esperto;

- dott. arch. Valter Baracetti esperto;

#### *Segretario:*

- geom. Cristina Cantarutti, segretario tecnico in servizio presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone.

Il Direttore provinciale dei servizi tecnici può delegare un altro dipendente regionale di grado non inferiore a Funzionario, appartenente alla specializzazione tecnico-ingegneristica.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione provinciale.

Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le decisio-

ni sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Ai lavori delle Commissioni tecniche possono intervenire di volta in volta, con voto consultivo, su invito del Direttore provinciale, studiosi od esperti, per la trattazione di problemi di particolare complessità tecnica.

Le Commissioni dureranno in carica 5 anni.

Ai componenti esperti spetta un gettone di presenza di euro 30,99 (pari a lire 60.000) per seduta, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, nella misura prevista per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul cap. 150 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2002-2004 e per l'anno 2002 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.1.1.663, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 9 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
15 maggio 2002, n. 0134/Pres.

**Proroga incarico del Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda regionale di promozione turistica.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 016/Pres. del 18 gennaio 2002 con il quale il signor Sergio Dressi, già Presidente dell'Azienda regionale per la promozione turistica, è stato nominato - ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni, - Commissario straordinario per la gestione dell'Azienda medesima, a decorrere dalla data del 19 gennaio 2002;

VISTI altresì i propri decreti n. 042/Pres. del 15 febbraio 2002, n. 080/Pres. del 19 marzo 2002 e n. 102/Pres. del 18 aprile 2002 con i quali l'incarico di cui al precedente comma è stato prorogato di volta in volta per un periodo di trenta giorni sino al 18 maggio 2002;

CONSTATATO che per la complessità delle incombenze da svolgere le procedure attivate per la ricostituzione del suddetto Organo collegiale non hanno ancora trovato adeguata conclusione;

PRESO ATTO, comunque, dell'entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante la

disciplina organica del turismo, che ha determinato l'impossibilità di funzionamento del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda in parola;

RITENUTO pertanto indispensabile assicurare la continuità amministrativa dell'Azienda e provvedere alla proroga di ulteriori 30 giorni del periodo di commissariamento;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa al signor Sergio Dressi, Presidente dell'Azienda regionale per la promozione turistica, viene ulteriormente prorogato il periodo di commissariamento, già disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni, a decorrere dalla data del 19 maggio 2002 e fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi e nei limiti indicati dall'articolo 12 della legge regionale n. 9/1993, dianzi citata, e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 maggio 2002, n. 0135/Pres.

**Legge regionale 47/1996 e legge regionale 9/2002. Estensione dei benefici della riduzione del prezzo alla pompa al gasolio per autotrazione. Fasce territoriali.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale disciplina la materia della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale;

ATTESO che la legge regionale 20 marzo 2002, n. 9, nell'apportare modifiche alla legge regionale n. 47/1996 suddetta, ha esteso i benefici delle riduzioni del prezzo già vigenti per la benzina anche al gasolio per autotrazione, in attuazione della disposizione nazionale introdotta con il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni in legge 27 febbraio 2002, n. 16;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del 7 marzo 1997, n. 076/Pres., rettificato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 19 feb-

braio 1998, n. 049/Pres., con il quale, tra l'altro, in attuazione del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 47/1996, è stato suddiviso il territorio regionale in numero cinque fasce, in ciascuna delle quali sono stati inseriti i relativi Comuni, al fine di determinare l'entità delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine in maniera differenziata in ogni fascia territoriale, sulla base della distanza dei Comuni rispetto al valico confinario;

ATTESO che la suddivisione del territorio in cinque fasce, definito con i provvedimenti di cui sopra per le riduzioni del prezzo sulla benzina, deve necessariamente essere applicata anche per le riduzioni del prezzo per il gasolio, in quanto l'entità dei benefici è determinata in relazione al comune di residenza degli aventi diritto, i quali, potendo essere intestatari di più mezzi diversamente alimentati (benzina o gasolio), devono necessariamente ottenere i benefici riferiti alla stessa fascia territoriale per tutti i mezzi da rifornire a prezzo ridotto;

RITENUTO pertanto necessario estendere la suddetta suddivisione del territorio in cinque fasce anche per consentire la determinazione in maniera differenziata delle riduzioni del prezzo sul gasolio per autotrazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 aprile 2002, n. 1055, con la quale è stato approvato il programma di attività del Servizio autonomo per la gestione delle benzine a prezzo ridotto per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/1996;

VISTA la legge regionale 18/1996;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale in data 15 maggio 2002, n. 1541;

#### DECRETA

##### Art. 1

La suddivisione del territorio regionale in numero cinque fasce, determinata - ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni - con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale il 7 marzo 1997, n. 076/Pres., rettificato con decreto del Presidente della Giunta regionale il 19 febbraio 1998, n. 049/Pres., è applicata anche ai fini della determinazione delle riduzioni del prezzo per il gasolio per autotrazione.

##### Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 1° giugno 2002.

Trieste, lì 17 maggio 2002

TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
17 maggio 2002, n. 0136/Pres.

**Legge regionale 27/1996, articoli 9 e 10. Ricostituzione della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 contenente le norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea ed in particolare gli articoli 9 e 10 relativi rispettivamente all'istituzione ed al funzionamento della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli.

VISTO il proprio decreto n. 041/Pres. del 13 febbraio 1997 con il quale è stata costituita, per la durata di un quinquennio, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, detta Commissione.

ATTESO che la Commissione in parola risulta da tempo scaduta a che si rende pertanto necessario procedere alla sua ricostituzione.

VISTE le note di designazione delle amministrazioni, associazioni ed enti interessati.

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1455 del 7 maggio 2002;

#### DECRETA

è ricostituita, presso la sede della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, la Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli prevista dall'articolo 9 della legge regionale 27/1996.

La Commissione è così composta:

##### *Presidente*

Il Segretario generale della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste (attualmente dott. Arcangelo Flaminio) e in caso di sua assenza o impedimento il dott. Franco Rota.

##### *Componenti effettivi*

- dott. Alessandro Delfrate, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Trieste
- p.i. Sergio Zanirato, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Udine
- dott. Alessandro Caprara, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Gorizia
- sig. Loris Ius, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pordenone
- ing. Luigi Lorenzoni Blasi, Ministero trasporti - Motorizzazione

- il Direttore del Servizio regionale del trasporto pubblico locale (attualmente dott. ing. Roberto Della Torre)
- sig. Maurizio Bucci, A.N.C.I. sez. regionale.

#### *Sostituti*

- dott. Claudio Vincis, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Trieste
- dott.ssa Piera Burba, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Udine
- sig. Silvano Bon, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Gorizia
- sig. Diego Felice, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pordenone
- ing. Roberto Kravos, Ministero trasporti - Motorizzazione
- dott. Sergio Ongaro, Servizio regionale del trasporto pubblico locale
- gen. Roberto Bardini, A.N.C.I. sez. regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla sig.ra Giuliana Ziberna e in caso di sua assenza o impedimento dalla sig.ra Cristina Torrenti, dipendenti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste.

La Commissione dura in carica cinque anni e non comporta spese per l'Amministrazione regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 maggio 2002

TONDO

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 14 maggio 2002, n. 12.

#### **I.P.A.B. «Pia Fondazione Scaramangà» di Trieste. Approvazione aggiornamento statutario.**

#### L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO il Regio decreto 10 dicembre 1934 di approvazione dello statuto della Pia Fondazione Scaramangà di Trieste;

VISTO il D.P.R. 20 maggio 1964 di modificazione dello Statuto stesso;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali n. 14 del 26 maggio 1997, con il quale sono state approvate ulteriori modificazioni statutarie;

VISTA la deliberazione n. 19 del 25 ottobre 2001, con la quale il Consiglio di amministrazione della Fon-

dazione ha deciso di proporre la modifica dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, nonché dell'articolo 12, comma 4, lettere a) e d), nei testi di cui all'allegato A, alla medesima deliberazione;

ATTESO che con la citata deliberazione l'Ente ha inteso rideterminare la numerazione degli articoli 11, 12, 13 e 14 dello Statuto contrassegnandoli rispettivamente con i numeri 12, 13, 14 e 15, al fine di inserire il nuovo articolo 11 concernente le funzioni gestionali attribuite al Segretario, secondo il testo sotto riportato:

«Le funzioni gestionali fanno capo al Segretario fondazionale e abbracciano la generalità degli atti ed attività non espressamente contemplate nei due precedenti articoli.

Nel loro ambito rientrano specificatamente:

- a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli;
- b) l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;
- c) la controfirma degli atti presidenziali;
- d) l'ordinazione e la liquidazione di spese nei limiti delle disponibilità di bilancio;
- e) la stesura delle proposte d'atti da sottoporre agli organi di indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale;
- f) la direzione ed organizzazione delle attività che danno esecuzione e concretizzazione agli atti fondamentali in genere.

Quando l'esercizio della funzione di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.»;

ACCERTATO che la deliberazione consiliare suddetta, essendo l'Ente sprovvisto di un proprio albo, è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 68 della legge 6972/1890 e che contro di essa, durante il periodo di pubblicazione, non sono stati presentati opposizioni o reclami;

ATTESO che il Consiglio comunale di Trieste, invitato dall'Ente, come prescritto dall'articolo 62 della citata legge 6972/1890, ad esprimersi sulla modificazione statutaria proposta, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, non ha adottato alcun atto in merito e, pertanto, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 62, va considerato assenziente;

VISTO il parere favorevole espresso allo stesso riguardo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 25 febbraio 2002, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, lettera b), della legge regionale 49/1991;

CONSIDERATE le osservazioni formulate dal Servizio ispettivo e della polizia locale sull'articolo 4 dello Statuto in ordine all'attribuzione della nomina di due Consiglieri di amministrazione dell'I.P.A.B. al Consiglio comunale di Trieste, in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione n. 7, dell'8 aprile 2002, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha recepito tali osservazioni ed ha disposto di attribuire la nomina suddetta al Sindaco del Comune di Trieste anziché al Consiglio comunale come proposto con la precedente deliberazione dell'Organo amministrativo dell'Ente n. 19/2001, sostituendo con un nuovo testo quello vigente del comma 2 dell'articolo 4;

VISTE le precisazioni fornite dal Presidente della Fondazione con nota, prot. n. 57-V-02, del 6 maggio 2002;

PRESO ATTO che il testo corretto del predetto comma 2 dell'articolo 4 è il seguente:

«Dei Consiglieri, due sono nominati dal Sindaco del Comune di Trieste nell'ambito di una rosa di personalità proposta dal Capo della Comunità Greco-Orientale di Trieste, uno dal Capo della Comunità Greco-Orientale di Trieste e l'altro è un membro della famiglia del Fondatore la cui scelta è riservata ai discendenti maschi primogeniti delle figlie fino alla quarta generazione. In mancanza di questi ultimi, anche tale membro sarà nominato dal Sindaco nell'ambito di una rosa di personalità proposta dal Capo della Comunità Greco-Orientale di Trieste, dando comunque la preferenza a persone legate da vincoli di parentela con la famiglia del Fondatore. Allo stesso modo sarà supplito alle mancanze che per caso di morte, rinuncia o per altri motivi si verificassero rispetto ai singoli membri del Consiglio durante il sessennio. Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri durano in carica sei anni e possono essere sempre riconfermati.»;

RITENUTA la legittimità dell'iniziativa assunta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTI gli articoli 62 e 68 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, nonché i relativi regolamenti approvati con Regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1;

## DECRETA

di approvare l'aggiornamento dello statuto dell'I.P.A.B. denominata «Pia Fondazione Scaramangà» avente sede a Trieste, in Riva Tre Novembre, n. 7.

Il testo definitivo dello statuto fondazionale, che si compone di numero 15 articoli, è allegato al presente decreto e ne forma parte integrante.

Il Presidente dell'Istituzione è incaricato dell'esecuzione del decreto medesimo che sarà trasmesso a tutti gli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Udine, 14 maggio 2002

CIRIANI

## PIA FONDAZIONE SCARAMANGÀ - TRIESTE

### STATUTO

#### Art. 1

La Pia Fondazione Scaramangà istituita in base all'articolo 11 del testamento del 7 maggio 1875 del signor Giovanni Scaramangà di Altomonte, mancato ai vivi il 19 gennaio 1883, fu giuridicamente riconosciuta ai sensi della legislazione austriaca con decreto 31 dicembre 1890, n. 1940911X della Luogotenenza del Littorale, dalla quale venne pure approvata il 12 dicembre 1901, n. 29885 l'appendice del 2 novembre 1901 aggiunta al detto atto.

Lo Statuto dell'Ente è stato approvato con Regio decreto 10 dicembre 1934 e modificato con D.P.R. 20 maggio 1964.

#### Art. 2

Lo scopo diretto della Pia Fondazione Scaramangà è quello di assistere giovani donne, fornendo loro i mezzi al collocamento in matrimonio, nonché assistere famiglie bisognose con particolare attenzione a quelle decadute.

Nei limiti consentiti dalle entrate saranno assegnati:

- a) doti non maggiori di euro 3.000 e non minori di euro 600 cadauna a favore di giovani nubende di condizioni disagiate residenti nel Comune di Trieste ed aventi i necessari requisiti di moralità;
- b) sussidi da erogarsi una volta tanto a favore di famiglie oneste e bisognose con preferenza a quelle decadute,
- c) erogazioni a favore di determinate Istituzioni e persone nominate dal Fondatore.

Gli importi indicati al punto a) potranno essere modificati dal Consiglio di amministrazione, in nesso con l'eventuale mutare del valore della moneta, ferma restando la proporzione di 5 a 1, stabilita con deliberazione da approvarsi nei modi di legge, senza ricorrere a modificazioni del presente Statuto. Per tali fini verrà stanziata annualmente in bilancio, nel limite concesso dalle rendite e spese previste, una somma da ripartirsi in 24 (ventiquattro) parti, come stabilito dal Fondatore e precisamente:

- 1) 5/24 (cinqueventiquattresime) parti al Comune di Trieste per costituire doti a favore di fanciulle meritevoli e per soccorrere persone o famiglie bisognose del Comune, con speciale riflesso alle decadute; fanciulle, persone e famiglie dovranno appartenere al culto cattolico;
- 2) 7½/24 (sette e mezza ventiquattresime) parti alla Comunità Greco-Orientale di Trieste per doti e sussidi come sopra, coll'obbligo di pagare annualmente onde dispongano come meglio credono, il 13% dell'assegnazione alla Comunità Serbo-Ortodossa di Trieste e il 9% dell'assegnazione al Comune di Sesana, purché vengano prese idonee iniziative in memoria del Fondatore;
- 3) 1½/24 (una e mezza ventiquattresima) parte alla Comunità Israelitica di Trieste per doti e sussidi come ad 1);
- 4) 1/24 (una ventiquattresima) parte alle Comunità Protestanti di Trieste, rimettendo l'equa ripartizione fra le Comunità Protestanti al Consiglio di Amministrazione della Pia Fondazione;
- 5) 1/24 (una ventiquattresima) parte alla Comunità dei vecchi cattolici che venisse istituita a Trieste e, ciò non essendo, alla Comunità dei vecchi cattolici di Vienna;
- 6) 2/24 (due ventiquattresime) parti alla Direzione delle Scuole pubbliche di Chios, per essere impiegate in scopi di pubblica istruzione;
- 7) 5/24 (cinque ventiquattresime) parti alle figlie del Fondatore e rispettivamente ai discendenti per linee delle figlie, domiciliati nei territori già facenti parte dell'Impero austriaco come era configurato nell'anno 1875, e più prossimi per parentela al Fondatore fino alla quarta generazione e, dopo l'estinzione di questa, al discendente maschio primogenito della figlia Mirtò Scaramangà che portasse il nome di famiglia del fondatore e fosse stabilito nei territori già facenti parte dell'Impero austriaco come era configurato nell'anno 1875, allo scopo di erogare la rispettiva somma a loro scelta e senza obbligo a resa di conto o giustificazione qualsiasi. Ove mai, per qualsiasi evenienza, non si potessero consegnare queste cinque ventiquattresime parti alle figlie del Fondatore e discendenti loro,

verranno esse consegnate per scopi ad 1) metà al Comune dell'isola di Chios e metà alla Comunità Greco-Orientale di Trieste con raccomandazione stessa di avere speciale riguardo nella distribuzione delle doti e sussidi ad altri eventuali discendenti alle figlie del Fondatore;

- 8) 1/24 (una ventiquattresima) parte all'Istituzione degli orfani stabilita in Atene in Grecia.

#### Art. 3

L'importo che alla fine di ogni anno verrà ad avanzare dopo coperte le spese e distribuite le rendite come al punto precedente verrà portato in aumento del patrimonio di cui al punto successivo.

Il capitale fondazionale è destinato a rimanere intangibile e perpetuamente devoluto alla destinazione stabilita e ad essere separatamente custodito ed amministrato da apposito Consiglio d'amministrazione assistito da un Segretario.

La Fondazione provvede al raggiungimento delle proprie finalità colle rendite del patrimonio nonché con altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

#### Art. 4

L'Opera Pia è amministrata da un Consiglio d'amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente che è nominato dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia o dall'Assessore delegato.

Dei Consiglieri, due sono nominati dal Sindaco del Comune di Trieste nell'ambito di una rosa di personalità proposta dal Capo della Comunità Greco-Orientale di Trieste, uno dal Capo della Comunità Greco-Orientale di Trieste e l'altro è un membro della famiglia del Fondatore la cui scelta è riservata ai discendenti maschi primogeniti delle figlie fino alla quarta generazione. In mancanza di questi ultimi, anche tale membro sarà nominato dal Sindaco nell'ambito di una rosa di personalità proposta dal Capo della Comunità Greco-Orientale di Trieste, dando comunque la preferenza a persone legate da vincoli di parentela con la famiglia del Fondatore. Allo stesso modo sarà supplito alle mancanze che per caso di morte, rinuncia o per altri motivi si verificassero rispetto ai singoli membri del Consiglio durante il sessennio. Tanto il Presidente, quanto i Consiglieri durano in carica sei anni e possono essere sempre riconfermati.

Al Presidente della Pia Fondazione spetta un'indennità mensile non superiore ai 2/10 dell'indennità stabilita per l'assessore del Comune di Trieste mentre ai Consiglieri di amministrazione spetta un gettone di presenza per le sedute consiliari non superiore ai 5/10 del gettone di presenza, stabilito per il Consigliere del Comune di Trieste.

## Art. 5

In caso di assenza e di impedimento del Presidente, fa le veci il membro più anziano di nomina ed in difetto, il più anziano di età.

## Art. 6

I membri del Consiglio d'amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e la Regione la può promuovere.

## Art. 7

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

## Art. 8

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario, e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

## Art. 9

Le funzioni d'indirizzo politico sono attuate dal Consiglio d'amministrazione e concernono nell'adozione di atti volitivi - espressi in forma deliberativa - d'indirizzo, pianificazione e programmazione dell'attività istituzionale nonché di verifica, in sede di conto consuntivo, della congruenza fra tali atti ed i risultati gestionali.

Esse riguardano esaustivamente le seguenti materie:

- a) Statuto;
- b) bilanci preventivi e loro variazioni di capitoli;
- c) conti consuntivi;
- d) Regolamenti;
- e) piani e programmi;
- f) progetti di lavori comportanti concessione edilizia;
- g) convalida degli Amministratori e loro decadenza;
- h) indennità gli Amministratori;
- i) trattamento economico del personale (salvo non si tratti d'applicazione vincolata di contratti collettivi o comunque di norme imperative);

- j) accettazione di lasciti e donazioni;
- k) acquisizione o cessione di diritti reali su immobili, beni mobili registrati o altri cespiti patrimoniali;
- l) mutui;
- m) fissazione della sede fondazionale;
- n) convenzioni con enti pubblici;
- o) promozione di vertenze giudiziarie, resistenza in liti ed assenso a transazioni e conciliazioni, quando concernano le materie di cui ai precedenti punti o comunque atti adottati dagli organi fondazionali d'indirizzo e di rappresentanza politica;
- p) nomina del Segretario e valutazione del suo operato.

## Art. 10

Le funzioni di rappresentanza politico-istituzionale s'articolarono esaustivamente nelle materie di seguito elencate, che competono al Presidente, il quale:

- a) convoca il Consiglio d'amministrazione e ne presiede i lavori;
- b) in caso di necessità o urgenza può assumere disposizioni di competenza del Consiglio, salvo poi sottoporle a ratifica dello stesso;
- c) assicura i contatti politici con gli altri enti;
- d) rappresenta l'Istituzione negli atti giudiziari, amministrativi e nei rapporti con le Autorità;
- e) acquisisce di diritto le attribuzioni del Segretario, quando questi sia controparte.

Gli atti volitivi del Presidente hanno forma d'ordinanza. Atti ed altri scritti presidenziali impegnano la Fondazione se controfirmati secondo legge.

## Art. 11

Le funzioni gestionali fanno capo al Segretario fondazionale e abbracciano la generalità degli atti ed attività non espressamente contemplate nei due precedenti articoli.

Nel loro ambito rientrano specificatamente:

- a) l'adozione di atti volitivi concernenti materie o fattispecie diverse da quelle contemplate nei due precedenti articoli, o che diano attuazione ad atti formati in forza dei medesimi due articoli;
- b) l'adozione di atti a carattere certificativo, dichiarativo, organizzativo, informativo, ricognitivo o comunque non volitivo;
- c) la controfirma degli atti presidenziali;
- d) l'ordinazione e la liquidazione di spese nei limiti delle disponibilità di bilancio;

- e) la stesura delle proposte d'atti da sottoporre agli organi d'indirizzo e di rappresentanza politico-istituzionale;
- f) la direzione ed organizzazione delle attività che danno esecuzione e concretizzazione agli atti fondamentali in genere.

Quando l'esercizio della funzione di gestione implichi formalizzazione, essa ha luogo in forma determinativa.

#### Art. 12

E' il Consiglio d'amministrazione della Fondazione che avrà cura di avvertire nel modo che riterrà più opportuno le varie Istituzioni e persone assegnatarie per il ritiro delle somme loro spettanti perché possano distribuirle possibilmente il 19 gennaio di ciascun anno a perenne ricordo della morte del Fondatore. L'Amministrazione della Fondazione avrà sempre la facoltà di chiedere alle varie istituzioni al cui favore concede sussidi, il modo e le proporzioni con cui gli stessi siano stati impiegati, vigilando affinché vengano destinati secondo gli scopi statutari dell'Opera Pia.

#### Art. 13

Il conferimento delle doti ai sensi dell'articolo 2 avviene a mezzo del Comune di Trieste, della Comunità Greco-Orientale, della Comunità Israelitica di Trieste e della Comunità Serbo-Ortodossa; verrà eseguito da detti enti colle norme vigenti in materia di beneficenza dotale.

Le doti sono conferite per libera scelta dei predetti Enti dando la preferenza alle fanciulle che provino il fidanzamento e la promessa di matrimonio o la richiesta di pubblicazioni. I detti Enti però dovranno attenersi alle seguenti speciali norme.

Le doti verranno poste in concorso per cura delle relative Corporazioni per essere distribuite il 19 gennaio, giorno dell'obito del Fondatore.

Le grazie dotali vacanti rimarranno a disposizione dell'ente rispettivo e verranno conferite il giorno 19 gennaio prossimo successivo. In difetto assoluto di concorrenti qualificate, la somma rimasta così libera verrà elargita dal rispettivo Ente nel giorno 19 gennaio più prossimo fra le persone e famiglie bisognose.

- a) Per concorrere alle doti le fanciulle debbono dimostrare:
- 1) di aver raggiunto l'età di 14 anni e non superato quella di 35;
  - 2) di essere di buona condotta e di trovarsi in condizioni di povertà.
- b) Il pagamento delle doti sarà fatto in seguito a presentazione del certificato di celebrato matrimonio.

- c) I detti Enti dovranno depositare gli importi nel periodo tra l'assegnazione ed il pagamento alla Cassa di Risparmio di Trieste con libretto intestato al rispettivo Ente, in favore del quale ricadranno gli interessi, ma vincolato al nome delle assegnatarie.

- d) Si perde il beneficio alla dote:

- 1) per morte delle assegnatarie prima del pagamento;
- 2) per mancata celebrazione del matrimonio entro il triennio dell'assegnazione della dote, con facoltà però di concorrere negli anni successivi alle doti che si dovessero concedere, purchè conservino i requisiti prescritti.

#### Art. 14

La pianta organica ed i modi di nomina, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel regolamento interno.

#### Art. 15

Per tutti gli argomenti non contemplati nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari nonchè quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

VISTO: L'ASSESSORE: CIRIANI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 6 maggio 2002, n. EST. 319-D/ESP/4705. (Estratto).

**Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Forni di Sopra, per la realizzazione dei lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria (Rio Pisara), 10° lotto.**

IL DIRETTORE SOSTITUTO  
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Forni di Sopra è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

## Comune di Forni di Sopra

1) Foglio 21, mappale 1524 (ex 991/a) di are 0,07 da espropriare: mq. 7

Foglio 21, mappale 1495 (ex 993/b) di are 0,19 da espropriare: mq. 19  
indennità:

$1/2 \times \text{mq. } (7 + 19) \times (\text{Valore venale euro/mq } 40,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq } 0,00181) = \text{euro } 520,24$   
euro 520,24 - 40% = euro 312,14  
pavimentazione, a corpo: euro 260,00  
Sommano euro 572,14

Ditta: Perissutti Damiano nato a Forni di Sopra il 7 settembre 1933, comproprietario; Perissutti Mario nato a Forni di Sopra il 22 maggio 1936, comproprietario; (Partita n. 3885).

2) Foglio 21, mappale 1484 (ex 942/a) di are 0,24 da espropriare: mq. 24  
indennità:

$1/2 \times \text{mq. } 24 \times (\text{Valore venale euro/mq } 40,00 + 10 \times \text{Reddito Domenicale euro/mq } 0,00181) = \text{euro } 480,22$   
euro 480,22 - 40% = euro 288,13  
pavimentazione, a corpo: euro 240,00  
Sommano euro 528,13

Ditta catastale: Friuldomus S.n.c. di Castellano e Cristin con sede in San Giorgio di Nogaro, proprietaria (Partita N.C.E.U. n. 1000376).

Ditta attuale presunta: Friuldomus S.n.c. di Castellano e Cristin, Sidael S.r.l., Portelli Paolo, Piovesan Paolo e Lucia, Marchesan Lamberto, Giacomini Sonia, Franceschini Gianni.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 6 maggio 2002

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
10 aprile 2002, n. 1108.

**Legge 405/2001 articolo 7. Adeguamento dei criteri e delle direttive per la determinazione del prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione non coperti da brevetto.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione 27 novembre 2001, n. 4111, con la quale la Giunta regionale ha stabilito le modalità di rimborso ai farmacisti, da parte del Servizio sanitario regionale, dei medicinali di cui all'articolo 7, della legge n. 405/2001;

VISTO il comunicato del Ministero della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2002, relativo alle disposizioni recate dall'articolo 7 succitato, con il quale è stato aggiornato l'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute a decorrere dall'8 marzo 2002, e inviato, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, tramite posta elettronica, dell'11 marzo 2002;

CONSTATATO che l'anzidetto elenco contiene nuovi medicinali e nuovi prezzi rispetto a quelli indicati nell'elenco di cui all'allegato B), alla D.G.R. n. 4111/2001;

CONSTATATO, altresì, che:

- a) le case farmaceutiche Eli Lilly, Bayer, Chiesi, Novartis e 3M, partendo dall'assunto che il su citato elenco ministeriale, ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, della legge n. 405/2001, debba contenere l'indicazione delle sole specialità medicinali non coperte da brevetto, a prescindere dalla tipologia brevettuale, hanno intimato, alla Regione Friuli Venezia Giulia, di escludere da detto elenco le seguenti specialità medicinali, da esse prodotte, in quanto coperte da brevetto:

AIC	Farmaco	Confezione
23316033	ADALAT	A.R. 50 COMPRESSE 20 MG
27980010	ADALAT CRONO	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE
27980022	ADALAT CRONO	"60 MG COMPRESSE RIVESTITE A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE
27122062	ASALEX	2 G SOSP RETTALE 7 FLAC+7 CANNULE RETTALI
27122098	ASALEX	4 G SOSP RETTALE 7 FLAC+7 CANNULE RETTALI
26447058	CICLADOL	30 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG
26447108	CICLADOL	"20 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI

23103068	CLENIL	“250 MCG SOLUZIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE” 1 FLACONE 200 EROGAZIONI
28825014	CLENIL JET	“250 MCG SOLUZIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE” CONTENITORE SOTTO PRESSIONE CON EROGATORE JET PER 200 INALAZIONI
32840023	EUROCAL D3	30 BUSTINE 1000 MG/880 UI
29127014	MESULID FAST	30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG
29127026	MESULID FAST	30 BUSTINE 400 MG
25200041	MONOKET	“MULTITAB” 30 COMPRESSE 60 MG
25193020	NITRODERM TTS	“10” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG
25193032	NITRODERM TTS	“15” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG
25193018	NITRODERM TTS	“5” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG
24227098	PANACEF	“750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO” BLISTER 6 COMPRESSE
25970031	PROZAC	“FD” 12 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG
20602037	TEGRETOL	1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 2%BB
20602049	TEGRETOL	“CR” 30 COMPRESSE 200 MG
20602025	TEGRETOL	30 COMPRESSE 400 MG
20602052	TEGRETOL	“CR” 30 COMPRESSE 400 MG
20602013	TEGRETOL	50 COMPRESSE 200 MG
29030057	TRINIPLAS	“10” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG
29030069	TRINIPLAS	“15” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG
29030044	TRINIPLAS	“5” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG
28945020	VOLTFAST	“50 MG COMPRESSE RIVESTITE” 30 COMPRESSE
28945032	VOLTFAST	“50 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE” 30 BUSTINE
24574042	ZADITEN	“2MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO” 15 COMPRESSE
26446056	BREXIN	30 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG
26446106	BREXIN	“20 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI” 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI
27028024	MINITRAN	“10 MG/24 H CEROTTO TRANSDERMICO” 15 CEROTTI
27028036	MINITRAN	“15 MG/24 H CEROTTO TRANSDERMICO” 15 CEROTTI
27028012	MINITRAN	“5 MG/24 H CEROTTO TRANSDERMICO” 15 CEROTTI

b) la casa farmaceutica Schwarz Pharma S.p.A., con lettera del 21 marzo 2002, indirizzata all'Assessore alla sanità e alle politiche sociali e, per conoscenza, al Presidente della Giunta, ha reso noto che, in seguito al ricorso da essa presentato contro il Ministero della salute, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del comunicato di detto dicastero, innanzi citato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38/2002, il T.A.R. per il Lazio, Sezione III, con ordinanza n. 1580/2002 del 14 marzo 2002 - che la ricorrente ha inviato in copia - ha accolto la

suindicata domanda cautelare disponendo, quindi, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, relativamente ai prodotti farmaceutici Deponit 5, 10, 15 mg/24 ore cerotti transdermici, ritenendo che il pregiudizio lamentato dalla ricorrente sia grave ed irreparabile «in relazione alla sostanziale fuoriuscita dal mercato del prodotto medicinale per cui è causa» e ritenendo, altresì, che dal sommario esame dei motivi proposti dalla parte ricorrente possa ragionevolmente prevedersi un esito positivo del ricorso in relazione «ai brevetti prodotti agli atti di

causa, che giustificano il riesame della vicenda alla luce di tale documentazione, con motivata applicazione del criterio interpretativo dell'articolo 7, comma 1 del D.L. 347/2001 con riguardo al tipo di tali brevetti.»;

CONSIDERATO che, alla luce degli anzidetti eventi, appare opportuno:

- fare riferimento, per l'individuazione dei farmaci di cui al comma 1 del precitato articolo 7, alle specialità medicinali contenute nell'elenco del Ministero della Salute, predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco e disponibile sul sito internet [www.sanita.it/farmaci](http://www.sanita.it/farmaci), in quanto non è possibile, attualmente definire un elenco completo dei medicinali non coperti da brevetto mancando, a livello locale, archivi ufficiali di tutti i medicinali autorizzati, delle tipologie di autorizzazione all'immissione in commercio, nonché dello stato di tutela brevettuale, trattandosi di competenze proprie dei Ministeri della salute e dell'industria;
- escludere, temporaneamente, dall'elenco dei farmaci, di cui al punto precedente, le specialità medicinali innanzi elencate sub a) e b), in attesa di acquisire elementi informativi da parte del Ministero della salute e della definizione del giudizio radicato innanzi al T.A.R. Lazio dalla casa farmaceutica Schwarz Pharma;
- intervenire per adeguare i criteri e le direttive di cui alla D.G.R. n. 4111/2001, inerenti alla determinazione del prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione, non coperti da brevetto, che dovrà essere corrisposto, ai farmacisti, da parte del Servizio sanitario regionale;

ATTESO che con nota dell'8 marzo 2002, reperibile sul sito internet [www.sanita.it/farmaci](http://www.sanita.it/farmaci) il Ministero della salute, sulla base delle valutazioni della Commissione Unica del Farmaco, ha chiarito che:

- per specialità medicinale deve intendersi un prodotto medicinale autorizzato sulla base di un dossier completo contenente i risultati sperimentali chimici, biologici, farmaceutici, farmaco-tossicologici e clinici; corrisponde al «prodotto innovatore». Devono essere considerati specialità medicinali anche i prodotti medicinali autorizzati sulla base del «consenso informato» rilasciato dal titolare del «prodotto originale» (cosiddette «specialità su licenza») ad accedere alla propria parte III e IV essendo la loro AIC supportata dalla medesima documentazione del «prodotto innovatore». Al termine del periodo di esclusività (e/o di scadenza del brevetto) la specialità medicinale è equiparata al medicinale generico;
- per medicinale generico deve intendersi un prodotto medicinale non esclusivo e intercambiabile; è il

prodotto medicinale che non risponde alla precedente definizione di specialità medicinale;

ATTESO, altresì, che:

- la Commissione Unica del Farmaco è un organo di alta specializzazione e di elevato profilo scientifico, come previsto dall'articolo 7 del D.L. n. 266, del 30 giugno 1993. Tale organismo risulta, infatti, composto da dodici esperti di documentata competenza scientifica nel campo delle scienze mediche, biologiche e farmacologiche (cfr. Consiglio di Stato, IV sez., n. 1249/1999);
- la lista dei farmaci, pubblicata sul sito del Ministero della salute, è stata redatta in base ai criteri individuati dalla anzidetta Commissione;
- sulla base delle anzidette considerazioni, la locuzione «medicinali generici» va riferita sia ai medicinali definiti dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1996, n. 425, sia ai medicinali autorizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

VISTI i pareri espressi dal gruppo di lavoro, istituito ai sensi della delibera giuntale n. 4111/2001, nelle riunioni del 17 dicembre 2001, del 25 gennaio 2002 e del 18 marzo 2002 sull'adozione delle modalità applicative per l'erogazione/tariffazione dei medicinali, di cui al presente provvedimento, e, in particolare, sulla necessità di fissare un prezzo di rimborso per ogni tipologia di confezione;

CONSIDERATO che:

- per la determinazione del prezzo massimo di rimborso alle farmacie appare opportuno prendere quale riferimento i prezzi dei medicinali più economici inclusi, dal Ministero della salute, nell'elenco disponibile sul sito internet [www.sanita.it/farmaci](http://www.sanita.it/farmaci), effettivamente commercializzati in ambito nazionale. Tale valore è indicato nell'elenco allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante, ed è determinato sulla base dei prezzi effettivamente in vigore alla data di divulgazione della lista da parte ministeriale;
- in relazione alle previsioni, di cui ai commi 2, 3 e 4, del succitato articolo 7, si può verificare una carenza nel ciclo distributivo di alcuni dei medicinali più economici che non richiedono alcun contributo da parte del paziente. Carenza che potrebbe dipendere anche da un repentino spostamento delle prescrizioni proprio verso tali medicinali, potendosi, quindi, verificare l'indisponibilità, nel mercato, dei medicinali più economici con conseguente disagio per gli assistiti che sarebbero, perciò, costretti a dover corrispondere, al farmacista, un importo pari alla differenza fra il costo del farmaco realmente disponibile e il prezzo massimo di rimborso, come indicato nel documento alle-

gato al presente provvedimento, effettivamente commercializzato; inconveniente questo da evitarsi tramite apposite direttive ai farmacisti;

RITENUTO, per quanto sin qui rappresentato, di adeguare i criteri e le direttive, di cui alla su citata D.G.R. n. 4111/2001, inerenti alla determinazione del prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione, non coperti da brevetto, che dovrà essere corrisposto, ai farmacisti, da parte del Servizio sanitario regionale, tenendo conto dell'elenco del Ministero della salute, predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco e disponibile sul sito internet [www.sanita.it/farmaci](http://www.sanita.it/farmaci) nonché del documento allegato al presente provvedimento;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

## DELIBERA

1) Di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, che il rimborso, ai farmacisti, da parte del Servizio sanitario regionale, dei medicinali di cui al comma 1, dell'articolo 7, della legge n. 405/2001, avvenga in base ai seguenti criteri:

- a) le tipologie di confezioni a cui si applica il presente provvedimento sono quelle specificate nell'elenco allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante;
- b) le confezioni di medicinali incluse nelle tipologie indicate nell'elenco sub a) sono quelle indicate nell'elenco del Ministero della salute, predisposto dalla Commissione Unica del Farmaco e disponibile sul sito internet [www.sanita.it/farmaci](http://www.sanita.it/farmaci), dal quale vanno esclusi i seguenti farmaci:

AIC	Farmaco	Confezione
23316033	ADALAT	A.R. 50 COMPRESSE 20 MG
27980010	ADALAT CRONO	"30 MG COMPRESSE RIVESTITE A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE
27980022	ADALAT CRONO	"60 MG COMPRESSE RIVESTITE A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE
27122062	ASALEX	2 G SOSP RETTALE 7 FLAC+7 CANNULE RETTALI
27122098	ASALEX	4 G SOSP RETTALE 7 FLAC+7 CANNULE RETTALI
26447058	CICLADOL	30 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG
26447108	CICLADOL	"20 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI
23103068	CLENIL	"250 MCG SOLUZIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE" 1 FLACONE 200 EROGAZIONI
28825014	CLENIL JET	"250 MCG SOLUZIONE PRESSURIZZATA PER INALAZIONE" CONTENITORE SOTTO PRESSIONE CON EROGATORE JET PER 200 INALAZIONI
32840023	EUROCAL D3	30 BUSTINE 1000 MG/880 UI
29127014	MESULID FAST	30 COMPRESSE DIVISIBILI 400 MG
29127026	MESULID FAST	30 BUSTINE 400 MG
25200041	MONOKET	"MULTITAB" 30 COMPRESSE 60 MG
25193020	NITRODERM TTS	"10" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG
25193032	NITRODERM TTS	"15" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG
25193018	NITRODERM TTS	"5" 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG
24227098	PANACEF	"750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" BLISTER 6 COMPRESSE
25970031	PROZAC	"FD" 12 COMPRESSE SOLUBILI 20 MG
20602037	TEGRETOL	1 FLAC. SCIROPPO 250 ML 2%BB
20602049	TEGRETOL	"CR" 30 COMPRESSE 200 MG

20602025	TEGRETOL	30 COMPRESSE 400 MG
20602052	TEGRETOL	“CR” 30 COMPRESSE 400 MG
20602013	TEGRETOL	50 COMPRESSE 200 MG
29030057	TRINIPLAS	“10” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG
29030069	TRINIPLAS	“15” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 15 MG
29030044	TRINIPLAS	“5” 15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG
28945020	VOLTFAST	“50 MG COMPRESSE RIVESTITE” 30 COMPRESSE
28945032	VOLTFAST	“50 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE” 30 BUSTINE
24574042	ZADITEN	“2MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO” 15 COMPRESSE
26446056	BREXIN	30 COMPRESSE DIVISIBILI 20 MG
26446106	BREXIN	“20 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI” 30 COMPRESSE EFFERVESCENTI
26070021	DEPONIT	15 SISTEMI TRANSDERMICI 10 MG
26070033	DEPONIT	15 CEROTTI TRASDERMICI 15 MG/24 ORE
26070019	DEPONIT	15 SISTEMI TRANSDERMICI 5 MG
27028024	MINITRAN	“10 MG/24 H CEROTTO TRANSDERMICO” 15 CEROTTI
27028036	MINITRAN	“15 MG/24 H CEROTTO TRANSDERMICO” 15 CEROTTI
27028012	MINITRAN	“5 MG/24 H CEROTTO TRANSDERMICO” 15 CEROTTI

2) Per la determinazione del prezzo massimo di rimborso alle farmacie sono presi a riferimento i prezzi dei medicinali più economici inclusi nell'elenco di cui al punto 1, sub b), effettivamente commercializzati in ambito nazionale. Tale valore è indicato nell'elenco allegato al presente provvedimento ed è determinato sulla base dei prezzi effettivamente in vigore alla data di divulgazione della lista da parte del Ministero della salute.

3) Ai fini della tariffazione dei singoli medicinali indicati nell'elenco di cui al punto 1, sub b), devono essere considerati i prezzi effettivamente vigenti alla data della dispensazione.

4) Di disporre che qualora il medico, nel prescrivere un medicinale ricompreso nelle tipologie dell'elenco allegato al presente provvedimento, non apponga sulla ricetta la dicitura «non sostituibile», il farmacista, dopo aver informato l'assistito ed averne ottenuto il consenso, sostituisca il medicinale prescritto con un medicinale equivalente, contenuto nell'elenco di cui al punto 1 sub b) indicato come disponibile ed avente un prezzo uguale o inferiore a quello massimo di rimborso riportato nell'elenco allegato al presente provvedimento.

5) Il farmacista, nel caso in cui non abbia la possibilità di recuperare nel ciclo distributivo il farmaco avente prezzo pari o inferiore a quello massimo di rimborso, provvede a consegnare, all'assistito, il farmaco al momento disponibile nel normale ciclo distributivo regionale avente prezzo immediatamente superiore a quello massimo di rimborso, senza chiedergli nessun contribu-

to. La ricetta dovrà riportare l'annotazione «Medicinale a prezzo più basso non reperibile». In tal caso, al farmacista verrà rimborsato il prezzo del farmaco consegnato.

6) Il farmacista, nel caso in cui il medico dichiari la non sostituibilità del farmaco ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta, è tenuto a chiedere al paziente, a titolo di partecipazione alla spesa, una quota pari alla differenza fra il prezzo del farmaco effettivamente dispensato e il prezzo massimo di rimborso secondo quanto riportato nell'elenco allegato al presente provvedimento.

7) Nei casi previsti ai punti 4) e 5) il farmaco equivalente può essere individuato anche tra le specialità medicinali disponibili nel normale ciclo distributivo nazionale.

8) Il farmacista, all'atto della consegna delle ricette all'Azienda per i servizi sanitari, provvederà ad evidenziare, in una mazzetta separata:

- a) le ricette su cui il medico ha apposto l'indicazione «non sostituibile»;
- b) le ricette in relazione alle quali si verifichi la non disponibilità dei prodotti allineati al prezzo massimo di rimborso;
- c) le ricette in relazione alle quali l'assistito ha rifiutato la sostituzione proposta dal farmacista.

9) I servizi farmaceutici delle Aziende per i servizi sanitari sono tenuti a vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

10) Il gruppo di lavoro, istituito con nota del 13 dicembre 2001, prot. n. 24706/AMM.2.3.6, della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, continuerà a svolgere i compiti affidatigli per ulteriori sei mesi, a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

11) Di demandare, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il compito di diffondere e aggiornare, di norma, con cadenza trimestrale, gli anzidetti elenchi in seguito al verificarsi di almeno una delle sotto indicate condizioni:

- a) definizione di nuovi elenchi da parte del Ministero della salute;
- b) opportunità di una significativa revisione dei prezzi massimi di rimborso indicati nell'elenco allegato al presente provvedimento.

12) Di demandare, altresì, alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, il compito di aggiornare

periodicamente detti elenchi allorché si renda necessario farlo in seguito alla comunicazione della presenza, in essi, di specialità medicinali sottoposte a brevetto o dell'adozione di provvedimenti giurisdizionali.

13) La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, previo parere dell'anzidetto gruppo di lavoro, può adottare ogni misura utile per:

- a) eliminare gli inconvenienti che potrebbero ostacolare l'applicazione del presente provvedimento;
- b) minimizzare eventuali disagi per i cittadini.

14) Il presente provvedimento avrà effetto a decorrere dal terzo giorno successivo a quello di approvazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

Allegato 1

ATC	Principio attivo	Confezione di riferimento	Valore (euro)
J05AB01	Aciclovir	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	16,42
J05AB01	Aciclovir	100 ML 8% - USO ORALE	21,5
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 200 MG - USO ORALE	15,49
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 400 MG - USO ORALE	16,2
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 800 MG - USO ORALE	72,3
J05AB01	Aciclovir	3 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	51,39
J05AB01	Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	50
S01AD03	Aciclovir	4,5 GRAMMI 3% - USO OFTALMICO POMATA	7,98
J05AB01	Aciclovir	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	95,96
M05BA02	Acido clodronico	10 UNITA' 400 MG - USO ORALE	31,29
M05BA02	Acido clodronico	6 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	117,29
G04AB01	Acido nalidissico	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	4,08
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	6,25
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 225 MG - USO ORALE	9,4
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	9,81
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 450 MG - USO ORALE	16,01
N03AG01	Acido valproico (sale di sodio)	40 ML 20% - USO ORALE	5,47
N03AG01	Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,6
N03AG01	Acido valproico (sale di sodio)	40 UNITA' 500 MG - USO ORALE	9,4
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 10 ML - USO PARENTERALE	0,25
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 2 ML - USO PARENTERALE	0,17
V07AB	Acqua per preparazioni iniettabili	1 UNITA' 5 ML - USO PARENTERALE	0,21

C01CA24	Adrenalina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE	1,14
C01CA24	Adrenalina	5 UNITA' 1 MG - USO PARENTERALE	1,29
M04AA01	Allopurinolo	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	4,23
M04AA01	Allopurinolo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	2,74
J01GB06	Amikacina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	1,91
J01GB06	Amikacina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	2,53
J01GB06	Amikacina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	5,99
C01BD01	Amiodarone	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	8,06
C01BD01	Amiodarone	5 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	13,07
J01CA04	Amoxicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	1,6
J01CA04	Amoxicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	0,93
J01CA04	Amoxicillina	100 ML 5% - USO ORALE	2,58
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	5,58
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 500 MG - USO ORALE	3,25
J01CA04	Amoxicillina	60 ML 5% - USO ORALE	2,38
J01CA04	Amoxicillina	8 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	3,98
J01CA04	Amoxicillina	80 ML 5% - USO ORALE	3,67
J01CA01	Ampicillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	1,19
J01CA01	Ampicillina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	0,57
J01CA01	Ampicillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	0,77
J01CA01	Ampicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	1,19
J01CA01	Ampicillina	60 ML 5% - USO ORALE	1,86
R01AX10	Argento proteinato	10 ML 0,5% - USO RINOLOGICO	0,91
C07AB03	Atenololo	14 UNITA' 100 MG - USO ORALE	3,1
C07AB03	Atenololo	42 UNITA' 100 MG - USO ORALE	11,98
C07AB03	Atenololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	11,1
C07AB03	Atenololo	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	6,46
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (100+25) MG - USO ORALE	9,19
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (50+12,5) MG - USO ORALE	4,7
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	30 UNITA' (100 + 25) MG - USO ORALE	9,3
A03BA01	Atropina	5 UNITA' 0,5 MG - USO PARENTERALE	0,67
L04AX01	Azatioprina	50 UNITA' 50 MG - USO ORALE	27,94
J01CA06	Bacampicillina	12 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	10,85
R03BA01	Beclometasone	200 DOSI 250 MCG - USO RESPIRATORIO	17,09
R03BA01	Beclometasone	200 DOSI 50 MCG - USO RESPIRATORIO	8,11
J01CE01	Benzilpenicillina	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	0,96
J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 1200000 UI - USO PARENTERALE	2,22
J01CE08	Benzilpenicillina benzatina	1 UNITA' 600000 UI - USO PARENTERALE	2,22
H02AB01	Betametasona	3 UNITA' 4 MG - USO PARENTERALE	2,94
N04BC01	Bromocriptina	20 UNITA' 10 MG - USO ORALE	17,46

G02CB01	Bromocriptina	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	7,23
N04BC01	Bromocriptina	30 UNITA' 5 MG - USO ORALE	13,74
A12AA04	Calcio carbonato	30 UNITA' 1.000 MG - USO ORALE	7,7
A12AX	Calcio carbonato + Colecalciferolo	30 UNITA' 1000 MG + 880 UI - USO ORALE	10,33
A12AX	Calcio carbonato + Colecalciferolo	60 UNITA' 500 MG + 400 UI - USO ORALE	9,97
A12AX	Calcio carbonato + Colecalciferolo	60 UNITA' 600 MG + 400 UI - USO ORALE	12,14
B05XA07	Calcio cloruro	5 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	1,65
H05BA01	Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 100 UI - USO PARENTERALE	20,66
H05BA01	Calcitonina sintetica di salmone	5 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	10,17
H05BA01	Calcitonina sintetica di salmone	6 UNITA' 50 UI - USO PARENTERALE	13,53
C09AA01	Captopril	24 UNITA' 50 MG - USO ORALE	10,48
C09AA01	Captopril	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	12,09
N03AF01	Carbamazepina	250 ML 2% - USO ORALE	7,08
N03AF01	Carbamazepina	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,54
N03AF01	Carbamazepina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	6,2
N03AF01	Carbamazepina	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,39
J01DA08	Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	9,3
J01DA08	Cefaclor	20 ML 5% - USO ORALE	3
J01DA08	Cefaclor	6 UNITA' 750 MG - USO ORALE	13,17
J01DA08	Cefaclor	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	7,49
J01DA01	Cefalexina	100 ML 5% - USO ORALE	4,7
J01DA01	Cefalexina	8 UNITA' 500 MG - USO ORALE	3,36
J01DA03	Cefalotina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	3,46
J01DA07	Cefamandolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,6
J01DA04	Cefazolina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	3,56
J01DA04	Cefazolina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	1,96
J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,45
J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	4,39
J01DA32	Cefoperazone	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	5,78
J01DA10	Cefotaxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	8,62
J01DA10	Cefotaxima	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	2,94
J01DA10	Cefotaxima	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	4,91
J01DA31	Cefradina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	3,15
J01DA06	Cefuroxima	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,34
A02BA01	Cimetidina	12 UNITA' 200 MG - USO PARENTERALE	9,66
A02BA01	Cimetidina	30 UNITA' 800 MG - USO ORALE	28,15
A02BA01	Cimetidina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE	19,47
G03HA01	Ciproterone	1 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE	19,99
G03HA01	Ciproterone	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	28,56
G03HA01	Ciproterone	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	60,53

G03HB01	Ciproterone + Etinilestradiolo	21 UNITA (2 + 0,035) MG - USO ORALE	8,01
J01FF01	Clindamicina	1 UNITA' 600 MG - USO PARENTERALE	6,66
N06AA04	Clomipramina	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	2,94
N06AA04	Clomipramina	20 UNITA' 75 MG - USO ORALE	7,7
N06AA04	Clomipramina	5 UNITA' 25 MG - USO PARENTERALE	3
N06AA04	Clomipramina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	3,56
J01BA01	Cloramfenicolo	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	1,81
J01BA01	Cloramfenicolo	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	1,65
P01BA01	Cloroquina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	2,32
J01CF02	Cloxacillina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	1,36
V03AC01	Deferoxamina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	72,46
M01AB05	Diclofenac	20 UNITA' 100 MG - USO ORALE	7,18
M01AB05	Diclofenac	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	14,77
M01AB05	Diclofenac	21 UNITA' 100 MG - USO ORALE	7,18
M01AB05	Diclofenac	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	4,49
M01AB05	Diclofenac	30 UNITA' 75 MG - USO ORALE	8,73
M01AB05	Diclofenac	5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	2,53
M01AB05	Diclofenac	6 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	3,56
C08DB01	Diltiazem	14 UNITA' 300 MG - USO ORALE	10,23
C08DB01	Diltiazem	24 UNITA' 120 MG - USO ORALE	8,21
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 120 MG - USO ORALE	10,28
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 180 MG - USO ORALE	20,55
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 300 MG - USO ORALE	20,4
C08DB01	Diltiazem	50 UNITA' 60 MG - USO ORALE	7,75
A03FA03	Domperidone	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	4,6
J01AA02	Doxiciclina	5 UNITA' 100 MG - USO ORALE	2,38
B01AB01	Eparina calcica	10 UNITA' 12500 UI - USO PARENTERALE	21,69
B01AB01	Eparina calcica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE	9,3
B01AB01	Eparina sodica	1 UNITA' 25000 UI - USO PARENTERALE	3,56
B01AB01	Eparina sodica	10 UNITA' 5000 UI - USO PARENTERALE	7,59
J01FA01	Eritromicina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	9,09
J01FA01	Eritromicina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	4,75
J01FA01	Eritromicina	12 UNITA' 600 MG - USO ORALE	6,87
G03CA03	Estradiolo	4 UNITA' 50 MCG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	10,33
J04AK02	Etambutolo	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	0,77
J04AK02	Etambutolo	20 UNITA' 400 MG - USO ORALE	1,86
J01CE02	Fenossimetilpenicillina	10 UNITA' 500 MG - USO ORALE	2,94
M01AB10	Fentiazac	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	5,06
B03AA03	Ferroso gluconato	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	7,75

J01CF05	Flucloxacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	5,16
R01AD04	Flunisolide	200 DOSI 25 MCG - USO RINOLOGICO	5,58
D07AC04	Fluocinolone acetone	30 GRAMMI 0,025% - USO DERMATOLOGICO POMATA	1,65
N06AB03	Fluoxetina	12 UNITA' 20 MG - USO ORALE	5,7
N06AB03	Fluoxetina	28 UNITA' 20 MG - USO ORALE	18,08
N06AB03	Fluoxetina	60 ML 0,4% - USO ORALE	12,45
M01AE09	Flurbiprofene	20 UNITA' 200 MG - USO ORALE	10,79
L02BB01	Flutamide	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	38,22
C03CA01	Furosemide	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	18,49
C03CA01	Furosemide	5 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	1,91
C03CA01	Furosemide	5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	17,56
C10AB04	Gemfibrozil	20 UNITA' 900 MG - USO ORALE	9,04
C10AB04	Gemfibrozil	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	9,3
C10AB04	Gemfibrozil	7 UNITA' 1200 MG - USO ORALE	5,84
J01GB03	Gentamicina	1 UNITA' 40 MG - USO PARENTERALE	1,14
D08AE03	Glicerina fenica	10 ML 1% - USO DERMATOLOGICO	0,95
A10BB09	Gliclazide	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE	6,77
B05BA03	Glucosio	10 ML 10% - USO PARENTERALE	0,29
B05BA03	Glucosio	10 ML 20% - USO PARENTERALE	0,3
B05BA03	Glucosio	10 ML 33% - USO PARENTERALE	0,31
B05BA03	Glucosio	10 ML 5% - USO PARENTERALE	0,28
B05BA03	Glucosio	20 ML 10% - USO PARENTERALE	0,33
B05BA03	Glucosio	20 ML 5% - USO PARENTERALE	0,32
B05BA03	Glucosio	250 ML 10% - USO PARENTERALE	1,76
B05BA03	Glucosio	250 ML 5% - USO PARENTERALE	1,5
B05BA03	Glucosio	5 ML 33% - USO PARENTERALE	0,28
B05BA03	Glucosio	500 ML 10% - USO PARENTERALE	2,12
B05BA03	Glucosio	500 ML 5% - USO PARENTERALE	1,81
D01BA01	Griseofulvina	20 UNITA' 125 MG - USO ORALE	1,55
M01AE01	Ibuprofene	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	5,53
M01AE01	Ibuprofene	30 UNITA' 600 MG - USO ORALE	8,06
C03AA03	Idroclorotiazide	20 UNITA' 25 MG - USO ORALE	1,29
N06AA02	Imipramina	50 UNITA' 25 MG - USO ORALE	3,51
N06AA02	Imipramina	60 UNITA' 10 MG - USO ORALE	2,79
C03BA11	Indapamide	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	4,49
C03BA11	Indapamide	50 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	8,11
J04AC01	Isoniazide	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	1,03
J04AC01	Isoniazide	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	4,13
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	5,68

C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE (RILASCIO MODIFICATO)	9,76
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	9,81
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	9,81
C01DA14	Isosorbide mononitrato	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	4,8
C01DA14	Isosorbide mononitrato	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE (RILASCIO MODIFICATO)	9,24
J01FA07	Josamicina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	12,7
M01AE03	Ketoprofene (*)	20 UNITA' 320 MG - USO ORALE	13,01
M01AE03	Ketoprofene (*)	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	13,94
M01AE03	Ketoprofene (*)	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	6,04
M01AE03	Ketoprofene (*)	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	18,9
M01AE03	Ketoprofene (*)	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	3,1
M01AE03	Ketoprofene (*)	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	5,11
M01AE03	Ketoprofene (*)	6 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	5,01
R06AX17	Ketotifene	15 UNITA' 2 MG - USO ORALE	4,54
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	50 UNITA' (250+25) MG - USO ORALE	8,5
N05AN01	Litio carbonato	50 UNITA' 300 MG - USO ORALE	2,48
A07DA03	Loperamide	30 UNITA' 2 MG - USO ORALE	4,8
A07EC02	Mesalazina	20 UNITA' 500 MG - USO RETTALE	21,64
A07EC02	Mesalazina	24 UNITA' 800 MG - USO ORALE	16
A07EC02	Mesalazina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE	18,7
A07EC02	Mesalazina	7 UNITA' 2000 MG - USO RETTALE	32,74
A07EC02	Mesalazina	7 UNITA' 4000 MG - USO RETTALE	48,44
A10BA02	Metformina	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	2,01
A10BA02	Metformina	40 UNITA' 850 MG - USO ORALE	5,53
G02AB01	Metilergometrina	10 ML 0,025% - USO ORALE	2,17
G02AB01	Metilergometrina	15 UNITA' 0,125 MG - USO PARENTERALE	1,55
G02AB01	Metilergometrina	6 UNITA' 0,2 MG - USO PARENTERALE	3,25
A03FA01	Metoclopramide	5 UNITA' 10 MG - USO PARENTERALE	1,19
C07AB02	Metoprololo	100 UNITA' 100 MG - USO ORALE	17,87
C07AB02	Metoprololo	28 UNITA' 200 MG - USO ORALE	9,35
C07AB02	Metoprololo	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	4,03
C07AB02	Metoprololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	9,66
C07AB02	Metoprololo	50 UNITA' 200 MG - USO ORALE	14,05
L01BA01	Metotrexato	1 UNITA' 50 MG - USO PARENTERALE	5,94
L01BA01	Metotrexato	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	60,43
J01XD01	Metronidazolo	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	6,66
P01AB01	Metronidazolo	20 UNITA' 250 MG - USO ORALE	1,76
V03AB15	Naloxone	1 UNITA' 0,4 MG - USO PARENTERALE	4,34

M01AE02	Naprossene	20 UNITA' 750 MG - USO ORALE	9,14
M01AE02	Naprossene	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	4,34
M01AE02	Naprossene	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	6,71
C08CA04	Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	5,94
C08CA05	Nifedipina	14 UNITA' 30 MG - USO ORALE	7,23
C08CA05	Nifedipina	14 UNITA' 60 MG - USO ORALE	11,36
C08CA05	Nifedipina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	5,11
C08CA05	Nifedipina	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	8,78
M01AX17	Nimesulide (**)	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	4,29
C01DA02	Nitroglicerina	15 UNITA' 10 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	10,9
C01DA02	Nitroglicerina	15 UNITA' 15 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	15,29
C01DA02	Nitroglicerina	15 UNITA' 5 MG/DIE - CEROTTI TRANSDERMICI	9,66
J01MA06	Norfloxacin	14 UNITA' 400 MG - USO ORALE	9,4
A07EC03	Olsalazina sodica	100 UNITA' 250 MG - USO ORALE	43,69
S01EB01	Pilocarpina	10 ML 4% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	2,38
S01EB01	Pilocarpina cloridrato	10 ML 2% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	1,6
J01CA12	Piperacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	4,39
J01CA12	Piperacillina	1 UNITA' 2000 MG - USO PARENTERALE	6,5
M01AC01	Piroxicam (**)	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	5
M01AC01	Piroxicam (**)	6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	4,13
C01BC03	Propafenone	30 UNITA' 150 MG - USO ORALE	5,27
C01BC03	Propafenone	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	10,12
A02BA02	Ranitidina	10 UNITA' 300 MG - USO ORALE	16,27
A02BA02	Ranitidina	20 UNITA' 150 MG - USO ORALE	9,3
A02BA02	Ranitidina	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	18,59
J04AB02	Rifampicina	60 ML 2% - USO ORALE	3,1
J04AB02	Rifampicina	8 UNITA' 300 MG - USO ORALE	4,13
B05XA03	Sodio cloruro	10 ML 0,9% - USO PARENTERALE	0,22
B05XA03	Sodio cloruro	2 ML 0,9% - USO PARENTERALE	0,22
B05BB01	Sodio cloruro	250 ML 0,9% - USO PARENTERALE	1,55
B05XA03	Sodio cloruro	5 ML 0,9% - USO PARENTERALE	0,25
B05BB01	Sodio cloruro	500 ML 0,9% - USO PARENTERALE	1,91
C07AA07	Sotalolo	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE	5,53
J01GA01	Streptomycin solfato	1 UNITA' 1000000 UI - USO PARENTERALE	2,48
A02BX02	Sucralfato	30 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	4,8
A02BX02	Sucralfato	30 UNITA' 2000 MG - USO ORALE	9,56
A02BX02	Sucralfato	40 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	8,88

J01EC02	Sulfadiazina	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	2,12
L02BA01	Tamoxifene	20 UNITA' 20 MG - USO ORALE	11,52
L02BA01	Tamoxifene	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	10,02
L02BA01	Tamoxifene	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	15,18
R06AX12	Terfenadina	30 UNITA' 60 MG - USO ORALE	6,2
J01AA07	Tetraciclina	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	1,17
B01AC05	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	10,3
S01ED01	Timololo	5 ML 0,25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	3
S01ED01	Timololo	5 ML 0,5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	3,1
N05AC02	Tioridazina	15 UNITA' 200 MG - USO ORALE	3,2
N05AC02	Tioridazina	25 UNITA' 25 MG - USO ORALE	2,27
N05AC02	Tioridazina	25 UNITA' 50 MG - USO ORALE	2,94
J01GB01	Tobramicina	1 UNITA' 100 MG - USO PARENTERALE	5,06
J01GB01	Tobramicina	1 UNITA' 150 MG - USO PARENTERALE	7,33
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 120 MG - USO ORALE	5,37
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 240 MG - USO ORALE	10,9
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	1,65
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	2,74
G04AB01	Acido nalidissico	150 ML 6% - USO ORALE	Non comm.
J01CA04	Amoxicillina	100 ML 2,5% - USO ORALE	Non comm.
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
J01CA04	Amoxicillina	6 UNITA' 500 MG - USO ORALE	Non comm.
J01DA01	Cefalexina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
J01DA06	Cefuroxima	1 UNITA' 750 MG - USO PARENTERALE	Non comm.
J01BA01	Cloramfenicolo	100 ML 2,5% - USO ORALE	Non comm.
J01CF02	Cloxacillina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
J01CF02	Cloxacillina	6 UNITA' 500 MG - USO ORALE	Non comm.
C08DB01	Diltiazem	24 UNITA' 180 MG - USO ORALE	Non comm.
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 240 MG - USO ORALE	Non comm.
J01AA02	Doxiciclina	8 UNITA' 100 MG - USO ORALE	Non comm.
J01FA01	Eritromicina	100 ML 2,5% - USO ORALE	Non comm.
J01FA01	Eritromicina	12 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
L02BB01	Flutamide	21 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
L02BB01	Flutamide	84 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
D01BA01	Griseofulvina	10 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	Non comm.
A07EC02	Mesalazina	30 UNITA' 400 MG - USO ORALE	Non comm.
C07AB02	Metoprololo	100 UNITA' 200 MG - USO ORALE	Non comm.
G04AC01	Nitrofurantoina	20 UNITA' 50 MG - USO ORALE	Non comm.
J01MA06	Norfloxacina	10 UNITA' 400 MG - USO ORALE	Non comm.

M01AC01	Piroxicam (**)	30 UNITA' 10 MG - USO ORALE	Non comm.
J04AB02	Rifampicina	8 UNITA' 150 MG - USO ORALE	Non comm.
J01AA07	Tetraciclina	16 UNITA' 250 MG - USO ORALE	Non comm.

(\*) Tutti i prodotti medicinali di cui all'elenco ministeriale rientrano nella stessa tipologia indipendentemente dalla eventuale salificazione del principio attivo.

(\*\*) Tutti i prodotti medicinali di cui all'elenco ministeriale rientrano nella stessa tipologia indipendentemente dalla complessazione del principio attivo.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2002, n. 1196.

**Legge regionale 14/1999, articolo 5, comma 12. Individuazione dei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza e privi di rete distributiva al dettaglio. Esclusione del Comune di Clauzetto (Pordenone).**

#### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «normativa organica del commercio in sede fissa», ed in particolare il suo articolo 26, comma 2, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione delle località ad economia turistica ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3748 dell'8 novembre 2001 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14, del 3 aprile 2002), la quale, in esecuzione al citato articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999 e ad integrazione della precedente delibera della Giunta regionale n. 1717 del 28 maggio 1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 14 luglio 1999), ha individuato tra le località ad economia turistica anche il Comune di Clauzetto;

VISTA la legge regionale 4 giugno 1999, n. 14, recante: «disciplina del commercio su aree pubbliche», ed in particolare il suo articolo 5, comma 12, il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale l'individuazione dei Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza, e privi di rete distributiva al dettaglio;

PRESO ATTO che in esecuzione al citato articolo 5, comma 12, della legge regionale 14/1999, è stata adottata la deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 16 luglio 1999 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 15 settembre 1999), la quale,

all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, ha individuato tra i Comuni di cui al precedente capoverso pure il Comune di Clauzetto;

CONSIDERATO che l'inserimento del Comune di Clauzetto tra le località ad economia turistica comporta l'esclusione dello stesso dai Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, della D.G.R. n. 2277 del 16 luglio 1999, in quanto il medesimo perde di conseguenza la qualificazione di comune senza caratteristiche turistiche di rilevante importanza;

VISTO lo Statuto d'autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore al commercio e al turismo,

all'unanimità,

#### DELIBERA

1. E' soppressa l'individuazione del Comune di Clauzetto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2, della deliberazione della Giunta regionale n. 2277 del 16 luglio 1999, tra i Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria, senza caratteristiche commerciali o turistiche di rilevante importanza, e privi di rete distributiva al dettaglio.

2. Si prende atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 2002, n. 1477.

**Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Euro Verde Bonsai Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Coseano.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 28 marzo 2002 alla Cooperativa «Euro Verde Bonsai Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Coseano, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 Codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 10 aprile 2002 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 Codice civile 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, iscritto al Collegio dei Ragionieri del Friuli;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla formazione professionale, al lavoro, alla previdenza, alla cooperazione, all'artigianato e ai parchi;

all'unanimità,

## DELIBERA

- La Cooperativa «Euro Verde Bonsai Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Coseano, costituita il 24 febbraio 1993, per rogito notaio dott. Roberto Cutrupia di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 Codice civile, agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, è nominato Commissario liquidatore.

- Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
7 maggio 2002, n. 1482.

**Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.1 di cui alla D.G.R. n. 4219/2001. Integrazioni.**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma Operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (POR) dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTA, in particolare, all'interno dell'asse D del Programma Operativo, la misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4219 dell'11 dicembre 2001 con la quale è stato approvato l'avviso relativo alla presentazione, fra gli altri, di progetti formativi a favore delle PMI;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione all'azione «Formazione continua per l'aggiornamento individuale (32)» ha rinviato ad un successivo atto l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili a valere sullo sportello operativo fino al 30 novembre 2002 e destinato a finanziare i progetti presentati su detta azione;

VISTO il quadro finanziario del POR obiettivo 3 - 2000-2006;

CONSIDERATO in particolare che, nell'ambito della disponibilità finanziaria del Programma Operativo, quella relativa alle risorse pubbliche della misura D.1 per il periodo 2000-2002 assicura la possibilità di destinare allo sportello sopracitato e relativo all'azione «Formazione continua per l'aggiornamento individuale (32)» la somma di 500.000,00 euro di cui 125.000,00 euro a favore delle imprese collocate in area obiettivo 2 e 375.000,00 euro a favore delle imprese non collocate in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

**DELIBERA**

In relazione a quanto disposto dall'avviso approvato con deliberazione n. 4219 dell'11 dicembre 2001 è approvata la destinazione di 500.000,00 euro a favore dello sportello previsto dall'avviso medesimo che opera fino al 30 novembre 2002 a valere sull'azione «Formazione continua per l'aggiornamento individuale (32)».

La somma di 500.000,00 euro è ripartita nella misura di 125.000,00 euro a favore delle imprese collocate in area obiettivo 2 e di 375.000,00 euro a favore delle imprese non collocate in area obiettivo 2.

Il presente provvedimento, comprensivo dell'avviso, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
15 maggio 2002, n. 1603.

**Misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'anno 2002.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni Regolamenti»;

VISTO il Regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione del 26 febbraio 2002 «Disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)»;

VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione fondato sul Piano di Sviluppo Rurale del Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000 e modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres. del 2 maggio 2002, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, ove si prevede che la data di scadenza per la presentazione delle domande viene stabilita con delibera della

Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione;

ATTESE le disposizioni stabilite dal Regolamento in relazione alle modalità di presentazione delle domande ed alla documentazione da presentare;

ATTESO che l'AG.E.A - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - ha provveduto ad inviare l'applicativo informatico dedicato alla raccolta delle domande concernenti la misura in argomento nonché la relativa modulistica per l'anno 2002;

RITENUTO opportuno individuare, relativamente all'annualità 2002, la data del 28 giugno 2002 quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'agricoltura;

all'unanimità,

**DELIBERA**

1. Di stabilire nel 28 giugno 2002, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0429/2000 in premessa indicato, la data di scadenza per la presentazione delle domande rivolte all'ottenimento, per l'anno 2002, dell'aiuto previsto dalla misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

2. Per quanto concerne le modalità di presentazione delle domande nonché la documentazione da presentare, si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento applicativo della misura «e) - zone svantaggiate» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0429/Pres. del 23 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO  
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

**DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE**  
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste  
TOLMEZZO  
(Udine)

**Avviso di acquisizione dei sedimenti. FIO 85 sub 5 - Viabilità forestale di servizio «Frassenetto-Umbril» in Comune di Forni Avoltri.**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

**C.C. di Forni Avoltri**

Periodo di occupazione: dal 4 agosto 1987 al 24 ottobre 1989 per complessivi 27 mesi

1. Del Fabbro Linda Carla, nata a Forni Avoltri il 9 settembre 1948 propr. per 1/1.

*Descrizione catastale*

Qualità: bosco alto  
Foglio 17, mapp. 185 di mq. 388  
Foglio 17, mapp. 190 di mq. 386  
Foglio 17, mapp. 193 di mq. 187  
Superficie da acquisire: mq. 961

*Valore stimato del sedime* euro 979,14

2. Del Fabbro Adalgisa, nata a Forni Avoltri il 26 giugno 1942 propr. per 1/3; Del Fabbro Fides Anna, nata a Forni Avoltri il 30 gennaio 1933 propr. per 1/3; De Labbro Iside, nata a Forni Avoltri il 17 dicembre 1947 propr. per 1/3.

*Descrizione catastale*

Qualità: bosco alto  
Foglio 17, mapp. n. 182 mq. 260  
Foglio 17, mapp. n. 188 mq. 3  
Superficie da acquisire: mq. 263

*Valore stimato del sedime* euro 267,96

3. D'Agaro Luigia, nata a Tolmezzo il 21 aprile 1930 propr. per 1/2; D'Agaro Rita, nata a Tolmezzo il 6 gennaio 1928 propr. per 1/2.

*Descrizione catastale*

Qualità: bosco alto  
Foglio 17, mapp. n. 196 di mq. 239  
Superficie da acquisire: mq. 239

*Valore stimato del sedime* euro 243,51

4. Puschiasis Lea, nata a Rigolato il 26 luglio 1942 propr. per 1000/1000.

*Descrizione catastale*

Qualità: bosco alto  
Foglio 17, mapp. n. 199 di mq. 56  
Superficie da acquisire mq. 56

*Valore stimato del sedime* euro 57,06

Tolmezzo, 13 maggio 2002

IL DIRETTORE:  
dott. Isidoro Barzan

**Avviso di acquisizione dei sedimi. FIO 1983 sub 12 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Boscon» in Comune di Dogna.**

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

**C.C. di Dogna**

Periodo di occupazione: dal 14 giugno 1984 al 23 ottobre 1985 per complessivi 17 mesi

1. Baron Gemma ved. Pittino, nata a Pontebba il 2 settembre 1938 usufruttuario parziale; Pittino Albertina, nata a Dogna l'1 ottobre 1933 comproprietario; Pittino Alessandro, nato a Gemona del Friuli il 24 dicembre 1971 propr.; Pittino Annalisa, nata a Gemona del Friuli il 14 aprile 1973 propr. per 1/6; Pittino Graziella, nata a Dogna l'1 gennaio 1938 comproprietario; Pittino Romolo, nato a Dogna il 12 febbraio 1932 comproprietario; Pittino Teresina fu Luigi comproprietario; Tasotto Ida Amalia, nata a Dogna il 21 agosto 1906 usufruttuario parziale.

*Descrizione catastale*

Qualità: prato  
Foglio 33, mapp. n. 219 di mq. 15  
Superficie da acquisire mq. 15

*Valore stimato del sedime* euro 14,39

2. Pittino Andreina, nata a Dogna il 24 novembre 1956 propr. per 1/1 bene personale.

*Descrizione catastale*

Qualità: prato  
Foglio 33, mapp. n. 220 di mq. 5  
Superficie da acquisire mq. 5

*Valore stimato del sedime* euro 4,80

3. Filafferro Avelina, nata a Moggio Udinese il 18 gennaio 1928 propr. per 3/9; Pittino Marilena Fabrizia, nata a Dogna il 5 febbraio 1961 propr. per 2/9; Pittino Renata, nata a Dogna il 13 gennaio 1958 propr. per 2/9; Pittino Valter, nato a Gemona del Friuli il 6 maggio 1955 propr. per 2/9.

*Descrizione catastale*

Qualità: prato  
Foglio 33, mapp. n. 223 di mq. 38  
Superficie da acquisire mq. 38

*Valore stimato del sedime* euro 36,45

Tolmezzo, 15 maggio 2002

IL DIRETTORE:  
dott. Isidoro Barzan

DIREZIONE REGIONALE  
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
Servizio della pianificazione territoriale subregionale  
Udine

**Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della Zona Industriale/Artigianale.**

Con deliberazione consiliare n. 8 del 10 gennaio 2002, il Comune di Basiliano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 del Piano regolatore particolareggiato comunale della Zona Industriale/Artigianale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Brugnera. Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale. (articolo 127, legge regionale 52/1991).**

Con deliberazione consiliare n. 24 del 26 marzo 2002 il Comune di Brugnera ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

**Comune di Codroipo. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 21 del 19 aprile 2002 il Comune di Codroipo ha approvato, ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico regionale nella seduta del 9 aprile 2001 e che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

**Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con de-

liberazione consiliare n. 18 del 3 aprile 2002 il Comune di Gorizia ha adottato la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Palmanova. Avviso di adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 45 del 26 aprile 2002 il Comune di Palmanova ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 3 del 30 gennaio 2002 il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Preone. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 25 gennaio 2002 il Comune di Preone ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Tolmezzo. Avviso di adozione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 6 dell'11 marzo 2002 il Comune di Tolmezzo ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**Comune di Travesio. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.**

Con deliberazione consiliare n. 11 del 18 aprile 2002 il Comune di Travesio ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

**Comune di Tricesimo. Avviso di adozione della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 28 febbraio 2002 il Comune di Tricesimo ha adottato la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

N. 212 Reg. ordinanze 2002.

**Ordinanza del 15 marzo 2002 emessa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento penale a carico di Manente Gianfranco.**

*(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87)*

TRIBUNALE DI PORDENONE  
Sezione penale - in composizione monocratica

ORDINANZA

nel procedimento penale n. 978/2001 rgTrib. a carico di Manente Gianfranco, imputato del reato di cui all'articolo 20 lettera b) legge n. 47/1985 perchè, nella qualità sua di amministratore e legale rappresentante della ditta «Corman S.r.l.» con sede in Maron di Brugnera, in forza di autorizzazione edilizia in precario rilasciata in data 22 giugno 1995, ai sensi dell'articolo 81 legge regionale n. 52/1991, realizzava un manufatto, ancorato al piazzale tramite viti bullonate, delle dimensioni di mt. 20,00x10,00x5,80 (struttura costituita da 4 pilastri in ferro zincato sovrastati da una capriata con tetto a falda in ferro, il tutto tamponato e coperto con materiale in p.v.c.), destinato ed utilizzato a deposi-

to/ricovero materiale in legno semilavorato, manufatto che non veniva tempestivamente demolito alla scadenza del termine di eccezionale validità dell'autorizzazione in precario, come per ben due volte prorogato, termine che veniva a fissarsi al 26 giugno 1998 (in Brugnera - fraz. «Maron, in area censita al foglio 26 mappali 214-218-223, sino al 3 agosto 1998),

sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 81 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 52/1991 formulata dal PM in esito all'istruttoria dibattimentale espletata nel citato giudizio avanti al Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, eccezione con la quale il PM chiedeva di sollevare in via incidentale questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81 legge regionale cit.;

RILEVATO CHE il PM a sostegno ed argomentazione della propria eccezione produceva una prima memoria del seguente tenore:

«Oggetto del presente giudizio penale è il reato di cui all'articolo 20 lettera b) legge n. 47/1985 (oggi p. e p. ex articolo 44 lettera b) D.P.R. n. 380/2001) che punisce l'esecuzione di lavori (urbanisticamente rilevanti) in assenza della concessione edilizia (oggi, ex D.P.R. 308/2001, permesso di costruire); effettivamente è questa (e non potrebbe essere altrimenti) la fattispecie di reato contestata all'imputato Manente Gianfranco, risultando l'opera dallo stesso realizzata soltanto in forza di (mera) «autorizzazione edilizia in precario», atto/istituto previsto esclusivamente dal legislatore regionale e certamente non equipollente nè sostitutivo della concessione edilizia (oggi, permesso di costruire) prevista con tutela penale dal legislatore statale.

Nella concreta vicenda oggetto del presente giudizio, i lavori furono eseguiti a seguito del rilascio di «autorizzazione ed in precario» datata 22 giugno 1995; ad opera (manufatto, delle dimensioni di mt. 20x10x5.80 adibito a deposito del materiale in legno semilavorato, costituente ampliamento dell'insediamento produttivo già utilizzato dalla ditta «Corman S.r.l.») già realizzata, la stessa fu formalmente legittimata, dapprima con il rilascio del provvedimento di «prima proroga» dell'autorizzazione suindicata (provvedimento rilasciato dall'Autorità comunale in data 26 giugno 1996, con espressa indicazione di «validità» sino al 22 giugno 1997), successivamente con il rilascio del provvedimento di «seconda proroga» (provvedimento rilasciato in data 29 maggio 1997, con espressa indicazione di «validità» sino al 26 giugno 1998). Trattasi, all'evidenza, di un caso di concreta applicazione del disposto normativo di cui all'articolo 81, commi 1° e 2°, della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni (recante norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), che testualmente recita:

«1. Possono essere autorizzati a titoli precario gli interventi soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, benchè difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili.

2. All'autorizzazione deve essere apposta una specifica clausola che determini il periodo di validità dell'atto nel massimo di un anno, prorogabile, per comprovati motivi, per non più di due volte.».

Dei profili di illegittimità costituzionale delle citate norme di legge, che certamente tanti dubbi sollevano sotto molteplici aspetti, può parlarsi con rilevanza nell'ambito del giudizio penale soltanto, ovviamente, con riferimento agli interventi «soggetti a concessione edilizia» che vengano ad essere in concreto assentiti con autorizzazione in precario, trattandosi soltanto in tal caso di fattispecie penalmente rilevante (diversamente nel caso degli interventi «soggetti ad autorizzazione edilizia», trattandosi in questo caso di fattispecie che non assurgono a penale rilevanza).

In termini generali, per quanto attiene all'indirizzo della giurisprudenza penale di legittimità relativamente alle ipotesi di autorizzazione provvisoria «in precario» con la quale l'amministrazione comunale consenta una situazione di contrasto con le prescrizioni urbanistiche sulla base dell'obbligo/impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti abusivi, merita di essere segnalata, da ultimo, la sentenza n. 111 della Cassazione pen. Sez. III. 27 marzo 2000, che sottolinea come un simile provvedimento sia, «non soltanto extra legem in quanto non previsto da alcuna disposizione legislativa, ma anche contra legem in quanto destinato a consentire una situazione di palese abuso edilizio.» Trattasi, peraltro, di indirizzo conforme e corrispondente a quello espresso dal Consiglio di Stato con la sent. Sz.V. n. 363 dell'11 marzo 1995 («E' illegittima la concessione edilizia c.d. «in precario», caratterizzata dalla durata e revocabilità dell'atto concessivo in una situazione di contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona e dall'impegno del costruttore di rimuovere in futuro i manufatti su richiesta del Comune, in quanto tale provvedimento atipico - oltre a snaturare la tipicità della concessione/permesso di costruire - non potrebbe avere altra funzione che quella di tollerare una situazione di evidente abuso edilizio».).....

Con riferimento alle norme regionali in discussione si configura, certamente, una specifica previsione legislativa (valida, ovviamente, nel solo ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia) dell'istituto dell'autorizzazione edilizia «imprecario», restando però fondata la questione se la censura di evidente illegittimità affermata dalla citata Sentenza della Corte di Cass. non possa riproporsi, sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale, proprio con riguardo alle stesse norme di legge in discussione.

Più in particolare, in sede di giudizio penale, dovrà porsi la questione se le citate norme legislative regionali non costituiscono concreto contrasto e violazione ai principi costituzionali della riserva di legge statale in materia penale (articoli 25 e 117, comma 2° lettera l), Cost.) e del connesso obbligo/potere di esercizio dell'azione penale riservato all'Autorità giudiziaria statale (articoli 112 Cost.).

Premesso che i principi costituzionali appena ricordati costituiscono indubbio limite alla potestà legislativa regionale (anche quando tale potestà venga ad essere esercitata da Regione a statuto speciale quale potestà legislativa esclusiva in una determinata materia), giova subito precisare che tale limitazione si esprime (anche) nell'impossibilità per la legge regionale di considerare leciti fatti penalmente sanzionati dalla legge dello Stato, ovvero, e comunque, di modificare i presupposti per l'applicazione della legge penale statale. In tal senso, più volte la Corte costituzionale ha affermato: che la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e che le Regioni non dispongono della possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia (Sentenza n. 79 del 1977); che entro il sistema di scelte sanzionatorie previste dalla normativa statale non si possono introdurre arbitrarie distinzioni in quanto risulterebbe sconvolta la complessiva logica della legge (statale) diretta ad assicurare un'uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale; che la potestà legislativa regionale è destinata a cedere all'intervento legislativo statale ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano (anche) i risvolti penali del problema (Sentenza n. 179 del 1986).

Ebbene, quanto sopra premesso e considerato, è convinzione di questo Pubblico Ministero che l'applicazione delle censurate norme di cui all'articolo 81, commi 1° e 2°, legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 152/1991 conduca inevitabilmente a radicalmente modificare i presupposti per l'applicazione della legge penale statale, nonchè della strumentalmente connesse legislazione processuale, in relazione al reato urbanistico di esecuzione dei lavori in assenza della prescritta concessione edilizia, con conseguente sostanziale violazione dei canoni costituzionali di cui agli articoli 25, 112 e 117, comma 2° lettera l), Costituzione.

Tanto si ritiene, dovendosi anzitutto precisare che non appare assolutamente compatibile all'affermata ed indiscutibile potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia penale la tesi per cui, per effetto delle disposizioni di legge regionale censurate, la struttura tipica del reato urbanistico di esecuzione lavori in assenza della concessione dovrebbe ritenersi mutata (ovviamente soltanto con riferimento alle fattispecie concrete consumatesi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia!) da reato «commissivo» in reato «omissivo» che verrebbe a consistere nell'omessa rimozione del

manufatto abusivo entro il termine di validità indicato nel provvedimento di autorizzazione in precario. Non occorre spendere ulteriori parole per sottolineare l'assoluta inammissibilità di una siffatta tesi che pretenderebbe di ricreare, modificandola radicalmente, una fattispecie incriminatrice traendola dal «combinato disposto» della legittima fonte normativa statale (articolo 20 lettera b) legge n. 47/1985, oggi articolo 44 lettera b) D.P.R. n. 380/2001) e della norma di legge regionale censurata (articolo 81 legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991 che, al 5° comma, prevede l'ipotesi in cui, ove alla scadenza dell'atto - ovvero nel caso di revoca dello stesso - il titolare dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera ed al ripristino dello stato dei luoghi, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101). Avallare la tesi ora ipotizzata significherebbe interpretare le norme regionali in discussione attribuendo alle stesse il valore di modificare (meglio, deformare!) il precetto penale disegnato dalla norma di legge statale, con conseguente macroscopica violazione del principio costituzionale di riserva di legge statale in materia penale: non è certo questa la censura di illegittimità costituzionale che questo Pubblico Ministero intende denunciare.

La realtà che emerge dalla concreta prassi applicativa delle norme regionali in oggetto, come è a conoscenza di chi scrive (ma anche del Giudice di questo processo e degli operatori di polizia giudiziaria in materia edilizia-urbanistica in servizio nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia), conduce invece ad affermare che ad essere modificati/alterati, con inevitabile pregiudizio per la concreta applicabilità delle sanzioni previste dalla legge penale statale, sono i presupposti stessi dell'applicazione delle regole processuali e penali (di esclusiva competenza statale) che dovrebbero condurre alla tempestiva ed utile persecuzione penale del reato di esecuzione lavori in assenza della concessione edilizia.

In sintesi la situazione che emerge nelle concrete fattispecie, ben rappresentata a titolo di esempio dalla vicenda oggetto del presente giudizio, è la seguente: a fronte di opere (certamente assoggettate al regime della concessione edilizia) realizzate in epoca pregressa previo rilascio della «autorizzazione edilizia in precario» ex articolo 81 legge regionale Friuli Venezia Giulia (nel caso oggi in esame tale epoca deve collocarsi nel corso danno 1995), nonchè successivamente formalmente legittimate per altri due anni per effetto delle proroghe decorrenti dalla data di scadenza della validità dell'originaria «autorizzazione in precario» (nel caso oggi in esame le proroghe concesse dall'Autorità comunale condussero alla legittimazione formale dell'opera realizzata sino alla data del 26 giugno 1998), la comunicazione della notizia di reato venne effettuata dal competente Ufficio di polizia giudiziaria (Servizio polizia comunale di Brugnera) soltanto nel luglio 1998, ovvero subito (!) dopo la scadenza del due volte pro-

gato periodo di validità dell'autorizzazione in precario. A comprova della assoluta «buona fede» (meglio, della convinzione della piena legittimità della propria condotta) dell'operatore di p.g. autore della comunicazione di n. di r. merita sottolinearsi come detta comunicazione alla Procura della Repubblica sia stata inoltrata ai sensi dell'articolo 98, 6° comma, legge regionale n. 52/1991, norma di legge che impone agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, in tutti i casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, l'obbligo di immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Tanto è avvenuto nonostante emerga dalla documentazione agli atti (V. documentazione sequestrata nel settembre 1998 presso il comune di Brugnera) che il Sindaco di Brugnera ha sempre tempestivamente notiziato l'Ufficio di Polizia comunale in ordine all'emissione, tanto dell'originaria «autorizzazione edilizia in precario», quanto dei successivi provvedimenti di proroga. Ciò è avvenuto, però, non certo al fine di consentire alla p.g. la tempestiva trasmissione all'Autorità giudiziaria di n. di r. in materia urbanistica, bensì e soltanto (tanto risulta espressamente dalle comunicazioni dell'Autorità sindacale all'Ufficio di Polizia comunale) per dare mandato alla polizia comunale di vigilare in ordine all'osservanza del termine di validità dell'autorizzazione in precario (termine via via dilatato con i due provvedimenti di proroga). E' quindi evidente che la prassi applicativa delle norme di legge regionale in discussione ha portato i vari uffici comunali interessati al procedimento (dal Sindaco, quale organo di vertice del procedimento di rilascio dell'autorizzazione edilizia in precario, sino agli operatori di polizia municipale incaricati di vigilare in ordine al rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio stesso) ad escludere qualsiasi ipotesi di violazione urbanistico-edilizia, e quindi qualsiasi ipotesi di reato urbanistico, sino a quando l'opera urbanisticamente rilevante, pur realizzata in assenza di concessione edilizia (non rilasciabile, trattandosi di intervento difforme dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati od adottati), sia formalmente legittimata da un provvedimento di «autorizzazione edilizia in precario», ovvero da un successivo provvedimento di proroga della stessa, ancora in «corso di validità» in base al relativo termine temporale indicato nel provvedimento stesso. Con l'evidente ulteriore conseguenza che, sino a tale momento, alcun pubblico ufficiale/operatore di p.g. riterrà doveroso trasmettere denuncia/notizia di reato all'Autorità giudiziaria, atteso che sino a quel momento, in forza del disposto normativo regionale ex articolo 81 legge regionale n. 52/1991, non sarà ritenuta sussistente alcuna ipotesi di violazione urbanistico-edilizia (dovendosi quindi concludere che, nelle concrete fattispecie in cui l'interessato provveda alla demolizione dell'opera assentita con aut. in «precario» entro il termine di validità indicato nel provvedimento comunale originario ovvero, e più frequentemente, nel provvedi-

mento di prima o seconda proroga, alcuna denuncia/notizia di reato giungerà mai all'Autorità giudiziaria dagli Uffici comunali nella ritenuta insussistenza di ipotesi di illecito urbanistico)!!!

La situazione sinteticamente appena descritta, concretamente verificatasi anche nella vicenda oggetto del presente giudizio, conduce a pregiudicare radicalmente sin dall'inizio del procedimento penale (iscrizione della n. di r. trasmessa all'A.G.) la possibilità di un utile esercizio dell'azione penale, sovente maturando il termine di prescrizione del reato (tre anni decorrenti dal giorno di ultimazione dei lavori) già prima dell'iscrizione del relativo procedimento penale, ovvero e comunque (come deve ritenersi nella fattispecie oggetto del presente giudizio) ben prima del decorso del termine semestrale di indagini preliminari. Pregiudizio ancor più evidente, poi, nelle accennate ipotesi in cui denuncia/notizia di reato non giunga affatto all'A.G. nonostante sia stata evidentemente realizzata un'opera urbanisticamente rilevante in assenza della prescritta concessione edilizia (ma previo rilascio di «autorizzazione in precario», nonchè successivi provvedimenti di proroga della stessa, con avvenuta demolizione dell'opera entro i termini di validità indicati negli stessi provvedimenti).

Certo, prima di affermare l'illegittimità costituzionale delle norme di legge in discussione, deve essere verificata la possibilità di un'interpretazione delle stesse che sia conforme ai principi costituzionali in gioco, ovvero, lo si ribadisce, il divieto per la legge regionale di modificare/alterare i presupposti per l'applicazione della legge penale statale, e in particolare, l'illegittimità di qualsiasi intervento del legislatore regionale idoneo a pregiudicare in concreto l'obbligatorio esercizio dell'azione penale volta a sanzionare ogni fatto-reato. E' innegabile che un'interpretazione delle norme legislative in discussione astrattamente conforme a detti principi sia teoricamente ricostruibile, laddove si ritenga il fatto-reato previsto dalla legge statale (lavori eseguiti in assenza della concessione) sussistente sin dall'inizio dei lavori e permanente sino all'ultimazione degli stessi, facendosi così applicazione delle regole legislative e giurisprudenziali vigenti in tutto il territorio nazionale con riferimento alla fattispecie criminosa in oggetto, affermando quindi l'assoluta estraneità delle norme di legge regionale in discussione rispetto alla disciplina penale, sostanziale e processuale, dettata dalle norme di legge statale. Rispetto ad una simile ricostruzione, già in astratto emerge l'anomalia di un istituto (l'autorizzazione edilizia in precario) che determinerebbe un'inspiegabile distinzione, rispetto ad una medesima opera urbanistica, tra gli elementi oggettivi costitutivi dell'illecito penale (realizzazione dei lavori in assenza di concessione edilizia) e gli elementi oggettivi costitutivi dell'illecito amministrativo (omessa demolizione dell'opera, realizzata senza concessione ma in

forza di autorizzazione in precario, entro i termini di validità fissati dal provvedimento in precario).

Ma quel che appare dirimente nel senso dell'affermata illegittimità costituzionale delle censurate norme regionali è la concreta, costante ed indiscussa applicazione che delle stesse è stata fatta nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia relativamente alla configurazione del reato ex articolo 20 lettera b) legge n. 47/1985 nelle fattispecie concrete caratterizzate dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione edilizia in precario quale titolo formalmente legittimante le opere realizzate: trattasi di un ormai consolidato «diritto vivente» che ha prodotto l'inammissibile deformazione/alterazione della fattispecie criminosa in oggetto (conducendo ad identificare l'illecito penale nell'omessa demolizione dell'opera alla scadenza di validità dell'aut. in precario, in luogo dell'esecuzione dell'opera in assenza della concessione edilizia) con la conseguenza, gravemente pregiudizievole ai fini dell'utile esercizio dell'obbligatoria azione penale, che il reato urbanistico venga ad essere accertato e comunicato all'Autorità giudiziaria in epoca (assolutamente successiva alla consumazione dell'illecito) assai prossima, quando non già successiva, alla maturazione del termine triennale di prescrizione. Così è accaduto anche per il reato oggetto del presente procedimento, rendendo sostanzialmente inutili le attività d'indagine ed il successivo esercizio dell'azione penale.

In definitiva, l'applicazione dell'istituto dell'autorizzazione edilizia in precario ex articolo 81 legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991 ha condotto, nelle fattispecie relative ad opere assentibili con concessione edilizia, alla violazione della tipicità e determinatezza della fattispecie criminosa quale disegnata dalla normativa di legge statale (articolo 25 Cost.) ed al gravissimo pregiudizio all'utile assolvimento, in tali fattispecie, dell'obbligatorio esercizio dell'azione penale (articolo 112 Cost.), con connessa e conseguente sostanziale violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia penale sostanziale e processuale (articolo 117, comma 2° lettera l), Cost.).

Per tali motivi si insta affinché il Giudice voglia sollevare incidente di illegittimità costituzionale delle censurate norme di legge regionale, ritenendo la questione non manifestamente infondata, nonchè rilevante ai fini del presente giudizio».

rilevato che lo stesso PM integrava ed aggiungeva ulteriori argomentazioni con una seconda memoria del seguente tenore:

«.....si vuole qui sottolineare e ribadire l'aspetto principale, nel senso di logicamente e giuridicamente prioritario, delle censure di legittimità costituzionale che debbono essere rivolte alle norme di legge regionale denunciate (articoli 81, commi 1° e 2°, legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991) con riferimento al parametro di cui all'articolo 25 Cost. (riserva

di legge statale in materia penale) e, di conseguenza, di cui all'articolo 3 Cost. (relativamente alla differenza di trattamento riservata, sul piano della sanzione penale, a situazioni/fattispecie identiche nelle diverse Regioni d'Italia).

Appare infatti evidente che la concreta applicazione delle norme di legge censurate nell'espresso caso di interventi soggetti a concessione edilizia, prevedendo che gli stessi possano essere autorizzati a titolo precario con «Autorizzazione edilizia in precario», viene sostanzialmente ed espressamente (per le ragioni già diffusamente esposte nella memoria 17 gennaio 2002) a disapplicare, ovviamente limitatamente alle fattispecie verificabili nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, il generale principio dell'assoggettabilità a concessione dell'intervento urbanisticamente rilevante, con conseguente esenzione dalla tutela penale obbligatoriamente ed inderogabilmente prevista dalla legge statale. Tale regime, può inoltre, sottolinearsi al fine di ulteriormente evidenziare, l'illegittimità «logico giuridica» della normativa censurata, viene inoltre ad essere concretamente applicato con l'esercizio di un potere/attività amministrativa, lasciato alla competenza dell'Autorità comunale, altamente discrezionale (basta leggere l'intero testo dell'articolo 81 legge regionale cit. per rendersene conto).

Al fine di ulteriormente evidenziare i profili di insanabile contrasto della normativa regionale denunciata rispetto ai principi fondamentali che governano, in Italia, il regime normativo degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia soggetti a concessione edilizia/permesso di costruire, è utile ed opportuno richiamare alcuni dei principi che emergono dal nuovo «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» (D.P.R. n. 380/2001), testo normativo che, rappresentando il recentissimo sforzo del legislatore nazionale di raccogliere ed armonizzare «i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia» (articolo 1), costituisce l'attuale fonte cui attingere per conoscere la disciplina vigente in materia (certamente con carattere di esclusività pur nelle riconosciute e sottolineate competenze delle Regioni e degli enti locali - per quanto attiene alla tutela penale dell'interesse urbanistico al buon governo del territorio).

Ebbene, proprio con riferimento alla citata recentissima legislazione statale di riforma organica del settore, un primo riferimento pertinente alla questione qui in esame si rinviene nella norma di cui all'articolo 14 del cit. D.P.R. n. 380/2001 ove (dopo che l'articolo 12 ha fissato l'ovvio principio fondamentale per cui «il permesso di costruire - ex concessione edilizia - è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici ...») la possibilità di assenso ad interventi in deroga agli strumenti urbanistici generali è prevista esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico (articolo 14), dovendosi sottolineare altresì

che tale possibilità di deroga può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, restando in ogni caso inderogabile il rispetto degli «standards urbanistici» di cui agli articoli 7-8-9 del D.M. n. 1444/1968 (nonchè prevedendosi la necessità della previa deliberazione del Consiglio comunale).

Ma ancor prima (ed ancor di più!); tra gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio definiti «interventi di nuova costruzione» (trattasi della principale categoria di intervento soggetto o permesso di costruire, ex concessione edilizia), la lettera ee.5) dell'articolo 3, comma 1°, del cit. D.P.R. n. 380/2001, elenca a titolo «significativamente» esemplificativo: «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abilitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee». Ecco, quindi, che la recentissima riforma organica della normativa statale in materia edilizia-urbanistica, riprendendo peraltro sostanzialmente il costante indirizzo giurisprudenziale (tanto penale, quanto amministrativo) già richiamato con la memoria 17 gennaio 2002, viene a sottolineare espressamente a livello legislativo che tra le «nuove opere» certamente soggette a permesso di costruire (e, quindi, certamente penalmente rilevanti) rientrano anche tutte quelle costruzioni/opere/interventi che pur strutturalmente appaiono potenzialmente «precari» ed idonei ad essere prontamente rimossi, salvo che tali costruzioni/opere/interventi (e, si sottolinea, solo questi) non risultino (anche) diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee (cioè: esigenze obiettivamente e chiaramente circoscrivibili ad un breve e pre-determinato periodo, non già genericamente «transitorie» - tutto in natura è transitorio!!! e potenzialmente di durata addirittura sino a tre anni come prevede il censurato articolo 81 della legge regionale Friuli Venezia Giulia!!!). Appare a questo punto evidente come le sole disposizioni dell'articolo 81 legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991 che si legittimano (e che, per quanto qui più direttamente interessata, non confliggono con la riserva di legge statale in materia penale) a fronte della citata normativa statale siano quelle di cui al comma 5-ter (che corrisponde sostanzialmente alla medesima ratio di cui al sopra citato articolo 14 D.P.R. n. 380/2001) ed al comma 5-quater («L'installazione di strutture temporanee per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e ricreative, è soggetta unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»).

Infatti, il principio fondamentale in materia urbanistico-edilizia (già da vari decenni desumibile dalla legislazione statale e dalla giurisprudenza amministrativa e penale) è quello dell'inderogabile assoggettamento al regime del permesso di costruire (sino ad oggi, al regime alternativo della concessione, ovvero dell'autoriz-

zazione, edilizia, mai derogabile con inammissibili ed illegittime concessioni/autorizzazioni edilizie «in precario») per tutti gli interventi che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio salva l'ipotesi che si tratti di intervento che appaia strutturalmente e funzionalmente diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, trattandosi in tal caso (solo in tal caso!) di opera c.d. «precaria», e quindi irrilevante sotto il profilo urbanistico ed edilizio, tanto da poter essere realizzata senza titolo abilitativo (non essendovi, in tal caso, alcun motivo logico-giuridico per ricorrere ad «artificiali» e pericolosi istituti quali la «concessione/autorizzazione in precario»!!!)

Logico corollario di quanto sin qui argomentato in ordine alla sostanziale «depenalizzazione» introdotta dall'articolo 81, commi 1° e 2°, legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991 per gli interventi soggetti a concessione edilizia (attraverso l'artificiosa ed illegittima creazione dell'atipico regime dell'autorizzazione edilizia in precario), è costituito dalla violazione dell'ulteriore parametro costituzionale ex articolo 3 Cost. (che si aggiunge alla violazione dell'articolo 25 Cost.); è infatti evidente che per identiche fattispecie concrete (interventi soggetti a concessione edilizia/permesso di costruire realizzati senza il prescritto titolo abilitativo) il trattamento sanzionatorio penale viene ad essere assolutamente diverso per la sola «localizzazione geografica dell'intervento stesso (applicandosi la sanzione penale se l'intervento si realizza in località non ricompresa nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; disapplicandosi, sostanzialmente, il procedimento sanzionatorio penale se lo stesso intervento sia realizzato nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia). Ma non solo: anche restando nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia è evidente l'arbitraria disparità di trattamento, quanto alla persecuzione penale del medesimo fatto-reato, che viene a determinarsi per il possibile (ed altamente discrezionale, come già sopra evidenziato) esercizio del potere/facoltà (arbitrio?!) di sottoporre, o meno, una medesima fattispecie (intervento soggetto a concessione edilizia) all'atipico ed illegittimo regime normativo dell'autorizzazione edilizia in precario ex articolo 81 legge regionale n. 51/1992 (in tale caso, infatti e come già ampiamente spiegato più sopra, il procedimento penale viene sostanzialmente eluso con conseguente «depenalizzazione» del fatto-reato; mentre, ove l'autorizzazione in precario non venga rilasciata, ecco che torna «magicamente (meglio: con sostanziale arbitraria discrezionalità)» ad applicarsi l'ordinario procedimento sanzionatorio penale!!!).

E' appena il caso di sottolineare che tale diversità di trattamento non trova giustificazione alcuna in particolari, ulteriori, diversi situazioni/esigenze/interessi/diritti in gioco (anzi, derivando dall'illegittima disapplicazione del regime normativo cui la legge statale attribuisce tutela penale!!!).

Pertanto, questo Pubblico Ministero insiste affinché codesto Giudice voglia sollevare incidente di legittimità costituzionale delle censurate norme di legge regionale (articolo 81, comi 1° e 2°, legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 52/1991) per la ritenuta violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 25 e 3 Costituzione, nonché di cui agli articoli 112 e 117, comma 2° lettera l), Costituzione";

RILEVATO CHE la stessa difesa dell'imputato con memoria scritta ha riconosciuto che «i profili di illegittimità costituzionale ben illustrati dal PM, nell'ottica di un più generale rispetto dei principi costituzionali ivi rilevati, appaiono condivisibili quando si tratta di manufatti soggetti a concessione edilizia, quantomeno allo stato della legislazione nazionale che non contempla (e che del resto non dovrebbe poter contemplare, secondo il ricordato orientamento giurisprudenziale) ipotesi di autorizzazione edilizia «in precario», in quantomeno al di fuori di una effettiva precarietà»;

RITENUTO CHE le censure, gli argomenti e le osservazioni esposte dal PM nelle memorie sopra riportate siano effettivamente fondate, intendendosi da questo giudice recepite e condivise integralmente negli stessi ampi ed esaustivi termini indicati dall'accusa (e riconosciuti tali anche dalla difesa);

RITENUTO CHE ulteriormente può individuarsi conflitto fra la norma in questione ed il parametro costituzionale di cui all'articolo 3 comma II Cost., trattandosi di una norma che irrazionalmente introduce un concetto di «precario» ontologicamente incompatibile con il suo stesso senso naturale, logico e giuridico quale enucleato dalla citata giurisprudenza di legittimità; ciò in quanto alla stregua del diritto vivente consacrato anche nella circolare della competente Direzione regionale interpretativa dell'articolo 81 (alla quale pacificamente si adeguano tutti gli Enti locali della Regione nel rilasciare provvedimenti in questione) si afferma il profilo esclusivamente funzionale del precario, includendoci la realizzazione di opere che per la loro natura sarebbero idonee ad essere fruite a tempo indefinito, e si cita ad esempio di possibile autorizzazione in precario la realizzazione di strutture produttive atte ad ospitare attività già avviate e che per eccezionali motivi dovrebbero essere altrimenti sospese. A prescindere dalla consolidata giurisprudenza penale ed amministrativa formata sul concetto di «precario» (tale da escludere con certezza nel regime comune simili opere), occorre rilevare che è ontologicamente insita nel concetto stesso di precario la natura strutturalmente provvisoria dell'opera, tale cioè da poter essere agevolmente e rapidamente rimossa e da non costituire anche per profili materiali duratura alterazione del tessuto urbanistico-edilizio. In altri termini l'autorizzazione a titolo precario, proprio per la intrinseca natura che ontologicamente e necessariamente caratterizza il «precario» in ambito edilizio, non può essere intesa con riferimento esclusivo al profilo

funzionale dell'opera ma necessariamente presuppone anche una precarietà strutturale della stessa. Invero l'evoluzione giurisprudenziale che porato a definire in chiave funzionale il precario in ambito edilizio (espressamente menzionata nella circolare esplicativa della competente Direzione regionale all'articolo 81 della legge regionale 52/1991 come ispiratrice della norma regionale e criterio al quale questa si sarebbe adeguata) ha in realtà inteso aggiungere un ulteriore profilo limitativo alle opere realizzabili in precario, che si aggiunge e non si sostituisce a quello ontologico strutturale, proprio per evitare agevoli aggiramenti dei vincoli urbanistici con la realizzazione di strutture che pure se tecnicamente dismettibili in effetti erano destinate ad un utilizzo duraturo e permanente, sì da aggravare in via definitiva il carico urbanistico in contrasto con gli strumenti regolatori approvati. La norma regionale sul precario ancorché di natura primaria e potenzialmente derogatoria alla normativa generale nazionale - alla stregua della formulazione testuale, della interpretazione datane dall'autorità regionale competente in materia e della sua comune applicazione concreta si pone in contrasto con questa ricostruzione, ontologica prima ancora che logica, unica che consenta di ritenerla razionale e compatibile con i principi generalissimi del sistema. Diversamente opinando, è evidente che qualsiasi opera edilizia anche di dimensioni ciclopiche e di impossibile demolizione postuma potrebbe essere autorizzata in precario in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, solo che risponda ad una esigenza transitoria (essendo la precarietà cosa in sé ben diversa dalla temporaneità);

RITENUTO CHE la questione di legittimità costituzionale della citata norma regionale sia rilevante per la decisione del presente giudizio, atteso che la condotta contestata concerne la realizzazione del manufatto in regime di autorizzazione in precario (la cui illegittimità conseguente alla censura costituzionale della norma regolatrice renderebbe ab origine illecita la realizzazione in difetto di valido titolo) oltre che la sua mancata demolizione alla scadenza del termine;

RITENUTO CHE pur applicando il principio della non punibilità dell'imputato per condotte che assumono carattere penalmente illecito solo a seguito di declaratorie di illegittimità costituzionale, l'invocata declaratoria rivestirebbe comunque rilevanza sia in ragione della diversa formula di proscioglimento da adottare (con relativi diversi effetti anche extrapenal), sia ai fini di individuazione della instantaneità ovvero permanenza della violazione e del conseguente termine iniziale di prescrizione (che può risultare in concreto già maturata a seconda di questo), talché in ogni caso il giudizio non risulta definibile indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale

P.Q.M.

VISTO l'articolo 23 della legge 87/1953

## SOLLEVA

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 81 commi 1° e 2° della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991 n. 52 (e successive modifiche ed integrazioni) per contrasto con le disposizioni degli articoli 3, commi 1° e 2°, 25, 112 e 117 della Costituzione.

## DISPONE

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale

## SOSPENDE

il giudizio in corso

## ORDINA

che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Pordenone, 15 marzo 2002

IL GIUDICE:  
dott. Alberto Rossi

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 91  
del 18 aprile 2002)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65.

**Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;

Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

## EMANA

il seguente Regolamento

## Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: «legge», è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: «Comitato».

2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.

## Art. 2

1. Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della Regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.

2. Alla Regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di funzionamento del Comitato.

## Art. 3

1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Ministro per gli affari regionali.

2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonché di attendere al normale funzionamento dell'organismo.

3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalità, un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

## Art. 4

1. Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia ravvisata l'opportunità da parte dello stesso Presidente, ovvero sia stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.

2. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.

## Art. 5

1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

## Art. 6

1. Possono essere presentati, per i lavori del Comitato, documenti in lingua slovena, accompagnati da una traduzione in lingua italiana, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, il 27 marzo 2002  
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Nota al titolo:

- Il testo dell'articolo 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:

«Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibe-

razione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», composto da venti membri di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001».

## Note alle premesse:

- L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e Regolamenti.

- Il testo dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è il seguente:

«Art. 3 - Nella Regione è riconosciuta parità di diritto e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali».

- Il testo del comma 1, dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati Regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei Regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro da pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

- Il testo dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è riportato nella nota al titolo.

## Nota all'articolo 1:

- Il testo del comma 1, dell'articolo 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è riportato nella nota al titolo.

## Nota agli articoli 2, 4 e 5:

Il testo del comma 5, dell'articolo 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, è riportato nella nota al titolo.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 100  
del 30 aprile 2002)

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel Comune di Paluzza.

Con decreto interministeriale n. 1222 del 4 marzo 2002 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del Demanio pubblico dello Stato - Ramo Difesa esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Casermette di Passo Monte Croce Carnico», sito nel Comune di Paluzza (Udine), riportato nel catasto del Comune censuario medesimo, alla partita 3973, foglio 2, mappale B del N.C.T., per una superficie complessiva di mq. 12.050.

---



---

## PARTE TERZA

# CONCORSI E AVVISI

---

## AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE

### Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato per n. 11 alloggi in Comune di Muzzana del Turgnano - zona Peep.

Per le finalità previste dall'articolo 29, comma 1, lettera f) della legge 109/1994, si comunica che l'A.T.E.R. di Udine ha provveduto ad affidare a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31, i lavori di costruzione di un fabbricato per n. 11 alloggi in Comune di Muzzana del Turgnano - zona Peep.

*Sono state invitate alla gara le seguenti imprese:*

1. Benussi & Tomasetti S.n.c. - Trieste; 2. Bidoli p.i. Gianpaolo - Comeglians (Udine); 3. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 4. Costruzioni Guido Leita S.n.c. di Guido & Alessandro Leita - Udine; 5. Di Betta Giannino S.r.l. - Nimis (Udine); 6. Dott. Ing. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 7. Edil Coop. Soc. coop. a r.l. - Gemona del Friuli (Udine); 8. Elettrotania S.r.l. - Pertegada di Latisana (Udine); 9. F.A. Edi. S. S.p.A. Friulana Appalti Edili Stradali - Udine; 10. Friulana Costruzioni S.r.l. - Ronchis (Udine); 11. Friulcos S.p.A. - Spilimbergo (Pordenone); 12. I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a r.l. Ronchi dei Legionari (Gorizia); 13. I.CO.S. S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 14. Impresa Taverna S.p.A. - Udine; 15. Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 16. Mari &

Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 17. Mario De Candido S.p.A. - Precenicco (Udine); 18. Martina S.r.l. - Codroipo (Udine); 19. Moras & Bertolo S.n.c. - Tamai di Brugnera (Pordenone); 20. Pessot Costruzioni S.r.l. - Fontanafredda (Udine); 21. Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 22. Polettini Pietro S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 23. Redil S.r.l. - Udine; 24. Sabinot Valerio - Basiliano (Udine); 25. Savino S.p.A. Impresa Costruzioni Edili - Trieste; 26. Sonvilla geom. Franco - Udine; 27. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 28. Trevisan Costruzioni S.r.l. - San Vito al Tagliamento (Pordenone); 29. Valle Costruzioni S.r.l. - Ene-monzo (Udine); 30. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine).

*Hanno partecipato:*

Redil S.r.l. - Udine; Friulana Costruzioni S.r.l. - Ronchis (Udine); Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine) e Edilcoop Friuli Soc. coop. a r.l. - Gemona del Friuli (Udine).

*Impresa affidataria dei lavori:* Redil S.r.l. - viale Palmanova, 132 - Udine.

*Aggiudicazione:* al miglior offerente.

*Importo di aggiudicazione:* euro 733.796,97.

*Tempi di esecuzione dell'opera:* giorni 500.

*Nominativo Direttore dei lavori:* arch. Gianfranco Apollonio.

Udine, lì 7 maggio 2002

IL DIRETTORE:  
ing. Federico Fant

---

### Avviso di gara esperita per l'appalto dei lavori di risanamento conservativo di un fabbricato in via S. Osvado a Udine - 2 lotti.

Per le finalità previste dall'articolo 29 comma 1 lettera f) della legge 109/1994, si comunica che l'A.T.E.R. di Udine ha provveduto ad affidare a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996 n. 31, i lavori di:

- Lotto A) risanamento conservativo di un fabbricato per n. 16 alloggi in Comune di Udine via S. Osvado civ. 42 int. 6/7;

- Lotto B) risanamento conservativo di un fabbricato per n. 16 alloggi in Comune di Udine via S. Osvado civ. 42 int. 10/11.

*Sono state invitate alla gara le seguenti imprese:*

1. Benussi & Tomasetti S.n.c. - Trieste; 2. Bidoli p.i. Gianpaolo - Comeglians (Udine); 3. Clocchiatti S.p.A. - Povoletto (Udine); 4. Costruzioni Guido Leita di Guido & Alessandro Leita S.n.c. - Udine; 5. Di Betta Giannino S.r.l. - Nimis (Udine); 6. Dott. Ing. M. Innocente & E. Stipanovich S.r.l. - Trieste; 7. Edil Coop.

Soc. coop. a r.l. - Gemona del Friuli (Udine); 8. Elettrotania S.r.l. - Pertegada di Latisana (Udine); 9. F.A. Edi. S. S.p.A. Friulana Appalti Edili Stradali - Udine; 10. I.C.I. Impianti Civili e Industriali Soc. Coop. a r.l. Ronchi dei Legionari (Gorizia); 11. I.CO.S. S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 12. Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 13. Moras & Bertolo S.n.c. - Tamai di Brugnera (Pordenone); 14. Polese S.p.A. - Sacile (Pordenone); 15. Poletti Pietro S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 16. Redil S.r.l. - Udine; 17. Sabinot Valerio - Basiliano; 18. Savino S.p.A. Impresa Costruzioni Edili - Trieste; 19. Sonvilla geom. Franco - Udine; 20. Tomat S.r.l. - Tolmezzo (Udine); 21. Vidoni S.p.A. - Tavagnacco (Udine).

*Hanno partecipato:*

- Lotto A):

Valerio Sabinot, via G.B. Tiepolo 25, Basagliapenta (Udine); Clocchiatti S.p.A., via Adige 3/1, Povoletto (Udine); Redil S.r.l., viale Palmanova 132, Udine ed Edilcop Friuli Soc. cop. a r.l., via Comugne 17, Gemona del Friuli (Udine);

- Lotto B):

Clocchiatti S.p.A., via Adige 3/1, Povoletto (Udine); Redil S.r.l., viale Palmanova 132, Udine ed Edilcop Friuli Soc. cop. a r.l., via Comugne 17, Gemona del Friuli (Udine).

*Impresa affidataria dei lavori per entrambi i lotti:* Clocchiatti S.p.A., via Adige 3/1, Povoletto (Udine).

*Aggiudicazione:* al miglior offerente.

*Importo di aggiudicazione:* Lotto A) euro 631.307,49; Lotto B) euro 742.523,08.

*Tempi di esecuzione dell'opera:* giorni 365 per ciascun lotto.

*Nominativo Direttore dei Lavori:* arch. Gianfranco Apollonio.

Udine, li 7 maggio 2002

IL DIRETTORE:  
ing. Federico Fant

COMUNE DI CARLINO  
(Udine)

**Avviso pubblico di project financing.**

SI INFORMA CHE

L'Amministrazione comunale di Carlino, ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale n. 20/1999, ha inserito nel bilancio di competenza per l'anno 2002 un'opera pubblica da realizzarsi con il

concorso finanziario degli operatori privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 109/1994 e dal relativo Regolamento di attuazione (articolo 9 del D.P.R. 554/1999).

Il corrispettivo per la realizzazione di tale opera è connesso alla gestione economica dell'intervento stesso.

L'opera per la quale il promotore può presentare proposta autonoma di realizzazione è la seguente:

Ampliamento mediante la costruzione di un nuovo corpo di loculi ed ossari del cimitero del capoluogo per un importo stimato di circa 155.000,00 euro.

La realizzazione in ampliamento dovrà conservare le stesse caratteristiche tecniche ed architettoniche dell'impianto esistente con un numero di 8 colonne corpo loculi comprensive di porticato adiacente per un totale di n. 32 loculi e n. 8 ossari (importo inserito nell'elenco annuale delle opere pubbliche al n. 7 - capitale privato).

Per tale intervento è stata predisposta apposita documentazione che, orientativamente, fornisce informazioni di carattere tecnico ed economico per la sua fattibilità e gestione.

La documentazione predisposta è da ritenersi studio di prefattibilità che non preclude al promotore, a sua autonoma valutazione, la facoltà di presentare proposte integrative e modificative.

Le proposte dovranno essere corredate di tutti gli elaborati richiesti dal comma 1° dell'articolo 37 bis della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre a quelli ulteriori eventualmente indicati nella documentazione elaborata dall'Ufficio tecnico comunale.

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 37 ter della richiamata legge, individuerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta da mettere a gara secondo il successivo articolo 37 quater.

La documentazione è depositata presso l'Ufficio tecnico comunale, Settore lavori pubblici - Palazzo comunale - piazza S. Rocco n. 24 - 33050 Carlino (Udine) - indirizzo Internet: [www.bassafriulana.org](http://www.bassafriulana.org).

Una copia potrà essere richiesta a spese dell'interessato presso lo stesso Ufficio tecnico comunale.

Maggiori informazioni potranno essere fornite dal Servizio competente, negli orari di apertura al pubblico.

Il Responsabile del Procedimento è il geom. Lucio Pascolutti, il Responsabile dell'istruttoria è il geom. Endy Bosco.

I plichi contenenti le proposte dovranno essere consegnati, a pena di inammissibilità, in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi, entro le ore 13.00 del 30 giugno 2002, presso l'indirizzo suindicato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA:  
geom. Lucio Pascolutti

COMUNE DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO  
(Udine)

**Avviso di gara mediante asta pubblica per la fornitura di uno scuolabus per trasporto alunni.**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione n. 88 del 9 maggio 2002 è stata indetta un'asta pubblica per «la fornitura di uno scuolabus per trasporto alunni.» con l'osservanza delle seguenti modalità:

L'asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete, col metodo dell'articolo 73 lettera c) del R.D. 827/1924, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 573/1994, con i criteri di cui all'articolo 16 lettera b) del decreto legislativo n. 358/1992, e si svolgerà il giorno 25 giugno 2002 alle ore 10, sotto la presidenza del Segretario comunale, presso la sala giunta, nella sede municipale;

- l'importo della fornitura a base d'asta è fissato in 180.000 euro I.V.A. esclusa,

- la fornitura è finanziata parte con contributo della Provincia di Udine - Servizio trasporti e parte con fondi propri di bilancio;

- le offerte dovranno pervenire al Comune di Colloredo di Monte Albano entro le ore 13.00 del giorno 24 giugno 2002, inviate per posta a mezzo raccomandata o anche a mano, al seguente indirizzo: via Ippolito Nievo, 29 - 33010 - Colloredo di Monte Albano.

Si procede all'affidamento anche in presenza di una sola offerta purchè economicamente vantaggiosa per l'amministrazione.

Chiunque sia interessato a partecipare all'appalto può chiedere copia del bando di gara, del foglio condizioni, e delle schede tecniche n. 1 e 2 rivolgendosi all'ufficio tecnico (telefono 0432/888842 - fax 0432/889739).

Colloredo di Monte Albano, 14 maggio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TECNICO/MANUTENTIVO:  
geom. Mario Persello

COMUNE S. DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA  
(Trieste)

**Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia aree comunali per il periodo 17 giugno 2002-16 giugno 2003 per un im-**

**porto a base d'asta di euro 27.875,00 (I.V.A. al 20% esclusa).**

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 14 giugno 2002 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'appalto del servizio di pulizia aree comunali per il periodo 17/6/2002 - 16/6/2003 per un importo a base d'asta di euro 27.875,00 (IVA al 20% esclusa).

Per il ritiro dei relativi bando di gara e foglio condizioni gli interessati potranno consultare il sito [www.san-dorligo-dolina.it](http://www.san-dorligo-dolina.it) oppure rivolgersi all'ufficio appalti e contratti (telefono 040-8329243 fax: 040-228874).

E-mail: [appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it](mailto:appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-Valle.regione.fvg.it).

San Dorligo/Dolina, 20 maggio 2002

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
APPALTI E CONTRATTI:  
dott. Mitja Ozbič

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA  
(Udine)

**Bando di gara mediante il criterio delle offerte economicamente più vantaggiose per l'aggiudicazione della fornitura di materiale informatico.**

1) *Ente appaltante:* Comune di Terzo di Aquileia, telefono 0431-382803/4, fax 0431-382808.

2) *Oggetto della gara:* Fornitura di n. 1 server, n. 4 personal computer e n. 4 monitor.

3) *Criterio di aggiudicazione:* Economicamente più vantaggiosa al miglior offerente in termini di rapporto/prezzo/durata assistenza tecnica, caratteristiche indicate nel bando di gara.

4) *Termine ricezione delle offerte:* Entro le ore 12.00 del giorno 1 luglio 2002.

5) *Cauzione provvisoria:* Cauzione pari euro 200,00.

6) *Spese contrattuali:* A carico della ditta aggiudicataria.

7) Il bando di gara integrale è disponibile presso l'ufficio tecnico comunale.

Terzo d'Aquileia lì 16 maggio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  
Il tecnico comunale:  
p.i. Alessandro Witzmann

## COMUNE DI TRIESTE

**Bando di gara per l'affidamento del servizio di postalizzazione dei verbali di infrazione al Codice della Strada.**

1. *Ente appaltante:* Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 - Trieste - Telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2. *Oggetto dell'appalto:*

Servizio di postalizzazione dei verbali di infrazione al Codice della Strada.

Importo a base di gara euro 1,80 per verbale + I.V.A.

L'importo complessivo previsto per l'appalto è pari ad euro 180.000 + I.V.A.

3. *Luogo di esecuzione:* Trieste.4. *Riferimenti legislativi:*

Articoli 73 lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e 2 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28.

5. *Durata del servizio:* due anni, con possibilità di rinnovo.

6. *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12 del giorno 14 giugno 2002.

7. *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - c.a.p. 34121 - Trieste.

8. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* entro il giorno 31 luglio 2002.

9.a) *Cauzione provvisoria:* euro 3.600, da presentare con l'offerta;

b) *Cauzione definitiva:* 10% dell'importo del contratto.

10. *Finanziamento e pagamenti:*

Bilancio comunale, con le modalità indicate all'articolo 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

11. I soggetti interessati dovranno produrre entro il termine indicato al precedente punto 6. la domanda di partecipazione alla gara, in carta bollata o uso bollo, sottoscritta dal legale rappresentante. Contestualmente alla predetta domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

a) la dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

- 1) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerenti il presente servizio, nonché se cooperative l'iscrizione al registro regionale (o prefettizio) delle Cooperative ai sensi degli articoli 14 e 34 del Regolamento approvato con Regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1577;
  - 2) di aver svolto un'attività simile presso un Ente pubblico, con una mole di almeno 30.000 atti annuali postalizzati, per un periodo di almeno un anno;
  - 3) di possedere l'idoneità tecnica ed organizzativa a svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso;
- b) un attestato rilasciato dall'Ente di cui al precedente punto a) 2) certificante la regolare esecuzione del servizio prestato.

Non sono ammessi alla gara raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi.

12. *Criteri di aggiudicazione:*

La gara verrà effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 73 - lettera c) e 89 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara pari ad euro 1,80 per verbale + I.V.A.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a tre, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che supererà di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presenteranno il ribasso percentualmente maggiore e che quindi non verranno conteggiate ai fini della media stessa. L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta, espressa in percentuale, risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

Non sono ammesse offerte in aumento.

13. *Altre informazioni:*

Per eventuali informazioni

- di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni - via Genova n. 6 - piano terra - telefono n. 040/6754398 oppure 040/6754399, presso il quale è in visione il Capitolato Speciale d'Appalto;

- di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - via Procureria n. 2 - III piano - stanza 34 - telefono 040/6754668.

Trieste, 17 maggio 2002

IL DIRETTORE DI AREA:  
dott.ssa Giuliana Cicognani

COMUNE DI ZOPPOLA  
(Pordenone)

**Avviso d'asta per la vendita di una porzione del terreno di proprietà del Comune di Zoppola denominato «Martuiz di là» posto nel capoluogo.**

In esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 10 aprile 2002 e della propria determinazione n. 331 del 14 maggio 2002, si rende noto che il giorno 11 giugno 2002 alle ore 10.00 presso la sede municipale - Sala consiliare - sarà tenuta un'asta pubblica, col sistema delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base d'asta, per la vendita del sottoscritto immobile sito nel Comune di Zoppola:

- terreno a prato, ricadente in zona omogenea agricola di tipo F. 4,

*dati catastali:* Comune censuario di Zoppola, ditta Comune di Zoppola,

Foglio 22,  
mappale 76 (ex 50)/porzione,  
classamento: prato,  
classe 4,  
superficie 0.13.00.

Il prezzo unitario a base d'asta è fissato in 1,80 euro/mq. e quindi complessivamente:

1.300 mq. x 1,80 euro/mq = euro 2.340,00 (da definirsi a seguito misurazione per il frazionamento) oltre alle eventuali imposte a norma di legge.

Per informazioni e per tutti i documenti relativi all'asta ci si può rivolgere tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 all'Ufficio tecnico comunale (telefono 0434-577529/577506).

Zoppola, 17 maggio 2002

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA:  
arch. Paolo Martina

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE  
DEL COMUNE DI MONFALCONE  
MONFALCONE  
(Gorizia)

**Avviso di gara esperita (ai sensi dell'articolo 20 della legge 55/1990) per l'appalto dei lavori di realizzazione di edifici per uffici e magazzini in zona Portuale del Lisert a Monfalcone - Fase C - Magazzini.**

*Appalto:* a trattativa privata dei lavori di realizzazione di edifici per uffici e magazzini in zona Portuale del Lisert a Monfalcone - Fase C - Magazzini.

Importo a base d'appalto euro 909.997,06 di cui euro 4.957,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

*Sistema di aggiudicazione:* trattativa privata articolo 7 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 che modifica l'articolo 8 della legge regionale 31/1996.

*Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso con il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

*Ditte invitate:* n. 11.

*Ditte partecipanti:* n. 2.

*Ditta aggiudicataria:* C.M.B. Cooperativa muratori e braccianti di Carpi Soc. coop. a r.l. - via Carlo Marx, 101 - Carpi (Modena), con un ribasso del 6,89%.

*Direttore dei lavori:* ing. Nicolò Fornasir.

*Responsabile del procedimento:* dott. Giampaolo Fontana.

Monfalcone, 29 aprile 2002

IL PRESIDENTE:  
dott. Alfredo Pascolin

FONDAZIONE «ZAINA BERNARDI»  
SUSEGANA  
(Treviso)

**Estratto dell'avviso d'asta ad unico incanto, per l'alienazione dei terreni di proprietà in Comune di Carlino (Udine).**

Martedì 9 luglio 2002 alle ore 10.00 nella Sede della Fondazione avrà luogo l'asta pubblica, ad unico incanto, per l'alienazione dei terreni di proprietà in Comune di Carlino (Udine).

*Lotto 1:* Foglio 21 map. 47 - Totale superficie ha. 00.90.70 Prezzo a base d'asta euro 235.820,00, aumento minimo del 5% euro 11.791,00.

*Lotto 2:* Foglio 22 map. 47, map. 51, map. 57, Foglio 27 map. 116. Totale superficie ha. 02.72.90 - Prezzo a base d'asta euro 58.673,50, aumento minimo del 5% euro 2.933,67.

*Lotto 3:* Foglio 27 map. 4, map. 7, map. 8, map. 9, map. 118, map. 122, map. 125. Totale superficie ha. 06.62.00. Prezzo a base d'asta euro 182.688,00, aumento minimo del 5% euro 9.134,40.

I tre lotti di terreno, vengono venduti a corpo.

L'asta sarà ad offerte segrete sul prezzo a base d'asta, secondo gli articoli 73, lettera c), e 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Si avrà l'aggiudicazione con almeno due offerte valide in aumento e avverrà in favore dell'offerta più elevata sul prezzo a base d'asta con aumento minimo del 5%.

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente, a mezzo del servizio postale, alla Sede della Fondazione - Municipio di Susegana, piazza Martiri della Libertà, n. 10 - 31058 - Susegana (Treviso) entro le ore 12.00 dell'8 luglio 2002.

La Fondazione si riserva apposito periodo per definire eventuali richieste di esercizio della prelazione.

Qualora l'aggiudicatario non stipulasse l'atto di compravendita nei termini stabiliti, la Fondazione potrà revocare l'aggiudicazione e procedere a favore dell'offerta immediatamente seguente.

L'avviso d'asta integrale è disponibile presso l'Ufficio Segreteria - Municipio di Susegana.

IL SEGRETARIO:  
dott.ssa Marzia Dal Zilio

---



---

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
GORIZIA

**Delibera 14 maggio 2000 del Comitato provinciale prezzi di Gorizia di fissazione dei prezzi massimi per la distribuzione dello zucchero agevolato.**

IL COMITATO PROVINCIALE  
PREZZI DI GORIZIA

VISTO il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 che attribuisce al C.I.P. la facoltà di impartire ai CC.PP.P. direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

VISTO il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 che fissa norme per la disciplina dei prezzi e la composizione dei CC.PP.P.;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attività dei CC.PP.P. di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone è stata attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 38, paragr. 2°, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 con il quale le funzioni amministrative inerenti all'attività dei suddetti CC.PP.P. sono state delegate alle competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

VISTA la nota n. 12887/COMM. del 13 settembre 1994 con la quale la Direzione regionale del commercio e del turismo ha disposto che i CC.PP.P. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia continuino ad operare legittimamente in deroga al D.P.R. n. 373/1994;

VISTA la deliberazione n. 5/ZF del 18 gennaio 1994 approvata dal MICA;

VISTA la richiesta del 18 gennaio 2002 di prot. 203/ZF dell'ASCOM di Gorizia di fissare per l'anno 2002 il prezzo massimo di vendita al consumo dello zucchero di zona franca;

VERIFICATO che l'aumento dei costi relativi al trasporto e al confezionamento nei pacchi secondo le norme dell'Unione europea giustificano la richiesta dell'ASCOM;

VISTO il proprio precedente provvedimento n. 2 del 5 aprile 2001;

CONSIDERATA la necessità di provvedere tempestivamente alla fissazione dei nuovi prezzi massimi di cessione al dettagliante e di vendita al consumo ai fini dell'immissione sul mercato dello zucchero di Z.F.;

DELIBERA

1) di fissare, con decorrenza dal 14 maggio 2002, i seguenti prezzi massimi per la distribuzione dello zucchero agevolato, qualità semolato fino, di zona franca, I.V.A. 10% compresa;

- prezzo massimo di cessione al dettagliante: euro 0,6516 kg.,
- prezzo massimo di vendita al consumo in pacchi da 1 kg. a peso netto euro 0,7266 kg. arrotondato a euro 0,73 kg;

2) di corrispondere al dettagliante il compenso lordo di euro 0,0750 kg;

3) di monitorare il prezzo di acquisto all'origine dello zucchero periodicamente, ogni tre mesi almeno, al fine della sua ridefinizione in più o in meno, sulla base di idonea documentazione a supporto.

L'immissione in consumo dovrà essere effettuata secondo i piani distributivi predisposti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia.

Per quanto di rispettiva competenza viene inoltre richiamato all'attenzione dei grossisti e dei dettaglianti l'obbligo di rispettare tassativamente le norme di comportamento fissate dall'articolo 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e della circolare della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Gorizia n. 18072/ZF del 18 dicembre 1991.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia ed agli Organi di polizia è demandato il compito di esercitare la massima sorveglianza per assicurare il rispetto delle disposizioni impartite con il presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Gorizia, 14 maggio 2002

IL PRESIDENTE:  
Emilio Sgarlata

COMUNE DI CARLINO  
(Udine)

**Modifica e aggiornamento dello Statuto comunale. Delibera del Consiglio comunale 28 marzo 2002, n. 3. (Estratto).**

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio comunale n. 15 del 12 marzo 2001 e n. 36 del 2 agosto 2001 con cui rispettivamente si approvava il nuovo Statuto comunale e si riapprovava successivamente adeguando lo stesso alle prescrizioni dell'Organo regionale di controllo, ottenendo, in tal modo, il provvedimento di ravvisata legittimità;

CONSIDERATO che si rende ora necessario e opportuno apportare alcune modifiche allo Statuto stesso, onde adeguarlo ad alcune previsioni del Testo unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 ed al decreto legislativo n. 165/2001, ed in particolare:

- con l'inserimento di un articolo «24bis» rubricato «Esimente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità» che così recita:

«Non determina l'insorgere di cause di incompatibilità o ineleggibilità con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali con prevalente ca-

pitale pubblico o in posizione di minoranza, o di consorzio partecipato.»

- con una modifica al 1° comma dell'articolo 48, rubricato «Conferimento di incarichi a dipendenti» sopprimendo le parole «(omissis) ... la Giunta comunale ... (omissis)» e sostituendole con le parole «il Segretario comunale» e sopprimendo le parole «(omissis) ... il Segretario comunale ... (omissis)» e sostituendole con le parole «il Responsabile del servizio».

PRESA VISIONE delle suddette modifiche allo Statuto comunale, proposte dalla giunta ed opportunamente esaminate dall'apposita commissione;

RITENUTO di provvedere in merito approvando lo stesso;

TUTTO ciò premesso;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

CON VOTI unanimi resi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare, come con la presente approva, le modifiche allo Statuto comunale del Comune di Carlino, ed in particolare:

- prevedendo l'inserimento di un articolo «24bis» rubricato «Esimente alle cause di incompatibilità ed ineleggibilità» che così recita:

«Non determina l'insorgere di cause di incompatibilità o ineleggibilità con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali con prevalente capitale pubblico o in posizione di minoranza o di consorzio partecipato;

- prevedendo una modifica al 1° comma dell'articolo 48, rubricato «Conferimento di incarichi a dipendenti» sopprimendo le parole «(omissis) ... la Giunta comunale ... (omissis)» e sostituendole con le parole «il Segretario comunale» e sopprimendo le parole «(omissis) ... il Segretario comunale ... (omissis)» e sostituendole con le parole «il Responsabile del servizio»;

2) di autorizzare gli uffici all'opportuno coordinamento normativo del testo, da effettuarsi dopo l'approvazione della presente deliberazione;

3) di dare atto che a seguito dell'esperienza che verrà maturata con la fattiva partecipazione ad una S.p.A., verrà predisposto un Regolamento che disciplini in maniera più puntuale la figura del Consigliere comunale che riveste la qualifica di Amministratore di una S.p.A. di cui il Comune è parte;

4) di demandare al Responsabile del servizio segreteria di predisporre adeguata pubblicità alle suddette modifiche;

5) di dichiarare con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 49/1991.

IL SINDACO:  
Renzo Girardello

COMUNE DI CORDENONS  
(Pordenone)

**Statuto comunale.**

SOMMARIO

CENNI STORICI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Autonomia statutaria
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Territorio e sede comunale
- Articolo 4 Stemma e gonfalone
- Articolo 5 Albo pretorio
- Articolo 6 Consiglio comunale dei ragazzi
- Articolo 7 Programmazione e cooperazione

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI  
DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

- Articolo 8 Partecipazione popolare
- Articolo 9 La partecipazione dei singoli cittadini

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

- Articolo 10 Associazionismo
- Articolo 11 Diritti delle associazioni
- Articolo 12 Contributi alle associazioni
- Articolo 13 Volontariato

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Articolo 14 Riunioni ed assemblee
- Articolo 15 Consultazioni
- Articolo 16 Petizioni
- Articolo 17 Proposte
- Articolo 18 Referendum

CAPO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Articolo 19 Diritto di intervento nei procedimenti
- Articolo 20 Procedimenti ad istanza di parte
- Articolo 21 Procedimenti ad impulso d'ufficio
- Articolo 22 Determinazione del contenuto dell'atto

CAPO V

L'AZIONE POPOLARE

- Articolo 23 L'azioni sostitutiva

CAPO VI

IL DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE  
DEL CITTADINO

- Articolo 24 Accesso agli atti
- Articolo 25 Diritto di informazione
- Articolo 26 Istanze

CAPO VII

DIFENSORE CIVICO

- Articolo 27 Nomina
- Articolo 28 Decadenza e revoca
- Articolo 29 Funzioni
- Articolo 30 Facoltà e modalità di intervento
- Articolo 31 Rapporti con il Consiglio comunale
- Articolo 32 Indennità di funzione
- Articolo 33 Difensore civico intercomunale

## TITOLO III

## ORDINAMENTO STRUTTURALE

## CAPO I

## ORGANI ISTITUZIONALI

- Articolo 34 Norme generali  
 Articolo 35 Deliberazioni degli Organi collegiali

## CAPO II

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 36 Principi generali  
 Articolo 37 Consiglieri  
 Articolo 38 Diritti e doveri dei Consiglieri  
 Articolo 39 Il Presidente del Consiglio  
 Articolo 40 Gruppi consiliari e conferenza dei capi-gruppo  
 Articolo 41 Commissioni  
 Articolo 42 Regolamento del Consiglio  
 Articolo 43 Sessioni e convocazione  
 Articolo 44 Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute  
 Articolo 45 Astensione dei Consiglieri  
 Articolo 46 Linee programmatiche di mandato  
 Articolo 47 votazione e funzionamento del Consiglio  
 Articolo 48 Verbalizzazione  
 Articolo 49 Pubblicità spese elettorali

## CAPO III

## LA GIUNTA COMUNALE

- Articolo 50 Composizione  
 Articolo 51 Nomina della Giunta  
 Articolo 52 Anzianità degli Assessori  
 Articolo 53 Funzionamento della Giunta  
 Articolo 54 Competenze della Giunta  
 Articolo 55 Deliberazioni d'urgenza della Giunta  
 Articolo 56 Durata in carica della Giunta  
 Articolo 57 Mozione di sfiducia  
 Articolo 58 Cessazione Assessori

## CAPO IV

## Il Sindaco

- Articolo 59 Funzioni  
 Articolo 60 Attribuzioni di amministrazione  
 Articolo 61 Attribuzioni di vigilanza  
 Articolo 62 Attribuzioni di organizzazione  
 Articolo 63 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

## TITOLO IV

## ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- Articolo 64 Obiettivi dell'attività amministrativa  
 Articolo 65 Servizi pubblici comunali  
 Articolo 66 Forme di gestione dei servizi pubblici  
 Articolo 67 Aziende speciali  
 Articolo 68 Struttura delle Aziende speciali  
 Articolo 69 Istituzioni  
 Articolo 70 Società per azioni o a responsabilità limitata

## TITOLO V

## FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Articolo 71 Convenzioni  
 Articolo 72 Consorzi  
 Articolo 73 Accordi di programma

## TITOLO VI

## UFFICI E PERSONALE

## CAPO I

## UFFICI

- Articolo 74 Principi e criteri direttivi  
 Articolo 75 Organizzazione degli uffici e del personale  
 Articolo 76 Organizzazione del personale  
 Articolo 77 Regolamento degli uffici e dei servizi

## CAPO II

## PERSONALE DIRETTIVO

- Articolo 78 Direttore generale  
 Articolo 79 Compiti del Direttore generale  
 Articolo 80 Funzioni del Direttore generale

- Articolo 81 Responsabili degli uffici e dei servizi  
 Articolo 82 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi  
 Articolo 83 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione  
 Articolo 84 Collaborazioni esterne  
 Articolo 85 Ufficio di indirizzo e di controllo  
 Articolo 86 Controllo interno  
 Articolo 87 Responsabilità disciplinare

### CAPO III

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

- Articolo 88 Segretario comunale  
 Articolo 89 Funzioni del Segretario comunale  
 Articolo 90 Vice Segretario comunale

### CAPO IV

#### LA RESPONSABILITÀ

- Articolo 91 Responsabilità verso il Comune  
 Articolo 92 Responsabilità verso terzi  
 Articolo 93 Responsabilità dei contabili

### TITOLO VII

#### FINANZA, CONTABILITÀ, DEMANIO E PATRIMONIO

- Articolo 94 Ordinamento  
 Articolo 95 Attività finanziaria del Comune  
 Articolo 96 Bilancio comunale  
 Articolo 97 Il programma delle opere pubbliche<sup>07e</sup> degli investimenti  
 Articolo 98 Amministrazione dei beni comunali  
 Articolo 99 Collegio dei Revisori dei conti  
 Articolo 100 Rendiconto della gestione  
 Articolo 101 Attività contrattuale  
 Articolo 102 Controllo economico della gestione  
 Articolo 103 Tesoreria

### TITOLO VIII

#### RAPPORTI CON ALTRI ENTI

- Articolo 104 Lo Stato  
 Articolo 105 La Regione  
 Articolo 106 La Provincia

### TITOLO IX

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 107 Regolamenti  
 Articolo 108 Entrata in vigore

#### Cenni storici

Il Comune di Cordenons, in Provincia di Pordenone (Friuli Venezia Giulia), si trova 5 Km. ad est del Capoluogo, ha una superficie di kmq. 56,78 e conta attualmente oltre 17.000 abitanti.

La prima Comunità, d'origine gallo-celtica, di cui si conserva ampio sostrato linguistico, si è andata formando nella zona umida e fertile delle risorgive del fiume Noncello. Grazie alla via romana che a Oderzo si staccava dalla Postumia per portare oltre il greto del Cellina Meduna verso Aquileia da un lato ed il Norico dall'altro, fin dai primi secoli dell'era cristiana il borgo è stato interessato dalla colonizzazione, dalla lingua, dalla cultura latina, confermata da numerosi reperti archeologici.

Nel VI secolo notevole importanza per la consapevolezza di aggregazione organizzata è derivata al paese dalla presenza di una «Curtis» dei Longobardi, dai quali discende, in unione con il nome del fiume (Naon), il toponimo principale (Curtis Naonis) e quelli delle vicinie di Romans e di Sclavons, oltre ad una spiccata identità che per il linguaggio ed il carattere della sua gente la distingue dai paesi contermini.

Nei secoli a cavallo del mille le pertinenze del feudo cordenonese dal fiume si estendevano a ventaglio fino a raggiungere il primo lembo delle prealpi carniche. Un diploma di Berengario I, steso nell'897 a «Nanes Corte Regia», ne attesta l'importanza a capo della circoscrizione del Noncello e suggerisce la presenza della Pieve di S. Maria della Cortina, confermata più tardi (1186) da Papa Urbano III.

Le invasioni degli Ungari, pur disastrose, non ne segnarono la fine poichè nel 1029 la Curtis divenne Contea di Ozzi/Otokar di Baviera e poi passò ad altre casate austriache, ultima quella degli Asburgo che ne tennero il possesso fino alla conquista veneziana agli inizi del Cinquecento.

Furono quelli i secoli in cui gli abitanti del Portus (poi Pordenone) finirono per avere la supremazia su quelli della vecchia Curtis, per cui il paese di Cordenons rimase emarginato fra il Noncello e la brughiera dei Magredi, così da conservare ed alimentare il noto carattere di austero attaccamento alla terra, geloso delle proprie tradizioni, della propria parlata, valori non intaccati neppure in seguito all'avvento dell'industria

prima della carta e della seta e poi del cotone, e infine dell'emigrazione stagionale e transoceanica.

Gli eventi napoleonici, ai quali si deve l'erezione di Cordenons a Comune indipendente a partire dal 1° gennaio 1814, segnando la fine della Serenissima ne decretarono il passaggio all'impero Austro-Ungarico, sudditanza che si concluse nel luglio/ottobre del 1866 con la III<sup>a</sup> Guerra d'Indipendenza, cui fecero seguito il referendum e l'annessione al Regno d'Italia.

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### *Autonomia statutaria*

1) Il Comune di Cordenons:

- a) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;
- b) è Ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà e dell'amicizia tra i popoli;
- c) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali e su quello di sussidiarietà;
- d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse: ciò nel rispetto del già citato principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali;
- f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità.

#### Art. 2

##### *Finalità*

1) Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali e nella integrale promozione della persona.

2) Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute

dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

3) Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- a) realizzazione della effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Cordenons. A tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- b) valorizzazione e promozione delle attività culturali, ricreative e sportive come servizi sociali che favoriscono lo sviluppo e la crescita della persona umana, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività;
- c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
- d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
- e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia intesa come società naturale fondata sul matrimonio. Valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi. Garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- h) tutela e valorizzazione della lingua friulana e della relativa variante cordenonese;
- i) sostegno alle realizzazioni di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate. Realizzazione ed attivazione di strutture e servizi per le persone anziane, specialmente quelle non autosufficienti, entro il quadro di un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- j) riconoscimento e promozione di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;
- k) organizzazione dell'ordinamento tributario comunale sulla base dei principi contenuti nella legge 27

luglio 2000, n. 212 «Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti».

### Art. 3

#### *Territorio e sede comunale*

1) Il territorio del Comune si estende per 56,78 kmq. e confina con i Comuni di: Pordenone, San Giorgio della Richinvelda, San Quirino, Vivaro e Zoppola.

2) Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in piazza della Vittoria n. 1.

3) Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale di via Traversagna; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze, come precisato nel regolamento di cui al successivo articolo 42.

4) All'interno del territorio del Comune di Cordenons non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

### Art. 4

#### *Stemma e gonfalone*

1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Comune di Cordenons». A tale nome seguirà, di norma, la qualifica di «Medaglia di bronzo al Valor Militare», decorazione conferita al Comune con atto del Ministro della difesa n. 6096 del 26 giugno 1975 registrato alla Corte dei conti addì 2 ottobre 1975 registro n. 19 foglio 183, in riconoscimento che «Durante venti mesi di dura lotta al nazi-fascismo, sosteneva coraggiosamente le forze partigiane della resistenza, dando alla causa della libertà notevole contributo di combattenti e di sacrificio».

2) Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Re Vittorio Emanuele III del 7 settembre 1911 e precisamente: «d'azzurro alla ruota dentata di ferro al naturale, con tre spighe d'oro, impegnate ed intravagliate nella ruota. Lo scudo sarà sormontato dalla corona di Comune.»

3) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4) La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

### Art. 5

#### *Albo pretorio*

1) Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «Albo pretorio» per la pubblicazione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3) Il Segretario comunale cura l'affissione dei documenti di cui al comma 1) avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4) Degli atti di cui al primo comma e di quelli che dispongono sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari, deve essere data ai cittadini, salvo cause di forza maggiore, anche informazione elettronica sempreché il Comune sia inserito nella rete telematica.

### Art. 6

#### *Consiglio comunale dei ragazzi*

1) Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2) Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

### Art. 7

#### *Programmazione e cooperazione*

1) Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi in particolare dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2) Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni ed altri enti pubblici vicini, con la Provincia di Pordenone, con la Regione Friuli Venezia Giulia.

## TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI  
DEI CITTADINI

## CAPO I

## PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

## Art. 8

*Partecipazione popolare*

1) Il Comune promuove e tutela la partecipazione da parte dei cittadini residenti, dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3) Il Consiglio comunale predisporre ed approva un Regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

## Art. 9

*La partecipazione dei singoli cittadini*

1) I cittadini del Comune, i cittadini dell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune, singoli o associati, possono rivolgere all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte.

2) Le suddette istanze, petizioni e proposte sono rivolte al Sindaco e devono contenere in modo chiaro ed intellegibile la questione che viene posta o la soluzione che viene proposta, la sottoscrizione del presentatore ed il recapito dello stesso nonché l'indicazione, nel caso di più sottoscrittori, del referente per ogni necessaria comunicazione.

3) La richiesta è sottoposta dal Sindaco all'esame istruttorio della competente Commissione permanente e successivamente viene assegnata al competente organo che, entro tre mesi dal ricevimento, deve adottare, sulla stessa, motivata decisione da comunicare al richiedente.

4) La Commissione consiliare può invitare, o invita se richiesto, il presentatore dell'istanza o il referente indicato nella stessa, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame della richiesta, con facoltà di illustrarla anche a mezzo di un consulente o patrocinatore.

## CAPO II

## ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

## Art. 10

*Associazionismo*

1) Il Comune riconosce, promuove e valorizza le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2) A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3) Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto o Atto Costitutivo, comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante, fornisca i nominativi dei soci e tutte le informazioni e documenti ritenuti necessari dalla Giunta ai fini della registrazione.

4) Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o con scopo di lucro o aventi caratteristiche non compatibili con i principi ed indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.

5) Il Comune può promuovere ed istituire la consultazione delle associazioni od altro organismo similare.

6) Con cadenza biennale la Giunta provvederà alla revisione del Registro o Albo delle libere forme associative.

7) Per quanto previsto nel presente articolo e nel successivo articolo 12 saranno emanate apposite norme regolamentari anche in relazione all'articolo 12 della legge 241/1990.

## Art. 11

*Diritti delle associazioni*

1) Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 24, ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione.

2) Sulle scelte amministrative che incidono l'attività delle associazioni, le stesse hanno facoltà di esprimere pareri che l'Amministrazione dovrà obbligatoriamente vagliare.

3) Se i pareri di cui sopra vengono chiesti dal Comune, gli stessi dovranno pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta che, di norma, non dovranno essere inferiori a trenta giorni.

## Art. 12

*Contributi alle associazioni*

1) Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici anche pluriennali da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2) Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente comprese quelle di volontariato, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito od a costi ridotti.

3) Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento.

4) Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito Albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito Regolamento, anche contestuale a quello di cui al comma precedente.

5) Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego unitamente al bilancio consuntivo.

## Art. 13

*Volontariato*

1) Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce più deboli ed in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2) Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

## CAPO III

## MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

## Art. 14

*Riunioni ed assemblee*

1) Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali legalmente costituiti, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2) L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali che si riconoscono nei principi

della Costituzione Repubblicana, e che ne facciano richiesta, strutture, locali e spazi idonei secondo le disponibilità. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate o regolamentate, devono precisare anche le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla sicurezza statica degli edifici, all'incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3) L'Amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale per quanto segue:

- a) per la formazione di Comitati e Commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi e deliberazioni.

4) Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito Regolamento.

## Art. 15

*Consultazioni*

1) L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2) Le forme di tali consultazioni sono stabilite nell'apposito Regolamento di cui al precedente articolo 8.

## Art. 16

*Petizioni*

1) Gli elettori del Comune possono rivolgersi, anche in forma collettiva, agli Organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2) La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3) La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro trenta giorni, assume i provvedimenti di propria competenza ovvero l'assegna in esame all'Organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale. L'Organo competente è tenuto a decidere nel merito entro trenta giorni.

## Art. 17

*Proposte*

1) Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 300 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, non appena ottenuto il pa-

rere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale (da emettere comunque entro trenta giorni), trasmette la proposta unitamente ai pareri all'Organo o Ufficio competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

2) L'Organo o Ufficio competente può sentire i proponenti e deve adottare un formale provvedimento entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.

3) Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta, sempreché non sia stato indicato apposito referente.

#### Art. 18

##### *Referendum*

1) Il Consiglio comunale o un numero di elettori non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune possono rispettivamente deliberare o chiedere che vengano indetti referendum consultivi in tutte le materie di competenza comunale.

2) Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, di tariffe (anche per servizi a domanda individuale), di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto comunale,
- b) Regolamento edilizio,
- c) Piano regolatore generale, strumenti urbanistici attuativi e loro varianti,
- d) Bilanci ed atti di programmazione generale,
- e) Questioni in ordine alle quali il Consiglio comunale abbia già assunto deliberazioni con conseguenti impegni finanziari sul bilancio o da cui siano derivati rapporti giuridici con terzi.

3) Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4) Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli Organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5) Il Consiglio comunale, entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto, adotta un Regolamento attuativo nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6) Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere successivamente con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7) Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

9) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

#### CAPO IV

##### PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

#### Art. 19

##### *Diritto di intervento nei procedimenti*

1) Chiunque sia portatore di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2) L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è tenuto ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

#### Art. 20

##### *Procedimenti ad istanza di parte*

1) Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2) Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3) Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento e comunque non oltre sessanta giorni.

4) Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti od interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5) Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### Art. 21

##### *Procedimenti ad impulso d'ufficio*

1) Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti soggettivi od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di quindici giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2) I soggetti interessati possono altresì, nello stesso termine chiedere, di essere sentiti personalmente dal Funzionario responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3) Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi del successivo articolo 25.

#### Art. 22

##### *Determinazione del contenuto dell'atto*

1) Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può derivare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2) In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

### CAPO V

#### L'AZIONE POPOLARE

#### Art. 23

##### *L'azioni sostitutiva*

1) L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative e civili, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2) La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino è tenuta a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente, entro i termini di legge, la tutela dell'interesse dell'Ente.

A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso dando agli stessi comunicazione al riguardo.

Ove non ravvisi elementi o motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio motivato atto deliberativo.

### CAPO VI

#### IL DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

#### Art. 24

##### *Accesso agli atti*

1) Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici del Comune, secondo modalità e tempi da definirsi con apposito Regolamento che disciplinerà l'esercizio del diritto di accesso contemplato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dalla legge 17 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative o regolamentari dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3) La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal Regolamento previsto nello stesso comma.

4) In caso di diniego, da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rivolgersi anche al Difensore civico comunale (articolo 15 legge 24 novembre 2000, n. 340).

5) In caso di diniego devono sempre essere citate le norme legislative o regolamentari che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

#### Art. 25

##### *Diritto di informazione*

1) Tutti i provvedimenti dell'Amministrazione aventi rilevanza esterna, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti all'accesso ai sensi del precedente articolo 24, devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2) La pubblicazione avviene mediante affissione all'Albo pretorio e possibilmente informazione elettronica (Internet), nonché, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi esterni a ciò destinati e ben visibili al pubblico.

3) Per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento di cui al precedente articolo 24, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari ed impiegato ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

#### Art. 26

##### *Istanze*

1) I cittadini del Comune, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2) La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita, anche in forma interlocutoria, entro trenta giorni dalla presentazione.

### CAPO VII

#### DIFENSORE CIVICO

#### Art. 27

##### *Nomina*

1) Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Dopo la prima votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. Le due votazioni possono venire effettuate nella stessa seduta.

2) La scelta del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) essere magistrato o avvocato dello Stato in quiescenza, ovvero essere Segretario comunale o provinciale in quiescenza;
- b) essere iscritto da almeno dieci anni all'Albo degli avvocati o dei notai;
- c) essere docente universitario in materie giuridiche o amministrative.

3) Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

4) Non può essere nominato Difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Consigliere comunale;

- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni, gli Amministratori di società di capitali con partecipazione comunale, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto;

- c) gli Amministratori ed i dipendenti delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie ed ospedaliere;

- d) i dipendenti del Comune ed i dipendenti ed Amministratori di persone giuridiche, Enti, istituti ed aziende che ricevano dal Comune a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi in via continuativa;

- e) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;

- f) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti, Segretario e Direttore comunale;

- g) chi abbia riportato condanne per delitto non colposo.

#### Art. 28

##### *Decadenza e revoca*

1) Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.

2) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3) Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio oppure per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o comprovati gravi motivi di inefficienza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, compreso il Sindaco.

#### Art. 29

##### *Funzioni*

1) Il Difensore civico può intervenire su richiesta dei cittadini singoli od associati presso l'Amministrazione comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessionarie di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.

In particolare interviene in tema di diritto di accesso agli atti a norma dell'articolo 15 della legge 24 novembre 2000 n. 340.

2) Il Difensore civico interviene anche per iniziativa propria ogni qualvolta ritenga siano stati violati la legge, lo Statuto o i Regolamenti comunali.

3) Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione della disfunzione rilevata.

#### Art. 30

##### *Facoltà e modalità di intervento*

1) L'ufficio del Difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dalla Giunta comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2) Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può accedere agli uffici ed archivi per consultare ed estrarre copie di atti e documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei soggetti di cui al 1° comma del precedente articolo 29.

3) Tutti coloro che abbiano in corso una pratica od abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione comunale o gli Enti ed Aziende da essa dipendenti, hanno diritto di chiedere, per iscritto, interventi del Difensore civico.

4) Il Difensore civico può convocare direttamente il funzionario a cui spetta la regolarità della pratica in esame, dandone informazione al Responsabile del servizio da cui dipende, e può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti senza che gli possano essere opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può anche stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

5) Acquisite le documentazioni e le informazioni necessarie, comunica al soggetto che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al Responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitando a provvedere ai necessari adeguamenti fissando, tenuto conto delle esigenze di servizio, un termine massimo per la definizione della pratica. Comunica quindi al Sindaco ed al Segretario comunale le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

6) Il parere con cui si conclude l'azione del Difensore civico in rapporto ad ogni questione trattata non è vincolante per l'Amministrazione comunale, ma si richiederà una esplicita motivazione nel caso in cui, quanto richiesto o sollecitato, venga disatteso. Il Difensore civico può altresì chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

7) Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia investita l'Autorità giudiziaria penale.

#### Art. 31

##### *Rapporti con il Consiglio comunale*

1) Il Difensore civico presenta ogni anno una relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle. La relazione viene esaminata dal Consiglio comunale che adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

2) Il Difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3) In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il Sindaco può sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

#### Art. 32

##### *Indennità di funzione*

1) Al Difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori comunali.

#### Art. 33

##### *Difensore civico intercomunale*

1) Previa intesa e convenzione con i Comuni vicini, il Difensore civico può essere autorizzato dal Consiglio comunale ad esercitare le sue funzioni a favore di tutti i cittadini dei Comuni convenzionati che provvederanno autonomamente alla nomina dello stesso.

### TITOLO III

#### ORDINAMENTO STRUTTURALE

##### CAPO I

##### ORGANI ISTITUZIONALI

#### Art. 34

##### *Norme generali*

1) Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2) Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3) La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

4) Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune. Egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

#### Art. 35

##### *Deliberazioni degli Organi collegiali*

1) Le deliberazioni degli Organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Dirigenti o i Responsabili degli uffici. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui al successivo articolo 42.

3) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute o alle deliberazioni quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente.

4) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

## CAPO II

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Art. 36

##### *Principi generali*

1) Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2) L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3) Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme del Regolamento del Consiglio comunale di cui al successivo articolo 42.

4) Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Nei suddetti indirizzi e, in generale, nella nomina di organi collegiali, il Consiglio è tenuto ad assicurare, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi.

5) Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di solidarietà, sussidiarietà, pubblicità, trasparenza e legalità.

6) Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7) Con il Regolamento di cui al successivo articolo 42 verrà disciplinata anche l'eventuale gestione delle risorse per il funzionamento del Consiglio, dei gruppi consiliari regolarmente costituiti e della conferenza dei capigruppo.

#### Art. 37

##### *Consiglieri*

1) Lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

2) Consigliere anziano è il Consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto la maggiore cifra individuale (voti di lista più voti di preferenza) con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco nominati Consiglieri.

3) Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve provvedere alla convalida dei Consiglieri eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista qualcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo alla loro surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. Nella stessa seduta si provvede alla surroga di eventuali Consiglieri che abbiano presentato le dimissioni dopo la proclamazione e prima della convalida.

4) Il Consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta. Costituisce valida giustificazione per l'assenza alle sedute l'autocertificazione per motivi di salute, famiglia, forza maggiore, lavoro, ferie, impegni istituzionali.

5) I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consi-

glio comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

6) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

#### Art. 38

##### *Diritti e doveri dei Consiglieri*

1) I Consiglieri comunali, con la procedura stabilita dal Regolamento, hanno diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione;
- c) ottenere dagli uffici del Comune, dalle Aziende ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato;
- d) ottenere dal Segretario e funzionari comunali e dalla direzione delle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del loro mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

2) Il Comune assicura, in ogni stato e grado del giudizio, il rimborso delle spese sostenute per la difesa dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco nei procedimenti civili, penali o contabili, relativi a fatti o atti connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, purché non vi sia dolo o colpa grave ed in assenza di un conflitto di interessi con il Comune.

3) Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale al fine del recapito degli avvisi di convocazione del Consiglio e delle Commissioni e di ogni altra comunicazione ufficiale.

#### Art. 39

##### *Il Presidente del Consiglio*

1) Il Presidente del Consiglio è eletto tra i Consiglieri - Sindaco escluso - nella prima seduta del Consiglio comunale.

2) Allo stesso sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, nonché il compito di fornire ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri un'adeguata preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio: il tutto con l'osservanza di quanto al riguardo disporrà il Regolamento di cui al successivo articolo 42.

3) Rappresenta il Consiglio comunale, cura il collegamento con il Sindaco ed i gruppi consiliari e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari.

4) Esercita inoltre le altre funzioni a lui attribuite dal Regolamento di cui al successivo articolo 42.

5) Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, elegge anche il Vice Presidente del Consiglio.

#### Art. 40

##### *Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo*

1) I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale di cui al successivo articolo 42, e ne danno comunicazione al Presidente ed al Segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, con esclusione quindi dei candidati a Sindaco per i quali si applica, se del caso, il disposto del successivo 3° comma.

2) I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

3) Il Consigliere comunale, già candidato a Sindaco, può formare un gruppo autonomo qualora nella lista o nelle liste a lui collegate non sia risultato eletto nessun Consigliere comunale.

4) E' istituita presso il Comune di Cordenons la conferenza dei capigruppo finalizzata:

- ad esprimere pareri, su richiesta e proposta del Presidente, sulla programmazione dei lavori consiliari e sulla «competenza consiliare» di cui al successivo articolo 43 - 4° comma;
- a concordare modalità e tempi di discussione;

- ad esprimere eventuale parere sul temporaneo spostamento di sede delle sedute consiliari.

5) Il Regolamento di cui al successivo articolo 42 può dettare norme per il funzionamento e specificare ulteriormente le attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

#### Art. 41

##### *Commissioni*

1) Il Consiglio comunale dovrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti e potrà istituire commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio.

Le Commissioni permanenti, eccezion fatta per quella di cui al successivo articolo 42, sono composte solo da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale e con voto plurimo, complessivamente tutti i gruppi consiliari.

Le Commissioni istituite con funzioni di controllo e di garanzia sono presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2) Il funzionamento, i criteri per la composizione, i poteri, le competenze, l'oggetto, le modalità per la nomina delle Commissioni e del loro Presidente, per la convocazione, la votazione e la durata delle Commissioni verranno disciplinati con il regolamento di cui al successivo articolo 42.

3) La deliberazione di istituzione delle Commissioni consiliari permanenti dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio nella prima riunione del Consiglio o in quella successiva.

4) Il Sindaco, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

#### Art. 42

##### *Regolamento del Consiglio*

1) Apposito Regolamento detterà le norme per la convocazione e per il funzionamento del Consiglio e quelle per la convocazione e funzionamento delle Commissioni di cui al precedente articolo 41.

2) Detto Regolamento sarà formato da apposita Commissione permanente che, nominata per l'intera durata del Consiglio, dovrà anche fornire pareri al Consiglio comunale su aggiornamenti e modifiche regolamentari o statutarie proposte da Assessori o Consiglieri comunali o dal Difensore civico.

3) La Commissione predetta potrà essere composta da persone esperte, anche estranee al Consiglio, alle quali verrà corrisposta l'indennità di presenza nella misura spettante ai Consiglieri comunali.

#### Art. 43

##### *Sessioni e convocazione*

1) L'attività del Consiglio comunale si svolgerà in sedute ordinarie e straordinarie.

2) Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Tutte le altre sedute sono straordinarie.

3) Le sedute ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni feriali e liberi prima del giorno stabilito per la seduta. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

Il Regolamento di cui al precedente articolo 42 può fissare termini superiori.

4) La convocazione del Consiglio e la compilazione dell'ordine del giorno sono eseguite dal Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei componenti il Consiglio comunale. La riunione del Consiglio deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.

5) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o altro incaricato. L'avviso scritto può prevedere anche i giorni di prosecuzione della seduta ove questa dovesse, per cause diverse, venire interrotta. Può anche prevedere la giornata in cui si terrà la seduta in seconda convocazione. Al riguardo norme di dettaglio verranno dettate dal Regolamento di cui al precedente articolo 42.

6) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti.

7) L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il quarto giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. Fanno eccezione le convocazioni di eccezionale urgenza.

8) La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri entro gli stessi termini di cui al precedente 3° comma.

9) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio di cui al precedente articolo 42.

## Art. 44

*Intervento dei Consiglieri  
per la validità delle sedute*

1) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno tredici membri del Consiglio comunale. Gli astenuti presenti in aula si computano nel «quorum» per rendere valida la seduta.

2) Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno dieci componenti del Consiglio.

## Art. 45

*Astensione dei Consiglieri*

1) I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua Amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2) Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti di opere nell'interesse del Comune e degli Enti soggetti alla loro Amministrazione o vigilanza.

3) Il divieto di cui al comma 1 comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al Segretario comunale.

## Art. 46

*Linee programmatiche di mandato*

1) Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2) Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3) Con cadenza almeno annuale il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee presentate da parte del Sindaco ed Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere in tale sede ad inte-

grare, adeguare e/o modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4) Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare, per l'esame ed approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

## Art. 47

*Votazione e funzionamento del Consiglio*

1) Nessuna deliberazione è valida se adottata in seduta invalida.

2) Per le votazioni vale quanto disposto al precedente articolo 35.

Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

3) Il Regolamento del Consiglio precisa le modalità di votazione ed i casi in cui le sedute del Consiglio sono private ovvero «segrete».

4) Per la nomina, elezione o indicazione di persone che siano appartenenti o espressione della minoranza consiliare, si procederà con votazioni separate tra maggioranza e minoranza consiliare e varrà il principio della maggioranza relativa dei voti validi distintamente per ciascuna votazione.

## Art. 48

*Verbalizzazione*

1) Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura, coadiuvato all'occorrenza da apposito funzionario da lui incaricato, la redazione dei verbali che sottoscrive con il Presidente dell'adunanza.

2) Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Il Consiglio può altresì esercitare tale facoltà per tutti gli argomenti trattati in una seduta consiliare nel caso di improvvisa assenza o impedimento del Segretario e di impossibilità di immediata supplenza da parte di altro idoneo funzionario.

3) Il processo verbale indica i punti principali della discussione, il numero dei voti e le decisioni prese. Al riguardo norme integrative e di dettaglio possono essere poste dal regolamento di cui al precedente articolo 42.

4) Le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

## Art. 49

*Pubblicità spese elettorali*

1) I delegati delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale, unitamente alle candidature ed alle liste, producono una dichiarazione sul limite massimo di spesa previsto per la campagna elettorale del Sindaco e della lista dei Consiglieri, con l'indicazione della provenienza dei fondi di copertura.

2) La dichiarazione deve contenere l'impegno a produrre il rendiconto delle predette spese entro 60 giorni dalla data della proclamazione degli eletti. Il rendiconto è costituito da una elencazione riassuntiva delle voci di entrata e di spesa sostenute dai partiti, movimenti o gruppi politici che hanno partecipato alla campagna elettorale.

3) La dichiarazione ed il rendiconto sono pubblicati all'Albo pretorio per il periodo di 30 giorni.

## CAPO III

## LA GIUNTA COMUNALE

## Art. 50

*Composizione*

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a sei e non superiore a otto.

2) In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, l'Assessore più anziano tra i presenti.

3) La Giunta è organo di impulso e di gestione politico-amministrativa e collabora con il Sindaco al governo del Comune. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

## Art. 51

*Nomina della Giunta*

1) I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio comunale, fra cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vice Sindaco.

2) Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta nella prima seduta successiva alle elezioni.

3) Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio ed a quelle delle Commissioni consiliari con facoltà

di prendere la parola nelle materie di loro competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Lo possono esprimere solo se conservano la carica di Consigliere e di componente di Commissione.

4) Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5) La carica di Assessore è compatibile con la carica di Consigliere comunale.

6) Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune in altri Enti o organismi.

## Art. 52

*Anzianità degli Assessori*

1) L'ordine di anzianità degli Assessori viene stabilito dal Sindaco stesso nella comunicazione al Consiglio. Qualora ciò non avvenga l'anzianità è determinata dall'età.

2) All'Assessore anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza e/o impedimento, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale Ufficiale di Governo.

## Art. 53

*Funzionamento della Giunta*

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3) Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

4) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse disposizioni della stessa Giunta.

5) Alle sedute della Giunta, su richiesta o invito della stessa, possono partecipare i Revisori dei conti, i Responsabili dei servizi, Consiglieri comunali ed esperti e Consulenti esterni.

6) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adu-

nanza che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso.

7) Anche per la Giunta vale quanto disposto al precedente articolo 48, 2° comma.

#### Art. 54

##### *Competenze della Giunta*

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1-2, del decreto legislativo 267/2000, nelle funzioni degli Organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore od ai Responsabili dei servizi comunali.

2) La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i Regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli Organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su parere del Responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
- j) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

- k) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento, salvo diverse disposizioni contenute nell'apposito Regolamento;
- l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli Organi gestionali dell'Ente;
- o) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;
- p) determina, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- q) approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale;
- r) autorizza il Sindaco a stare in giudizio giurisdizionale od amministrativo, come attore o convenuto, ad approvare le transazioni e a proporre querele, denunce e quant'altro si renda necessario, anche contro ignoti, al fine della tutela degli interessi del Comune.

#### Art. 55

##### *Deliberazioni d'urgenza della Giunta*

1) La Giunta può adottare in via d'urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio sottoponendole, a pena di decadenza, a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi.

2) Il Consiglio, nel caso neghi la ratifica o modifichi quanto deliberato dalla Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

#### Art. 56

##### *Durata in carica della Giunta*

1) La Giunta rimane in carica fino alla proclamazione degli eletti a componenti il Consiglio comunale.

#### Art. 57

##### *Mozione di sfiducia*

1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti, arrotondati per eccesso, dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario comunale il quale provvede all'immediata notifica della stessa agli interessati.

3) Se il Presidente del Consiglio non provvede alla convocazione del Consiglio nel termine di cui al precedente 2° comma, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione del Consiglio.

4) L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio.

#### Art. 58

##### *Cessazione Assessori*

1) I singoli Assessori cessano dalla carica per:

- a) morte,
- b) dimissioni,
- c) revoca,
- d) decadenza.

2) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3) I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

L'Assessore che senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco, una volta espletata una procedura analoga a quella di cui al precedente articolo 37 - 5° comma - e sempreché lo stesso Sindaco non faccia uso del potere di revoca.

4) Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

#### CAPO IV

#### IL SINDACO

#### Art. 59

##### *Funzioni*

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle ve-

rifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni garantendo, quando i rappresentanti sono più di due, la presenza delle minoranze presenti in Consiglio comunale.

5) Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito degli eventuali criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale Organo di amministrazione, di vigilanza e controllo, e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

#### Art. 60

##### *Attribuzioni di amministrazione*

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum;
- d) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- e) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'articolo 50, commi 5 e 6, del decreto legislativo 267/2000;
- f) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- g) conferisce e revoca il Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- h) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili: questi ultimi previa deliberazione della Giunta;
- i) attribuisce a dipendenti comunali le funzioni di messo comunale;
- j) esercita il potere di annullamento, per motivi di legittimità e previo parere del Segretario comunale, degli atti e provvedimenti dei Dirigenti e Responsabili dei servizi.

#### Art. 61

##### *Attribuzioni di vigilanza*

1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società appartenenti all'Ente o alle quali l'Ente partecipa, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone all'occorrenza il Consiglio comunale.

2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente od avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 62

##### *Attribuzioni di organizzazione*

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- b) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare;
- c) quale autorità locale di pubblica sicurezza, impartisce direttive alla polizia municipale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza.  
Il Comandante della Polizia comunale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione, della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio;
- d) dirime in via definitiva eventuali conflitti interni di competenza, anche interorganici.

#### Art. 63

##### *Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco*

1) Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio.

2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da uno o più esperti estranei al Consiglio e nominati dal Consiglio stesso che, sulla base dell'avvenuto accertamento, si pronuncerà poi in via definitiva.

3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età.

#### TITOLO IV

##### ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### Art. 64

##### *Obiettivi dell'attività amministrativa*

1) Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità, di semplicità e di speditezza delle procedure.

2) Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3) Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione e/o collaborazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici.

## Art. 65

*Servizi pubblici comunali*

1) Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

## Art. 66

*Forme di gestione dei servizi pubblici*

1) Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo società di capitali con partecipazione minoritaria del Comune;
- g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2) Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3) Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

4) I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

## Art. 67

*Aziende speciali*

1) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.

2) Le aziende speciali conformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3) I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

## Art. 68

*Struttura delle Aziende speciali*

1) Lo Statuto delle Aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività, i controlli nonché la nomina e requisiti del Presidente e degli Amministratori.

2) Sono Organi delle Aziende speciali: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Collegio di revisione.

3) Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 15 ottobre 1925 n. 2578 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta ad opera del Consiglio d'amministrazione.

4) Il Consiglio comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

5) Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

6) Gli Amministratori delle Aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione approvata dal Consiglio comunale.

## Art. 69

*Istituzioni*

1) Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.

2) Sono organi delle Istituzioni: il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3) Il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi decisi dal Consiglio comunale.

4) Il Direttore è chiamato, per concorso o per chiamata diretta, dal Consiglio di Amministrazione.

5) Gli Organi dell'Istituzione sono nominati dal Sindaco, possono venire dallo stesso revocati per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'Amministrazione.

6) Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'Amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7) Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali eventualmente previste nel Regolamento.

8) Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

9) Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

#### Art. 70

##### *Società per azioni o a responsabilità limitata*

1) Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2) L'Atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote od azioni e le nomine di cui all'articolo 2458 del Codice civile devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli Organi di amministrazione.

3) Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4) La carica di Amministratore di società per azioni o a responsabilità limitata o di consorzio di cui al successivo articolo 72 non costituisce causa di ineleggibilità ed è compatibile con quella di Sindaco, Assessore o Consigliere del Comune a condizione che la quota di

partecipazione del Comune di Cordenons alla società o al consorzio sia inferiore al cinquanta per cento.

5) Il Sindaco, o altro Amministratore da lui delegato, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente, salvo le diverse disposizioni dello Statuto societario.

6) La partecipazione del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia o alla Regione. Gli enti predetti possono sostituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

7) Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

#### TITOLO V

##### FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

#### Art. 71

##### *Convenzioni*

1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato e continuativo servizi pubblici.

2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3) Le convenzioni di cui sopra riguardanti la fornitura di servizi «una tantum» o in modo discontinuo, vengono approvate dalla Giunta.

#### Art. 72

##### *Consorzi*

1) Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2) A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3) La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli

atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità precisate nel precedente articolo 25.

4) Il Sindaco, o altro Amministratore da lui delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni dello Statuto consortile.

#### Art. 73

##### *Accordi di programma*

1) Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2) L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita Conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

3) Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

### TITOLO VI

#### UFFICI E PERSONALE

##### CAPO I

##### UFFICI

#### Art. 74

##### *Principi e criteri direttivi*

1) Il Comune disciplina con appositi Regolamenti la dotazione del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi che deve basarsi sui criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità, responsabilità, flessibilità e collaborazione.

2) Detta organizzazione ha la finalità, quindi, di promuovere azioni tese a realizzare l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano la

responsabilità degli Organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici di indirizzo e controllo da quelli amministrativi e gestionali.

#### Art. 75

##### *Organizzazione degli uffici e del personale*

1) Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione ed accessibilità della struttura.

2) I servizi e gli uffici operano, sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti verificandone la rispondenza ai bisogni ed economicità.

3) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

#### Art. 76

##### *Organizzazione del personale*

1) L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli Organi collegiali sulla base di eventuali proposte avanzate dal Segretario comunale, sentite le OO.SS. e i dipendenti Responsabili dei servizi che partecipano quindi alla definizione dei metodi di lavoro ed alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, nonché alla verifica della rispondenza dei risultati agli obiettivi.

2) Tutta l'organizzazione deve quindi tendere:

- a) a migliorare sia l'utilizzazione del personale, in base ai carichi di lavoro con superamento di ogni rigidità di organico e con la necessaria mobilità interna, sia la distribuzione delle risorse;
- b) ad individuare criteri di valutazione della produttività, miglioramento dei servizi in funzione dell'utenza e la distribuzione dei relativi incentivi;
- c) a razionalizzare e semplificare le procedure, migliorando ed adeguando le tecniche di lavoro, in particolare ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) ad introdurre nell'organizzazione del lavoro sistemi e tecnologie avanzate che consentano, anche sulla base di utilizzazione associata, lo snellimento delle procedure e la disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;
- e) alla valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi ed alla conseguente individuazione delle re-

sponsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

- f) all'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.

#### Art. 77

##### *Regolamento degli uffici e dei servizi*

1) Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, il Direttore e gli Organi amministrativi.

2) I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di Governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento ed al Direttore ed ai funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3) L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento di cui al comma 1, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4) Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## CAPO II

### PERSONALE DIRETTIVO

#### Art. 78

##### *Direttore generale*

1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione di cui al precedente articolo 77.

#### Art. 79

##### *Compiti del Direttore generale*

1) Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2) Il Direttore generale sovrintende alle gestioni dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3) La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4) Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di Direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

#### Art. 80

##### *Funzioni del Direttore generale*

1) Il Direttore generale predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2) Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predisporre, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrivono il Regolamento di organizzazione ed i contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'aspetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente.

#### Art. 81

##### *Responsabili degli uffici e dei servizi*

1) I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario, secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2) Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

#### Art. 82

##### *Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi*

1) I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di Regolamento ad eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000;
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal Regolamento organico;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- j) forniscono al Direttore, nei termini di cui al Regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- n) esprimono i pareri previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 o richiesti dal Sindaco, Segretario o Direttore con le modalità e termini previsti dal Regolamento di organizzazione.

3) I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

#### Art. 83

##### *Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione*

1) La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, ed eventualmente dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

2) La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo diverse disposizioni di legge.

#### Art. 84

##### *Collaborazioni esterne*

1) Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2) Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

- a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto;
- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando, per comprovati motivi, questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

#### Art. 85

##### *Ufficio di indirizzo e di controllo*

1) Il Regolamento di organizzazione può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli articoli 242 e 243 del decreto legislativo 267/2000.

#### Art. 86

##### *Controllo interno*

1) Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del decreto legislativo 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 286/1999.

2) Spetta al Regolamento di contabilità ed al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri Comuni e di incarichi esterni.

#### Art. 87

##### *Responsabilità disciplinare*

1) Il Regolamento del personale dipendente disciplinerà la responsabilità, il procedimento e le sanzioni disciplinari, la destituzione e la riammissione in servizio.

### CAPO III

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### Art. 88

##### *Segretario comunale*

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3) Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli Organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

#### Art. 89

##### *Funzioni del Segretario comunale*

1) Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.

2) Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori o ai singoli Consiglieri ed al Difensore civico.

3) Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Nei contratti rogati dal Segretario comunale la rappresentanza del Comune è assunta dal Sindaco.

## Art. 90

*Vice Segretario comunale*

1) Il Comune ha un Vice Segretario comunale nominato dal Sindaco e scelto fra i funzionari in possesso di laurea e di altri requisiti eventualmente previsti da norme regolamentari.

L'incarico ha durata determinata e non si rinnova tacitamente.

2) Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3) Le funzioni di Vice Segretario sono aggiuntive rispetto a quelle istituzionalmente di competenza del funzionario incaricato.

4) Per la nomina del Vice Segretario è consentito l'incarico a norma del precedente articolo 83.

## CAPO IV

## LA RESPONSABILITA'

## Art. 91

*Responsabilità verso il Comune*

1) Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2) Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli Organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3) Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

## Art. 92

*Responsabilità verso terzi*

1) Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2) Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3) La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore od il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4) Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

## Art. 93

*Responsabilità dei contabili*

1) Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

## TITOLO VII

FINANZA, CONTABILITA', DEMANIO  
E PATRIMONIO

## Art. 94

*Ordinamento*

1) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.

2) Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

## Art. 95

*Attività finanziaria del Comune*

1) Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o Regolamento.

2) I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fi-

scali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4) La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'Organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile dei tributi.

5) Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

#### Art. 96

##### *Bilancio comunale*

1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

2) Il bilancio annuale di previsione deve essere redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3) Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4) Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria nonché il programma delle opere di cui al successivo articolo 97 sono illustrati alla popolazione.

#### Art. 97

##### *Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti*

1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna

opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.

4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

5) Il programma viene aggiornato in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati ed alle loro eventuali variazioni.

#### Art. 98

##### *Amministrazione dei beni comunali*

1) Il Comune, e per esso il responsabile individuato dal Regolamento di contabilità, compila l'inventario dei beni demaniali e patrimoniali comunali, da aggiornarsi annualmente. Il precitato responsabile risponde dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2) I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

#### Art. 99

##### *Collegio dei Revisori dei conti*

1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, il Collegio dei Revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2) L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3) L'Organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispon-

denza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4) Nella relazione di cui al precedente comma l'Organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5) L'Organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6) L'Organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7) Nel Regolamento di contabilità potranno essere previste altre norme relative al Collegio dei Revisori ed ai rapporti operativi funzionali tra tale Collegio e gli Organi ed uffici del Comune.

#### Art. 100

##### *Rendiconto della gestione*

1) I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2) Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3) La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

#### Art. 101

##### *Attività contrattuale*

1) Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile del servizio.

3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

4) Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

#### Art. 102

##### *Controllo economico della gestione*

1) Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo economico interno della gestione.

2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini qualitativi e quantitativi, deve assicurare agli Organi di Governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4) Qualora attraverso l'attività di controllo si accerti un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale l'adozione di apposita deliberazione con la quale si provveda a ripristinare il pareggio.

#### Art. 103

##### *Tesoreria*

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro il termine fissato dal Regolamento di contabilità. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione;
- c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

## TITOLO VIII

## RAPPORTI CON ALTRI ENTI

## Art. 104

*Lo Stato*

1) Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale di Governo.

2) Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.

3) Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato che assicura la copertura dei relativi oneri.

## Art. 105

*La Regione*

1) Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2) Il Comune esercita altresì le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione che assicura la relativa copertura finanziaria.

3) Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4) Il Comune, nell'attività programmatrice di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

## Art. 106

*La Provincia*

1) Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento promosso dalla Provincia della propria attività programmatrice con quella di altri Comuni nell'ambito della Provincia.

## TITOLO IX

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 107

*Regolamenti*

1) Fino all'emanazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili.

In ogni caso il Consiglio comunale potrà deliberare norme regolamentari temporanee o transitorie.

2) Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei Regolamenti stessi.

## Art. 108

*Entrata in vigore*

1) Il presente Statuto dopo il controllo di legittimità è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio. Da tale data sono abrogate tutte le previgenti norme statutarie.

(Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 110 del 13 dicembre 2001).

## COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Gorizia)

**Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Al Ponte».**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## RENDE NOTO

che con determinazione n. 4/2002 del 27 aprile 2002 si è provveduto ad attribuire la classifica a tre stelle così come prevista dalla legge regionale 17/1997 alla struttura ricettiva alberghiera sita a Gradisca d'Isonzo in viale Trieste, 124 all'insegna «Al Ponte» il cui titolare risulta essere il signor Rizzotti Fabiano in nome e per conto della «Hotel Emo S.r.l.» con sede a Gradisca d'Isonzo in viale Trieste, 122.

Si ricorda che eventuali ricorsi possono essere presentati al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, o in caso di ricorso presentato da terzi comunque interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971 e successive modifiche ed integrazioni.

Dalla residenza municipale, lì 6 maggio 2002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DI POLIZIA COMUNALE:  
m.llo N. Piccolo

COMUNE DI GRADO  
(Gorizia)

**Avviso di pubblicazione e di deposito del progetto della variante n. 2 al Piano regolatore dei porti.**

IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO

ai sensi e per gli effetti della legge regionale 14 agosto 1987 n. 22, legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che gli elaborati del progetto della variante n. 2 al Piano regolatore dei porti, adottata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 7 marzo 2002, saranno depositati, unitamente alla citata deliberazione consiliare, in libera visione al pubblico nel Palazzo municipale - Ufficio di segreteria generale, per 20 giorni consecutivi a far tempo dal 27 maggio 2002 e fino al 15 giugno 2002 durante i giorni d'ufficio e col seguente orario: dalle ore 9 alle ore 12.

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito e cioè entro il 5 luglio 2002 chiunque può presentare osservazioni al progetto di variante. Nel medesimo termine i proprietari ed i possessori di immobili compresi nel progetto di variante possono presentare opposizioni.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo generale. Anche i grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti di competente marca da bollo.

Detto termine di presentazione delle osservazioni ed opposizioni è perentorio e pertanto quelle che pervenissero oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Grado, 14 maggio 2002

IL SEGRETARIO SETTORE TECNICO:  
ing. Gianfranco Guzzon

COMUNE DI TURRIACO  
(Gorizia)

**Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano particolareggiato d'iniziativa pubblica dell'ambito «via Aquileia».**

Con deliberazione n. 15 del 29 aprile 2002 il Comune di Turriaco ha adottato il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica per l'ambito denominato «9D».

Ai sensi della legge regionale 52/1991 ed in particolare l'articolo 45 comma 2° si rende noto che la deliberazione medesima, ed i relativi atti vengono depositati presso la Segreteria comunale per 30 giorni effettivi a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Osservazioni ed opposizioni devono essere resi in bollo.

La deliberazione di approvazione verrà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:  
arch. Roberto Daris

FINANZIARIA REGIONALE FRIULI-VENEZIA  
GIULIA - FRIULIA-LIS S.p.A.  
Locazioni industriali di sviluppo  
UDINE

**Legge regionale 26/1995, capo 3°. Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali. Invito per la presentazione delle domande.**

PREMESSO che la legge regionale 26/1995 all'articolo 8, comma 3 al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, attraverso operazioni di locazione finanziaria, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquistare obbligazioni emesse dalla FRIULIA-LIS S.p.A. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni.

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha disposto un nuovo stanziamento che viene integrato con una ulteriore provvista della FRIULIA-LIS S.p.A.,

rendendo così disponibili complessivamente euro 2.582.284,50;

## COMUNICA

che proseguono gli interventi di leasing agevolato alle condizioni in seguito indicate e invita i soggetti interessati a presentare le domande, su apposito modulo fornito dalla FRIULIA-LIS S.p.A. Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni - via Liruti n. 18 - 33100 Udine, tenendo conto dei criteri e delle direttive contenute nella delibera della Giunta regionale del 13 giugno 1997 n. 1808 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 3 settembre 1997 n. 36 e successive modificazioni, integrate da quanto previsto nella Convenzione tra la FRIULIA-LIS S.p.A. e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui si riassumono le principali condizioni.

### Art. 1

#### *Imprese finanziabili*

Sono finanziabili le piccole e medie imprese industriali in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997 n. 26.

Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'Albo dell'artigianato.

Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali in materia di aiuti di stato.

Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative secondo la normativa antimafia.

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

### Art. 2

#### *Operazioni finanziabili*

Sono finanziabili:

1. Contratti di locazione finanziaria (leasing), mobiliare, della durata massima di anni 5. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 258.228, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare.
2. Contratti di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, della durata massima di anni 8. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 774.685, per operazione.

Fino all'importo complessivo di euro 774.685 potranno essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla FRIULIA-LIS S.p.A., applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla Società di leasing (operazioni di lease-back).

### Art. 3

#### *Tasso da applicare*

Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing sarà pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale. Il tasso da applicare, durante il periodo contrattuale, sarà comunque variabile in più o in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

La variazione del tasso contrattuale sarà applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

### Art. 4

#### *Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario*

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

1. di non cedere il contratto di locazione a terzi;
2. di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
3. di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati, nel territorio regionale;
4. di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla FRIULIA-LIS S.p.A. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FRIULIA-LIS S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

La violazione degli obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione dal beneficio del tasso agevolato con facoltà della FRIULIA-LIS S.p.A. di risolvere il contratto o di mantenerlo a tasso ordinario.

#### Art. 5

##### *Priorità*

A conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, la FRIULIA-LIS S.p.A. deve soddisfare - fino ad esaurimento dei fondi richiamati in premessa - le domande, che a suo giudizio, saranno ritenute ammissibili all'intervento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è attestata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto dalla FRIULIA-LIS.

Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

1. domande presentate da piccole imprese;
2. domande presentate da medie imprese.

Udine, 6 maggio 2002

L'AMMINISTRATORE DELEGATO:  
dott. Giorgio Austoni

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4  
«MEDIO FRIULI»  
UDINE

#### **Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente veterinario.**

In relazione alla deliberazione del Direttore generale n. 341 del 30 aprile 2002 esecutiva ai sensi di legge è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: veterinari
- area dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- posizione funzionale: dirigente veterinario (ex primo livello) posti n. 1

- disciplina: igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

#### REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

*Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:*

- a) laurea in medicina veterinaria;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina affine;
- c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei veterinari, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

*Prove di esame:*

- a) *prova scritta:* relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una se-

rie di quesiti a risposta sintetica inerente alla materia stessa;

*b) prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

*c) prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

A mente dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- francese,
- inglese,
- tedesco.

## NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

### *1 - Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
  - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;
  - 2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

### *2 - Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il proprio espresso impegno a raggiungere, in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della suddetta Azienda per i servizi sanitari;
- i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996);
- m) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- n) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato,
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

### 3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 0,33, in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dei veterinari, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000;
- certificato attestante il possesso della specializzazione.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative

ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Dovrà essere, inoltre, presentato un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in cui saranno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal Regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto Regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero - professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11-20-21-22-23 ed in particolare all'articolo 39:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;

- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
- 1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;
  - 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;
  - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
  - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale veterinario presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  - b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  - e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 22, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del

foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero auto certificati nei casi e nei limiti di previsti dalla normativa vigente.

Si richiama in proposito quanto contenuto nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e non potranno essere auto certificate. A tal fine si rammenta che il candidato dovrà auto certificare nei modi previsti dalla legge per quali parti ha contribuito alla stesura dei lavori, pena la non valutazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori o auto-certificati nei limiti previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

*4 - Modalità di versamento della tassa di concorso (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).*

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - via Colugna, n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 816400 intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Rolo Banca 1473 sede di Udine - Servizio di tesoreria;

*5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - via Colugna n. 50 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Colugna n. 50 di Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

#### *6 - Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

#### *7 - Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

#### *8 - Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

#### *9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore*

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la valutazione di sufficienza.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 riguardante l'abolizione dei titoli preferenziali relativi all'età, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, si dispone che nel caso in cui alcuni candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa agli Uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria per i provvedimenti di competenza.

#### *10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria*

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle indicazioni di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente

collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unicamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

#### *11 - Adempimenti del vincitore*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare o autocertificare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e in carta semplice, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) certificato generale del casellario giudiziale;
- c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996 e successiva integrazione, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, nei termini prescritti al I comma, sarà subordinata alla verifica degli accertamenti sanitari e alla dichiarazione, sotto la propria responsabilità, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9 del C.C.N.L., di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

#### *12 - Costituzione del rapporto di lavoro*

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

Scaduto inutilmente il termine l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

#### *13 - Decadenza dalla nomina*

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

#### *14 - Periodo di prova*

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del 5 dicembre 1996.

*15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo*

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

#### *16 - Trattamento dei dati personali*

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio trattamento giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

*17 - Norme di salvaguardia*

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

*Informazioni*

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 12.30 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni I piano (telefono 0432-553029/30) - via Colugna n. 50 - Udine.

IL DIRETTORE GENERALE:  
dott. Roberto Ferri

---

## Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale  
 dell'Azienda per i  
 Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli»  
 via Colugna, n. 50  
 33100 Udine

..... I ..... sottoscritt ..... (a)

## CHIEDE

di essere ammess ..... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati bandito il ..... con avviso ..... /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat ..... a ..... il .....
- di risiedere in ....., via ..... n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana .....
- di essere iscritt ..... nelle liste elettorali del Comune di ..... (ovvero: di non essere iscritt ..... nelle liste elettorali per il seguente motivo .....
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale: .....
- di essere in possesso della laurea in medicina veterinaria conseguita il ..... presso (Università)..... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - abilitazione all'esercizio della professione conseguita il ..... presso (Università) .....(b);
  - iscrizione all'Ordine dei veterinari di ..... al n. ....;
  - specializzazione nella disciplina di ..... conseguita il ..... presso l'Università di .....(b);
  - di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ..... (c);
  - di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti Pubbliche amministrazioni:
 

(indicare periodi, qualifiche ricoperte e cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
  - di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
  - che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
  - sig. ....
  - via .....
  - n. ....
  - telefono n. ....
  - c.a.p. n. .... città .....

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36 ter del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 il sottoscritto chiede che l'accertamento della conoscenza della lingua straniera venga effettuata sulla seguente ..... (d)

**DICHIARA INOLTRE**

\*Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

.....  
(firma autografa e non autenticata)  
.....

\*Nota Bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

---

**Note**

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte.

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI  
(Udine)

**Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore VI q.f. - Area economica finanziaria - U.O. amministrativa presso l'Istituzione Casa per Anziani di Cividale del Friuli.**

E' indetto concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore - 6<sup>a</sup> q.f. ex D.P.R. n. 333/1990 - Area economico finanziaria - U.O. amministrativa - presso l'Istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.

*Titolo di studio:* diploma di scuola media di 2° grado ragioniere, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, analista contabile ed equipollenze.

*Presentazione domande:* in carta semplice entro e non oltre il 28 giugno 2002.

Il testo integrale del bando nonchè lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso l'Ufficio informazioni (Messi) del Comune di Cividale del Friuli - corso Paolino d'Aquileia n. 2.

Per informazioni relative al bando rivolgersi al Responsabile dell'U.O. personale: p.az. Edda Midulini (telefono n. 0432/710100).

Cividale del Friuli, 16 maggio 2002

IL RESPONSABILE  
U.O. SEGRETERIA/AFFARI  
GENERALI/PERSONALE:  
p.az. Edda Midulini

**Bando di concorso per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore VI q.f. (Fisioterapista) - Area socio sanitaria presso l'Istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.**

E' indetto concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di istruttore - 6<sup>a</sup> q.f. ex D.P.R. n. 333/1990 (Fisioterapista) - Area socio sanitaria presso l'istituzione Casa per anziani di Cividale del Friuli.

*Titolo di studio:* diploma di scuola media di 2° grado nonchè diploma di fisioterapista.

*Presentazione domande:* in carta semplice entro e non oltre il 28 giugno 2002.

Il testo integrale del bando nonchè lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso l'Ufficio informazioni (Messi) del Comune di Cividale del Friuli - corso Paolino d'Aquileia n. 2.

Per informazioni relative al bando rivolgersi al Responsabile dell'U.O. personale: p.az. Edda Midulini (telefono n. 0432/710100).

Cividale del Friuli, 16 maggio 2002

IL RESPONSABILE  
U.O. SEGRETERIA/AFFARI  
GENERALI/PERSONALE:  
p.az. Edda Midulini

**Avviso per la presentazione di curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore (geometra) VI q.f.**

In esecuzione al progetto per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro approvato dalla commissione bilaterale per l'impiego di Trieste con provvedimento n. 13 datato 19 aprile 2002 ed alla determinazione del Responsabile dell'U.O. Segreteria/affari generali/personale n. 384 del 15 maggio 2002,

**E' INDETTO AVVISO**

per la presentazione di curriculum volto alla selezione di candidati per la stipula di un contratto di formazione e lavoro per n. 1 posto di istruttore (geometra) 6<sup>a</sup> q.f. ex D.P.R. n. 333/1990 presso il settore tecnico.

*Caratteristiche del CFL:*

- CFL mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo del servizio;

- Durata: 12 mesi;

- Periodo obbligatorio di formazione: non inferiore a 20 ore;

- Orario settimanale di lavoro: 36 ore;

- Profilo professionale: 6<sup>a</sup> q.f. ex D.P.R. n. 333/1990 Istruttore geometra - presso il Settore tecnico del Comune di Cividale del Friuli.

*Trattamento economico:*

Il trattamento economico è determinato dalle norme contrattuali del C.C.N.L. e C.C.R.L. vigenti per gli EE.LL.;

*Requisiti generali di ammissione:*

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti essenziali previsti per le assunzioni presso gli Enti locali. E' altresì richiesto:

- età compresa tra i 18 ed i 32 anni. A questo proposito si precisa che il candidato risultato vincitore non

dovrà avere compiuto i 32 anni di età alla data di stipula del contratto;

*Procedure di selezione:*

Saranno prese in considerazione solo le domande il cui curriculum risponderà alle caratteristiche del posto da ricoprire.

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice all'esame delle istanze prima del colloquio.

La valutazione del curriculum avverrà tenendo conto delle esperienze professionali, corsi di studio, titoli diversi che siano strettamente funzionali rispetto alle esigenze professionali connesse al posto da ricoprire.

Si procederà alla verifica delle conoscenze informatiche dei candidati rispetto ai seguenti programmi:

- Word, excel, access;
- Vectorworks, autocad, microstation.

I candidati ammessi saranno quindi sottoposti ad un colloquio volto a verificare la competenza e le attitudini riferite alle caratteristiche della posizione da ricoprire.

*Presentazione istanze:* In carta semplice entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo integrale dell'avviso nonché lo schema della relativa istanza sono disponibili presso l'ufficio informazioni (messi) del Comune di Cividale del Friuli.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'U.O. personale p.az. Edda Midulini - corso P. d'Aquileia n. 2 - Cividale del Friuli - (tel. 0432-710100).

Cividale del Friuli, 16 maggio 2002

IL RESPONSABILE  
U.O. SEGRETERIA/AFFARI  
GENERALI/PERSONALE:  
p.az. Edda Midulini

---

COMUNE DI GORIZIA

**Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di personale rivestente il profilo di educatore asili nido, VI q.f., area educativa.**

E' indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di personale rivestente il profilo di educatore asili nido, VI q.f., area educativa.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, telefono 0481-383297 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Copia del bando è disponibile sul sito internet: [www.comune.gorizia.it](http://www.comune.gorizia.it).

IL DIRIGENTE:  
dott.ssa Olivo

---

**Avviso di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di personale rivestente il profilo di insegnante scuola materna, VI q.f., area educativa.**

E' indetta una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato, a tempo pieno e a part-time, di personale rivestente il profilo di insegnante scuola materna, VI q.f., area educativa.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1, telefono 0481-383297 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Copia del bando è disponibile sul sito internet: [www.comune.gorizia.it](http://www.comune.gorizia.it).

IL DIRIGENTE:  
dott.ssa Olivo

---

COMUNE DI TRIESTE  
Area risorse umane ed organizzazione  
servizio amministrazione del personale

**Avviso di reclutamento per l'inclusione nelle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (asili nido) VI q.f., aspiranti ad incarichi di supplenza presso asili nido del Comune di Trieste.**

*Requisiti specifici per l'accesso:*

Per l'inclusione nelle graduatorie degli istruttori educativi (asili nido) - VI q.f. è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (triennale) conseguito presso le scuole magistrali;

- diploma di maturità rilasciato dagli Istituti magistrali;

- diploma conseguito al termine dei corsi quinquennali sperimentali di scuola magistrale o dell'Istituto magistrale riconosciuto equivalente a quelli elencati ai due punti precedenti a seguito di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 297/1994;

- diploma di qualifica di assistente per l'infanzia ovvero di operatore dei servizi sociali conseguito dopo un corso triennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

- diploma di maturità per assistente di comunità infantile, ovvero diploma di tecnico dei servizi sociali, conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato da un Istituto professionale di Stato;

- diploma di maturità per dirigenti di comunità;

- altri diplomi di scuola secondaria di secondo grado che consentano l'accesso all'Università, purchè nel corso di studi siano previsti insegnamenti di tipo psico-pedagogico;

- diploma universitario di educatore nelle comunità infantili;

- diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

- diploma di laurea in pedagogia;

- diploma di laurea in scienze dell'educazione;

- altri diplomi universitari o di laurea, purchè il candidato abbia superato positivamente, nel corso di studi, almeno due insegnamenti dell'area pedagogica e un insegnamento dell'area psicologica.

I candidati che intendono concorrere per i posti con lingua d'insegnamento slovena devono essere inoltre in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e della licenza di scuola media rilasciati da scuole statali con lingua d'insegnamento slovena, ovvero di una attestazione rilasciata dall'autorità scolastica per la vigilanza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla quale risulti l'idoneità all'insegnamento di tale lingua.

*Termine ultimo per la presentazione della domanda:*

6 giugno 2002 entro le ore 12.30. La domanda, indirizzata al Comune di Trieste - Area risorse umane ed

organizzazione - Servizio amministrazione del personale, può essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, stanza 35 - piano ammezzato, ovvero inviata tramite il servizio postale allo stesso indirizzo. La data apposta dall'Ufficio postale di spedizione fa fede esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio concorsi largo Granatieri, 2 - V° piano, telefono 040/675-4841/4312/4919/8469 oppure all'U.R.P., piazza Unità d'Italia, 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet [www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:  
Romana Meula

**Avviso di reclutamento per l'inclusione delle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (scuole materne) VI q.f. riservate al personale abilitato, aspiranti ad incarichi di supplenza presso scuole materne del Comune di Trieste.**

*Requisiti specifici per l'accesso:*

Per l'inclusione nelle graduatorie degli istruttori educativi (scuole materne) - VI q.f. riservate al personale abilitato, è richiesto il possesso di titolo di studio che consenta di conseguire l'abilitazione specifica per l'insegnamento nelle scuole materne statali, e cioè:

- i seguenti diplomi iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 (articolo 2, Decreto ministeriale 10 marzo 1997):

- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (triennale) conseguito presso le Scuole magistrali;

- diploma di maturità rilasciato dagli Istituti magistrali;

- diploma conseguito al termine dei corsi quinquennali sperimentali di Scuola magistrale o dell'Istituto magistrale riconosciuti equivalenti a quelli elencati ai due punti precedenti a seguito di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 297/1994;

- diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola materna;

- possesso di abilitazione specifica per l'insegnamento nelle scuole materne statali.

I candidati che intendono concorrere per i posti con lingua d'insegnamento slovena devono essere inoltre in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado e della licenza di scuola media rilasciati da scuole statali con lingua d'insegnamento slovena,

ovvero di una attestazione rilasciata dall'autorità scolastica per la vigilanza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla quale risulti l'idoneità all'insegnamento di tale lingua.

Per gli aspiranti alla graduatoria per le sezioni con bambini portatori di handicap è necessario, oltre al titolo di studio per l'accesso, anche il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 ovvero all'articolo 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ovvero previsto dal decreto M.U.R.S.T. 26 maggio 1998 emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

*Termine ultimo per la presentazione della domanda:*

6 giugno 2002 entro le ore 12.30. La domanda, indirizzata al Comune di Trieste - Area risorse umane ed organizzazione - Servizio amministrazione del personale, può essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, stanza 35 - piano ammezzato, ovvero inviata tramite il servizio postale allo stesso indirizzo. La data apposta dall'Ufficio postale di spedizione fa fede esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio concorsi largo Granatieri, 2 - V° piano, telefono 040/675-4841/4312/4919/8469 oppure all'U.R.P., piazza Unità d'Italia, 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet [www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:  
Romana Meula

**Avviso di reclutamento per l'inclusione delle graduatorie per titoli degli istruttori educativi (scuole materne) VI q.f. riservate al personale non abilitato, aspiranti ad incarichi di supplenza presso scuole materne del Comune di Trieste.**

*Requisiti specifici per l'accesso:*

Per l'inclusione nelle graduatorie degli istruttori educativi (scuole materne) - VI q.f. riservate al personale non abilitato, è richiesto il possesso di titolo di studio che consenta di conseguire l'abilitazione specifica per l'insegnamento nelle scuole materne statali, e cioè:

- i seguenti diplomi iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 (articolo 2, Decreto ministeriale 10 marzo 1997):
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio (triennale) conseguito presso le Scuole magistrali;

- diploma di maturità rilasciato dagli Istituti magistrali;
- diploma conseguito al termine dei corsi quinquennali sperimentali di Scuola magistrale o dell'Istituto magistrale riconosciuti equivalenti a quelli elencati ai due punti precedenti a seguito di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 297/1994;
- diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola materna.

I candidati che intendono concorrere per i posti con lingua d'insegnamento slovena devono essere inoltre in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o della licenza di scuola media rilasciati da scuole statali con lingua d'insegnamento slovena, ovvero di una attestazione rilasciata dall'autorità scolastica per la vigilanza nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, dalla quale risulti l'idoneità all'insegnamento di tale lingua.

Per gli aspiranti alla graduatoria per le sezioni con bambini portatori di handicap è necessario, oltre al titolo di studio per l'accesso, anche il possesso del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 ovvero all'articolo 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ovvero previsto dal decreto M.U.R.S.T. 26 maggio 1998 emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

*Termine ultimo per la presentazione della domanda:*

6 giugno 2002 entro le ore 12.30. La domanda indirizzata al Comune di Trieste - Area risorse umane ed organizzazione - Servizio amministrazione del personale, può essere presentata direttamente all'Ufficio protocollo, stanza 35 - piano ammezzato, ovvero inviata tramite il servizio postale allo stesso indirizzo. La data apposta dall'Ufficio postale di spedizione fa fede esclusivamente in caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per informazioni e ritiro del bando di concorso rivolgersi al Comune di Trieste - Ufficio concorsi largo Granatieri, 2 - V° piano, telefono 040/675-4841/4312/4919/8469 oppure all'U.R.P., piazza Unità d'Italia, 6, telefono 040/675-4850. Il bando è disponibile nel sito Internet [www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:  
Romana Meula

<b>PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO</b>	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	<b>12 mesi</b> <b>Euro 60,00</b>
Canone annuo indivisibile ESTERO	<b>DOPPIO</b>
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	<b>Euro 1,50</b>
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	<b>Euro 1,50</b>
• Costo singolo fascicolo ESTERO	<b>DOPPIO</b>
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	

<b>INSERZIONI</b>	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
<b>COSTO DELL'INSERZIONE</b>	
<p>Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:</p> <p>Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)</p>	
	<b>Euro 3,00 IVA incl.</b>

<b>PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI</b>	
per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . .	riduzione 50% tariffa
per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . .	riduzione 75% tariffa

<b>PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI</b>	
Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione <b>obbligatoria</b> della causale del pagamento.	

**IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:**

<b>ANNATA CORRENTE</b>	
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.P.A. Via privata O.T.O., 29 . . . . .	LA SPEZIA
LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . .	TRIESTE
CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO Via Paolo Sarpi, 13 . . . . .	UDINE
LIBRERIA CARDUCCI Piazza XX Settembre, 16 . . . . .	UDINE
CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16. . . . .	GORIZIA
LIBRERIA MINERVA Piazza XX Settembre . . . . .	PORDENONE
LIBRERIA EDITRICE CANOVA S.r.l. Via Calmaggione, 31 . . . . .	TREVISO
LIBRERIA FELTRINELLI Via della Repubblica, 2 . . . . .	PARMA
LIBRERIA GOLDONI S. Marco, 4742. . . . .	VENEZIA
LIBRERIA COMMERCIALE V.le Coni Zugna, 62 . . . . .	MILANO
LIBRERIA LATTES Via Garibaldi, 3 . . . . .	TORINO
LIBRERIA DI STEFANO Via Ceccardi, 2. . . . .	GENOVA
<b>ANNATE PRECEDENTI</b>	
• rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312)	DAL 1964 AL 31.3. 2001
• rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - V.le Amendola, 84 - La Spezia - Tel. 0187 - 734.204	DALL' 1/4/2001

